




# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Comunicazioni sul Fondo Est



## Welfare

La circolare Inps sul Tfr



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

Mud 2006: esclusi i rifiuti non pericolosi



## Tributario

Imposta comunale sulla pubblicità



## Bandi e finanziamenti

Abbattimento tassi con Ccisia/Fidicomet



## Formazione

Apprendistato professionalizzante



## Commercio estero

Esportazione e visto-uscire



## Economico

Valorizzazione dei centri urbani



## Legale

Somministrazione alimenti e bevande



# Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 175 - Maggio 2007 - Anno LI Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Fondo Est. Comunicazioni. . . . . **Pag. 1**
- ▶ Proroga del trattamento di Cigs e mobilità per l'anno 2007 . . . . . **Pag. 2**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Assunzione lavoratori formati all'estero . . . . . **Pag. 3**

#### Contratti di lavoro

- ▶ Dirigenti - Accordo ponte . . . . . **Pag. 9**

#### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Legge Finanziaria. Modifiche all'Irpef . . . . . **Pag. 10**
- ▶ Tfr e fondi pensione. Chiarimenti. . . . . **Pag. 14**
- ▶ Garante della privacy. Direttive su posta elettronica e internet . . . . . **Pag. 16**

▶ CIRCOLARE Confcommercio n. prot. 00628 del 12 marzo 2007. Est - Comunicazioni

Nei prossimi giorni Est invierà alle aziende ed ai lavoratori iscritti apposite comunicazioni relative all'operatività del Fondo.

Con le lettere di cui si allega copia, vengono rese note alcune informazioni riguardanti le adesioni e la consistenza numerica di Est ed, allo stesso tempo, vengono fornite una serie di indicazioni dirette a rendere più efficaci i rapporti con il Fondo.

Dal momento che tale iniziativa vedrà coinvolto un elevato numero di realtà imprenditoriali dei settori da noi rappresentati, riteniamo opportuno, in una logica organizzativa, anticipare i termini dell'operazione avviata da Est.

Allegato 1

Spett. Azienda

.....

.....

Vs. codice identificativo: AZ .....

Siamo lieti di poter annoverare la Vostra azienda tra quelle che hanno aderito fin dall'inizio al Fondo Est; l'intera procedura d'iscrizione è avvenuta regolarmente e dal prossimo 1 aprile i Vostri dipendenti potranno godere delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, come previsto dal Ccnl.

Si attiva, con il 1° di aprile, una scelta di grande impegno sociale voluta da Confcommercio, Fipe e Fiafet con Filcams, Fisascat e Uiltucs, che ha visto l'adesione, sino ad oggi, di oltre 110.000 aziende del commercio, terziario e servizi, destinata ai loro, oltre 750.000, dipendenti.

Il Fondo EST, nei prossimi giorni, trasmetterà a ciascun dipendente una lettera di benvenuto, una password per il controllo informatico della posizione assistenziale, un sintetico depliant illustrativo delle prestazioni ed un primo modulo per i rimborsi. Una copia del materiale, distinto tra prestazioni per dipendenti del terziario full-time e part-time, nonché dipendenti del turismo full-time e part-time, è allegata alla presente. Potrete così eventualmente anticipare l'iniziativa ai Vostri collaboratori.

Per le aziende che ritenessero utile distribuire altro materiale informativo, il Fondo mette a disposizione: Vademecum delle prestazioni, locandine, modelli di rimborso e pubblicazioni promozionali. E' sufficiente fare la richiesta via e-mail all'indirizzo [segreteria@fondoest.it](mailto:segreteria@fondoest.it) delle quantità necessarie e sarà nostra cura far pervenire il tutto via posta.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Brunetto Boco

Il Presidente  
Simonpaolo Buongiardino

Allegati vari

In PRIMO PIANO

## RAPPORTI DI LAVORO

### Fondo Est Comunicazioni

#### alle aziende e ai lavoratori sull'operatività del Fondo

Nei prossimi giorni il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Est invierà alle aziende ed ai lavoratori iscritti apposite comunicazioni relative all'operatività del Fondo. Con le lettere di cui si allega copia, vengono rese note alcune informazioni riguardanti le adesioni e la consistenza numerica di Est ed, allo stesso tempo, vengono fornite una serie di indicazioni (una password per il controllo informatico della posizione assistenziale, un sintetico depliant illustrativo delle prestazioni ed un primo modulo per i rimborsi) dirette a rendere più efficaci i rapporti con il Fondo. ▶



Sindacale

**Allegato 2**

Gent.mo/Gent.ma

.....  
.....  
.....

Siamo lieti di comunicarLe che l'intera procedura d'iscrizione al Fondo Est, da parte della sua azienda, è avvenuta regolarmente e, risultando Lei iscritto, dal prossimo 1° aprile potrà godere delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa come previsto dal contratto nazionale di lavoro.

Il Fondo Est, nel darle il benvenuto, Le comunica la password con la quale collegandosi al sito [www.fondoeest.it](http://www.fondoeest.it), potrà così controllare la sua regolarità contributiva, l'iter delle sue pratiche di rimborso e comunicare, attraverso un canale preferenziale, con il Fondo.

Login (Codice fiscale) .....

Password .....

In allegato troverà del materiale informativo, in merito alle prestazioni e un modello di rimborso, nonché la nota informativa relativa alla tutela della privacy.

Per quel che riguarda le prestazioni e le procedure per le prenotazioni ed i rimborsi, nel depliant troverà informazioni sintetiche; nel sito, invece, vi sono le informazioni per esteso.

Il numero verde 800-016648 è a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Nel rimanere a disposizione per qualunque aggiuntiva informazione, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Brunetto Boco

Il Presidente  
Simonpaolo Buongiardino

Allegati vari

**Inps  
Proroga trattamento Cigs  
e mobilità anno 2007  
in favore  
delle imprese commerciali  
e delle agenzie di viaggio  
e turismo**

La Finanziaria 2007 all'articolo 1, comma 1156, lettera c) ha previsto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità per i dipendenti licenziati nell'anno 2006 da imprese commerciali con più di 50 dipendenti e che con decreto del ministero del Lavoro sarebbero state assegnate le risorse finanziarie. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale per l'assegnazione delle risorse, l'Inps è stato autorizzato, dal predetto ministero, a proseguire la corresponsione del trattamento di mobilità ai lavoratori interessati fino al 30 aprile 2007.

► MESSAGGIO Inps del 6 marzo 2007, n. 6074. Art.1, commi 1156, lett.c) e 1159 della legge 27.12.2006, n. 296. **Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza.**

Nel far seguito a quanto comunicato con messaggio 3207 del 5 febbraio 2007, concernente l'argomento indicato in oggetto, si comunica che il ministero del Lavoro e della previdenza sociale con nota 14/2579 del 5 marzo 2007 ha comunicato che tenuto conto dei tempi necessari per l'emanazione del decreto interministeriale per l'assegnazione delle risorse previsto dall'art. 1, comma 1159 della legge 27.12.2006, n. 296, si autorizza l'Inps a proseguire la corresponsione del trattamento di mobilità ai lavoratori interessati fino al 30.4.2007, avendo cura di informare lo scrivente ufficio in merito alla spesa relativa alla predetta concessione.

In relazione a quanto sopra, con riserva di dar applicazione alle disposizioni che saranno impartite dal suddetto ministero, si autorizza la prosecuzione del pagamento del trattamento di mobilità ai lavoratori dei predetti settori, licenziati nell'anno 2006 e negli anni precedenti, nei limiti di durata previsti dall'art.7, commi 1 e 2, della legge 223/1991 fino al 30 aprile c.a.

Come in precedenza comunicato l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria prevista, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui sopra.

Le sedi, pertanto, effettueranno fino al 30 aprile p.v. il pagamento dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di 50 addetti e fino a 200, utilizzando il codice intervento 013, e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, utilizzando il codice intervento 014.

Per quanto riguarda i lavoratori licenziati o che saranno licenziati nel corso dell'anno 2007 dalle imprese in parola, si invitano le sedi, in attesa dell'assegnazione delle suddette risorse, come previsto nel richiamato messaggio 3207, a liquidare ai medesimi in via provvisoria l'indennità ordinaria di disoccupazione, accertando preventivamente che ricorrano tutti i requisiti di legge.

Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l'accredito della contribuzione figurativa.

Al fine di poter fornire al predetto ministero del Lavoro i dati relativi ai licenziamenti del 2007, è indispensabile che le Sedi regionali raccolgano, con cadenza mensile, i dati di cui trattasi e li trasmettano, entro il 5 del mese successivo, a questa Direzione centrale, per posta elettronica indirizzandoli a Luciano Sorrentino/0005/DG/INPS/IT.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità in parola, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.



Sindacale

## Lavoratori extracomunitari La procedura per l'assunzione di lavoratori che abbiano partecipato a programmi di formazione nel paese di origine

Con l'emanazione del decreto sui flussi 2007 per gli stagionali e per l'assunzione dei lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Tu sull'immigrazione, il ministero della Solidarietà sociale definisce le procedure per l'assunzione ai sensi di questa ultima fattispecie. Il datore di lavoro dovrà provvedere a richiedere il nulla osta al lavoro, utilizzando il modello B-PS, con raccomandata allo Sportello unico per l'immigrazione competente solo per l'assunzione di lavoratori che abbiano partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ed i cui nominativi, alla conclusione del programma stesso, siano stati, attraverso apposite comunicazioni, trasmessi dalle Regioni alla Direzione generale dell'immigrazione del ministero.

► CIRCOLARE n. 6/2007 del ministero della Solidarietà sociale. **Dpcm del 9/1/2007 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori extracomunitari formati all'estero nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2007.**

Si comunica che sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 12.3.2007 - serie generale n. 59 - sarà pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9.1.2007, concernente "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007".

Come anticipazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari per l'anno 2007, tale decreto autorizza (articolo 1) l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e (articolo 2) l'ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni).

L'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale riguarda:

- cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- cittadini titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.

L'ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di

origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione disciplinato dall'articolo 34 del Regolamento di attuazione (Dpr 394/1999 come modificato dal Dpr 334/2004), riguarda unicamente le assunzioni per lavoro subordinato non stagionale. Al riguardo, si rimanda a quanto disposto dal decreto del 22.3.2006, recante "Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11.7.2006 serie generale n. 159.

### Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione del Dpcm del 9.1.2007 corrispondono a quelle stabilite nella circolare n. 9/07 diramata in data 7.3.2007 dal ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.

Come da comunicato stampa del ministero dell'Interno in data 8.3.2007, le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate a partire dal 12.3.2007.

Al riguardo, si segnala che per le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari stagionali occorre utilizzare il modello 07-ST AG; mentre per le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari che abbiano completato i corsi di istruzione e formazione all'estero ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione occorre utilizzare il modello B-PS.

La modulistica è disponibile sul sito del ministero dell'Interno [www.interno.it](http://www.interno.it) (voce: sportello immigrazione> modulistica dello sportello unico immigrazione) e sul sito del ministero della Solidarietà sociale [www.solidarietasociale.gov.it](http://www.solidarietasociale.gov.it) (voce: immigrazione> modulistica dello sportello unico immigrazione).

Le associazioni di categoria possono presentare le richieste per conto dei loro iscritti via internet mediante l'accesso alla procedura telematica messo a disposizione dal ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione.

### Lavoratori stagionali extracomunitari

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, delle consultazioni con le associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero, delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2006, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso tra Regioni e Province autonome come da tabella allegata (cfr. Allegato 1).

Le Direzioni regionali del lavoro assegnatarie delle quote provvedono attraverso il Silen ad attribuire le quote alle Direzioni provinciali del lavoro, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata per l'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, di fronte a fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione le Direzioni provinciali del lavoro provvedono a trasmettere richiesta di ulteriori quote alle Direzioni regionali del lavoro. Nel caso in cui fosse possibile una nuova assegnazione oppure una re-distribuzione





Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

territoriale delle quote a livello regionale le Direzioni regionali del lavoro provvedono direttamente all'ulteriore assegnazione di quote in favore delle Direzioni provinciali del lavoro. Nel caso in cui invece non vi fosse una disponibilità di quote a livello regionale, per mettere in condizione le Direzioni provinciali del lavoro di dare comunque riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione le Direzioni regionali del lavoro provvedono a richiedere a questa Direzione generale dell'immigrazione ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale.

### Lavoratori formati all'estero

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari non stagionali che abbiano completato corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione, si comunica che le quote stabilite dal Dpcm del 9.1.2007 non vengono ripartite a livello territoriale, bensì - come già avvenuto nell'anno 2006 con riferimento ai progetti speciali - restano disponibili presso questa Direzione generale dell'immigrazione.

Per le richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, le Direzioni provinciali del lavoro - tramite le Direzioni regionali del lavoro - sottopongono a questa Direzione generale dell'immigrazione l'esigenza di quote per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Una volta effettuati gli opportuni riscontri - sulla base delle comunicazioni relative alla conclusione dei programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine dei lavoratori extracomunitari e sui nominativi dei partecipanti, trasmesse dalle Regioni a questa Direzione generale dell'immigrazione - verranno assegnate alle Direzioni regionali del lavoro le quote da destinare alle Direzioni provinciali del lavoro.

### Allegato 1

Ministero della Solidarietà sociale

Direzione generale dell'immigrazione

#### Ripartizione territoriale delle quote di lavoratori stagionali extracomunitari (\*)

Regioni e Province Autonome	Quote
Valle d'Aosta	200
Piemonte	5.500
Lombardia	2.000
Provincia Autonoma di Trento	3.000
Provincia Autonoma di Bolzano	2.000
Veneto	10.500
Friuli Venezia Giulia	1.000
Liguria	800
Emilia Romagna	14.000
Toscana	4.000
Marche	1.500
Umbria	1.000
Lazio	6.000
Abruzzo	3.500
Molise	500

Campania	8.000
Puglia	6.000
Basilicata	1.000
Calabria	3.000
Sicilia	3.500
Sardegna	1.000
Totale	78.000

\*) Le quote rimanenti (2.000 unità) restano disponibili presso questa Direzione generale dell'immigrazione per essere ripartite successivamente in base ad ulteriori fabbisogni territoriali.

**Istruzioni per la compilazione del modulo per la richiesta di nulla osta all'ingresso di stranieri per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla L. 189/02 e art. 30 del Dpr 394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali che fanno riferimento all'art. 23 del Tu immigrazione** (vedi alle pagine seguenti).

N.B. Nella compilazione dei riquadri contenenti i dati anagrafici, si prega di trascrivere fedelmente, in caratteri latinim i dati riportati sul passaporto o altro documento di identità. La eventuale mancata corrispondenza tra i dati anagrafici riportati nel nulla osta con quelli riportati sul passaporto del cittadino straniero, non consentirà la concessione del successivo visto d'ingresso.

1) La richiesta può essere presentata allo Sportello unico scegliendo, in alternativa, tra quello della:

- provincia di residenza del datore di lavoro;
- provincia della sede legale dell'impresa;
- provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

2) Datore di lavoro: Sezione I - barrare la casella corrispondente a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di società o ente; se persona fisica, indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta eventualmente utilizzata e la sede di esercizio dell'attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale.

Sezione II - riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante della società od ente; in quest'ultimo caso, specificare il codice fiscale del rappresentante legale.

La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.

3) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:

- L per stato libero
- C per coniugato/a
- V per vedovo/a
- D per divorziato/a
- S per separato/a.

4) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:

- M per maschio
- F per femmina.

5) Riportare il codice che figura nell'allegata tabella.

(segue a pag. 8)



**Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 come modificato dalla L. 189/02 e art. 30 DPR 394/99 e successive modifiche ed integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali che fanno riferimento all'art. 23 del T.U. immigrazione.**

**Allo Sportello Unico per l'Immigrazione**  
di \_\_\_\_\_ (1)  
sigla provincia

Codice domanda (riservato all'ufficio)

**Il sottoscritto**

**Allegato Mod. B-PS**  
compilare in stampatello

**DATI DEL DATORE DI LAVORO (2)**

**Sezione I:**

- persona fisica
- società o ente

ditta/denominazione sociale   
C.F.  P.I.  matr. INPS   
 iscr. C.C.I.A.A. di prov.  n.  in data  /  /   
Sede: via  n.   
Comune  CAP  Prov.

**Sezione II:**

cognome  nome   
stato civile  (3) sesso  (4) nato/a il  /  /  Stato di nascita   
cod. Stato  (5) luogo di nascita  prov.   
cod. fiscale del rappresentante legale  residente in   
 prov  via   
 n° civ  CAP   
 cittadinanza italiana (6), tipo di documento di identità (7)   
N°  data rilascio  /  /  rilasciato da   
 data scadenza  /  /   
 altra cittadinanza (specificare):   
titolare di: carta sogg.  permesso sogg.  N.  data rilascio  /  /   
data scadenza  /  /   
per motivi di  e titolare di passaporto  altro documento   
specificare (8)  N.  ril. da   
 data ril.  /  /  data scad.  /  /

**Consapevole delle sanzioni penali specificamente previste sia nei confronti di chiunque presenti una falsa dichiarazione al fine di eludere le disposizioni in materia di Immigrazione, sia in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, in tutto o in parte, nonché di formazione o uso di atti falsi,**

**PRESENTA**

Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato

- nominativa (9)
- numerica (9)

per l'assunzione di un lavoratore straniero di nazionalità  (10) inserito nella rispettiva lista approvata dal Ministero della Solidarietà Sociale in data  /  /  (10);

ovvero,

per l'assunzione del seguente lavoratore straniero:



Sindacale

**DATI DEL LAVORATORE (11)**

cod. fisc. (se già in possesso del lavoratore)

cognome

nome  stato civile  (3) sesso  (4)

nato/a il / /  (12) Stato di nascita  cod. Stato  (5)

luogo di nascita

cittadinanza  residente in (Stato estero)  cod. Stato  (5)

località

Titolare di  passaporto  altro documento specificare (8)  (13)

rilasciato da  N.

data rilascio / /  data scadenza / /

**FORMULA LA SEGUENTE  
PROPOSTA DI CONTRATTO DI SOGGIORNO**  
per lavoro subordinato  
(Art. 5 bis del D.lvo n.286/98 e successive modifiche)

**CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO**

- contratto di categoria applicato cod.  denominazione  (14)
- livello/cat.di inquadramento
- mansioni svolte dal lavoratore  (15)

TEMPO INDETERMINATO  DETERMINATO MESI

Se il rapporto è a tempo determinato: indicare ai sensi del dlgs n. 368/01 le ragioni di carattere

tecnico  produttivo  organizzativo  sostitutivo (16)

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE (non inferiore a 20 h.):  (17)

luogo di lavoro: Comune  (18) c.a.p.

via  n.

Retribuzione mensile lorda (in misura non inferiore a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria)

di € ,

Importo in lettere

**SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA (19)**

Comune

Indirizzo  N.  CAP

Condizione alloggiativa (20):

a titolo gratuito

in locazione al canone mensile di € ,  a carico del datore di lavoro SI  NO

Decurtazione dello stipendio SI  NO  per importo di € ,  (21)







Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

Recapiti del dichiarante:

Comune

prov  via

n° civico (numero/lettera)  C.A.P.

tel.

fax

e-mail

(segue da pag. 4)

6) Cittadinanza: barrare la casella riferita alla cittadinanza italiana oppure quella riferita ad altra cittadinanza e compilare il relativo spazio.

7) Il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello unico, ai fini del rilascio del nulla osta e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.

8) I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un quartier generale della Nato al personale militare di una forza della Nato
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'"Accordo europeo sull'abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957)

9) Barrare la casella a seconda che si tratti di richiesta nominativa ovvero numerica, tenendo conto che la richiesta numerica può essere presentata soltanto in presenza delle apposite liste formate in applicazione dell'art. 32 del Dpr 394/99 e successive modifiche ed integrazioni ed approvate dal ministero della Solidarietà Sociale. Le liste, distinte per Paese d'origine, saranno rese note attraverso le Direzioni provinciali del lavoro e mediante la loro pubblicazione nel sito internet [www.solidarietasociale.gov.it](http://www.solidarietasociale.gov.it).

10) Specificare negli spazi corrispondenti la lista con riferimento alla quale viene presentata la richiesta numerica e la data di approvazione della stessa lista.

11) Riquadro da non compilare nel caso di richiesta numerica.

12) L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni

compiuti, ai sensi dell'art. 3 della legge 17.10.1967, n. 977 modificata dall'art. 5 del Dlgs 4.8.99 n. 345. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell'obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell'abrogazione della legge n. 9/99 operata dall'art. 7 della legge n. 53/2003. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente la patria potestà all'espatrio del minore.

13) Il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero al competente Sportello unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall'ingresso.

14) Indicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato e il corrispondente codice, avvalendosi dell'apposita tabella consultabile anche nel sito internet [www.solidarietasociale.gov.it](http://www.solidarietasociale.gov.it)

15) Indicare il livello e la categoria di inquadramento, secondo il contratto di lavoro applicato e le mansioni cui sarà adibito il lavoratore, individuate tra quelle contenute nell'elenco corrispondente al livello e categoria di inquadramento contrattuale.

16) Si applica in tutti i casi nei quali l'assunzione è diretta a sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (come, ad esempio, nell'ipotesi di maternità, servizio militare, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, carica eletti va, etc.).

17) Se tempo pieno, apporre la sigla TP, altrimenti specificare il numero delle ore.

18) L'indicazione della località d'impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell'individuazione dello Sportello unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell'ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l'attività prevalente.

19) Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria.

Il lavoratore, al momento della presentazione presso lo



Sindacale

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Leggi decreti circolari**

SINDACALE

Sportello unico dopo l'ingresso in Italia, consegnerà la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla Asl competenti per territorio) nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio. All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere presentata un'autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore rientrante nei parametri relativi all'idoneità alloggiativa.

20) Indicare le modalità alloggiative specificando se l'abitazione è in uso a titolo gratuito o in locazione.

21) Il datore di lavoro ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.

22) Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni dall'evento, allo Sportello unico - pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, co. 7 del Tu come modificato dalla legge 189/02 - la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

23) Indicare l'organico in forza nell'unità operativa ove si svolgerà l'attività lavorativa.

24) Indicare i dati risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata.

25) Il datore di lavoro deve indicare se intende o no avvalersi dello Sportello unico per l'invio del nulla osta al competente Consolato italiano nel Paese di residenza del lavoratore.

26) Si intende per consolato o ambasciata la rappresentanza consolare o diplomatica competente in relazione alla residenza del lavoratore.

27) Apporre marca da bollo da € 14,62 ovvero riportare estremi del versamento di € 14,62 presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari della riscossione mediante il modello F23, inserendo il codice tributo: 455T e descrizione: Assunzione lavoratore straniero per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

28) Al momento della convocazione del datore di lavoro presso lo Sportello unico per il rilascio del nulla osta, dovrà essere presentata una marca da bollo da € 14,62 ovvero ricevuta del versamento di € 14,62 effettuato presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari della riscossione mediante il modello F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

*Riportare sul fronte della busta di trasmissione dell'istanza la lettera che contraddistingue il modulo, indicata in alto a destra nella prima pagina.*

## **CONTRATTI DI LAVORO**

### **Sottoscritto l'accordo ponte per i dirigenti di prima nomina**

Il 19 febbraio u.s. tra Confcommercio e Manageritalia si è

concluso un accordo che, nelle more del rinnovo del Ccnl, ne regola alcuni rilevanti aspetti. L'art. 1 dell'accordo in oggetto, consente, in attesa del rinnovo del Ccnl Dirigenti e comunque non oltre il 31 luglio 2007, la proroga delle agevolazioni contributive dovute ai fondi contrattuali per i dirigenti di prima nomina/assunzione. Si ricorda ancora che tali riduzioni sono connesse all'assunzione/nomina di dirigenti con un'età anagrafica fino a 39 anni compiuti assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1° giugno 2004 oppure con un'età anagrafica fino a 48 anni compiuti e con un'anzianità nella qualifica di quadro di almeno 5 anni nella stessa azienda. L'art. 2 dell'accordo modifica l'art. 25 del vigente Ccnl dirigenti, individuando un percorso concordato tra le Parti che, rispetto anche alla peculiare natura del Fondo Mario Negri, ha introdotto la possibilità di conferire il Tfr maturato a partire dal 1.1.07 al fondo di previdenza complementare contrattuale.

► ACCORDO PONTE tra Confcommercio e Manageritalia

In previsione del rinnovo del Ccnl 27 Maggio 2004 per i dirigenti del terziario, scaduto il 31 Dicembre 2006, si è stipulato il presente accordo che avrà validità fino all'awenuto rinnovo del Ccnl 27 Maggio 2004.

#### **Articolo 1**

*Dirigenti di prima nomina (Dpn)*

A seguito dell'esito favorevole avuto dalla sperimentazione delle agevolazioni contributive per le aziende in caso di assunzione e/o nomina dei Dpn, le parti concordano di prorogare tale istituto sino al rinnovo del suddetto Ccnl e comunque, nell'eventualità di un mancato rinnovo, non oltre il 31 luglio 2007.

#### **Articolo 2**

*Previdenza complementare Fondo "Mario Negri"*

A seguito dell'emanazione delle norme contenute nella Finanziaria 2007, relative al conferimento del Tfr a fondi di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'art. 25 del Tu 27 maggio 2004 è integrato nella seguente maniera:

- al comma 1, dopo le parole "... trattamento di previdenza" aggiungere la parola "complementare";

- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1 bis. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente Ccnl e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

1 ter. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospen-



Sindacale

sione o cessazione del rapporto di lavoro.”

- dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.”

- al comma 8, dopo le parole “... commi precedenti” aggiungere le parole “ed il Tfr conferito”.

## IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Modifiche all'Irpef Circolare Agenzia delle Entrate (Nota Confcommercio)

Confcommercio ha commentato la circolare dell'Agenzia delle Entrate con la quale sono state fornite alcune precisazioni e delucidazioni sulle modifiche, introdotte dalla legge Finanziaria 2007 all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

► **NOTA Confcommercio Prot. n. 00696 del 21 marzo 2007. Modifiche all'Irpef - Circolare Agenzia delle Entrate del 16/3/2007, n. 15**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007, alcune precisazioni e delucidazioni sulle modifiche, introdotte dalla legge Finanziaria 2007 (si veda la comunicazione del direttore generale n. 46430 del 19.12.2006), alla imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare:

#### Determinazione dell'imposta

A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'imposta lorda deve essere determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni	Aliquota
fino a 15.000	23%
oltre 15.000 fino a 28.000	27%
oltre 28.000 fino a 55.000	38%
oltre 55.000 fino a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

L'imposta netta è poi determinata sottraendo dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare:

- le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del Tuir e in altre disposizioni di legge;

- l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165 del Tuir (crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero), con l'avvertenza che, se l'ammontare dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminu-

zione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

#### Pensionati con redditi da pensione non superiori a 7.500 euro

La legge Finanziaria per il 2007 ha previsto una nuova ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta. Essa compete ai soggetti con reddito complessivo composto esclusivamente da:

- redditi di pensione (goduti per l'intero anno) non superiori a 7.500 euro;

- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;

- reddito di fabbricati derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Il limite di pensione di 7.500 euro deve essere riferito all'intero anno. Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all'anno, l'esonero spetta solo se il reddito, rapportato all'intera annualità risulta uguale o inferiore al predetto limite.

#### Detrazioni per familiari a carico

A decorrere dal 1° gennaio 2007, le deduzioni per carichi familiari vengono sostituite da detrazioni per carichi familiari. Rispetto al vecchio art. 12, vengono confermati i seguenti principi:

- un soggetto può essere considerato a carico fiscalmente se possiede un reddito complessivo non superiore a 2840,51 € al lordo degli oneri deducibili;

- le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

#### Detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

Il nuovo art. 12, al comma 1, lett. a) prevede le seguenti detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 800 €, diminuiti del prodotto tra 110 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 €.

Se il rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 € è pari a 1, la detrazione è di 690 €; se è pari a 0, la detrazione non compete; negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre decimali;

- 90 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 40.000 €.

La detrazione in esame è aumentata di un importo (da assumere per l'intero ammontare senza rapportarlo al periodo in cui il coniuge è stato a carico) pari a:

- 10 € se il reddito complessivo è superiore a 29.000 € ma non a 29.200 €;

- 20 € se il reddito complessivo è superiore a 29.200 € ma non a 34.700 €;

- 30 € se il reddito complessivo è superiore a 34.700 € ma non a 35.000 €;

- 20 € se il reddito complessivo è superiore a 35.000 € ma non a 35.100 €;

- 10 € se il reddito complessivo è superiore a 35.100 € ma non a 35.200 €;

- 690 € se il reddito complessivo è superiore a 40.000 €, ma



Sindacale

non ad 80.000 €.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 € diminuito del reddito complessivo e 40.000 €. Se detto rapporto è pari a 0, la detrazione non compete.

#### **Detrazioni per figli a carico**

Il nuovo art. 12, al comma 1, lett. c) prevede le seguenti detrazioni per figli a carico:

- 800 € per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 € per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e di un importo di 220 € per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo (detta maggiorazione si applica per l'intero anno, indipendentemente dalla data di nascita).

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato del detto rapporto si assume nelle prime quattro cifre. In caso di più figli, l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo - detta maggiorazione si applica per l'intero anno, indipendentemente dalla data di nascita (ad esempio, nel caso di due figli, l'importo di 95.000 € diventa 110.000 € per entrambi; nel caso di tre figli, l'importo di 95.000 € diventa 125.000 € per tutti e tre).

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. L'accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. L'accordo può essere finalizzato ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

La rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è suc-

cessivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico.

#### **Detrazione per ogni altra persona che conviva con il contribuente**

In base alla lettera d) del comma 1 dell'art. 12, spetta una detrazione pari a 750 €, da ripartire in parti uguali tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per l'individuazione dei soggetti interessati il riferimento è quello, consueto, all'art. 433 c.c.).

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €. Se tale rapporto è pari a 0, minore di 0, o pari a 1, la detrazione non compete; negli altri casi il risultato del detto rapporto si assume nelle prime quattro cifre.

#### **Altre detrazioni**

Viene sostituito l'art. 13 del Tuir, al fine di introdurre specifiche detrazioni dall'imposta lorda di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell'ammontare del reddito complessivo.

#### **Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati**

In base al nuovo art. 13 Tuir, comma 1, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni) e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e 1), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno (i giorni per i quali spetta la detrazione sono quelli che hanno dato diritto alla retribuzione), pari a:

- 1.840 € se il reddito complessivo non supera 8.000 €. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €. Le detrazioni pari a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato non devono essere rapportate al periodo di lavoro, non sono cumulabili tra loro.

- 1.338 €, aumentata del prodotto tra 502 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 € ma non a 15.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali);

- 1.338 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime quattro cifre decimali).

Tale detrazione è aumentata di un importo (da assumere per l'intero ammontare senza rapportarlo al periodo di lavoro





Sindacale

nell'anno) pari a:

- 10 € se il reddito complessivo è superiore a 23.000 € ma non a 24.000 €;
- 20 € se il reddito complessivo è superiore a 24.000 € ma non a 25.000 €;
- 30 € se il reddito complessivo è superiore a 25.000 € ma non a 26.000 €;
- 40 € se il reddito complessivo è superiore a 26.000 € ma non a 27.700 €;
- 25 € se il reddito complessivo è superiore a 27.700 € ma non a 28.000 €.

#### **Detrazione per redditi di pensione**

In base al nuovo art. 13 Tuir, comma 2, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 dell'art. 13, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- 1.725 € se il reddito complessivo non supera 7.500 €. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € (importo da non raggugliare al periodo di spettanza dell'anno);
- 1.255 €, aumentata del prodotto tra 470 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 € ma non a 15.000 €;
- 1.255 € se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

In base al nuovo art. 13, comma 3, se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui all'art. 13, comma 2, pari a:

- 1.783 € se il reddito complessivo non supera 7.750 €. L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 713 €;
- 1.297 € aumentata del prodotto tra 486 € ed il rapporto tra 15.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 € ma non a 15.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime quattro cifre decimali);
- 1.297 €, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime quattro cifre decimali).

#### **Detrazione per altri redditi**

In base al nuovo art. 13, comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) spetta una detrazione dall'imposta lorda, non

cumulabile con quelle prima descritte né da raggugliare al periodo di svolgimento dell'attività, pari a:

- 1.104 € se il reddito complessivo non supera 4.800 €;
- 1.104 € se il reddito complessivo è superiore a 4.800 € ma non a 55.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 € (se il risultato del rapporto è maggiore di zero, si assumono le prime 4 cifre decimali).

#### **Detrazioni per assistenza personale nei casi di non autosufficienza**

Può essere detratto il 19% delle spese per addetti a persone non autosufficienti, da calcolare su un importo non superiore a 2.100 €, sempreché il reddito complessivo non superi 40.000 €.

#### **Soggetti non residenti e detrazioni per carichi di famiglia**

Si ricorda che l'art. 36, comma 22, del Dl n. 223, modificando l'art. 3 del Tuir ha stabilito che le deduzioni per carichi di famiglia, ai fini Irpef, non rilevano per i soggetti non residenti. La legge Finanziaria per il 2007 ha previsto una deroga alla disposizione prima detta, per gli anni 2007, 2008 e 2009.

In particolare, viene stabilito che ai soggetti non residenti spettano le detrazioni per carichi di famiglia, sempreché gli stessi dimostrino, con idonea documentazione (individuata con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria), di non godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi familiari e che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 €.

Per i cittadini extracomunitari, la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille (annotazione che sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata), per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extra-comunitari, è invece sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

#### **Addizionali comunali Irpef**

##### **Aumento dell'aliquota**

In base al nuovo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

n. 360 del 1998, come modificato dalla legge finanziaria per il 2007, i comuni possono disporre, con regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale, nella misura massima dello 0,8% (anziché dello 0,5%). L'aumento dell'aliquota può essere disposto da tutti i comuni, compresi quelli che si sono avvalsi in precedenza della facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale stessa. Le relative delibere comunali sono efficaci dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

### Data del domicilio fiscale

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'imposta è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (mentre, fino al 2006, il Comune competente a ricevere i versamenti andava individuato in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'addizionale).

L'Agenzia evidenzia che la disposizione, pertanto, introduce una differenziazione rispetto alla corrispondente disciplina prevista per l'addizionale regionale dove, invece, resta rilevante il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre.

### Introduzione del versamento in acconto

Il nuovo articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998, come modificato dal comma 144, lettera c) della legge finanziaria per il 2007, stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto è stabilita nel 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno (in caso contrario, la misura dell'aliquota da applicare sarà quella vigente nell'anno precedente). L'Agenzia chiarisce che, anche con riferimento all'acconto dell'addizionale comunale Irpef, è possibile effettuare il versamento di un acconto inferiore a quello determinato secondo il metodo storico ordinariamente previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non sarà tenuto al versamento dell'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno precedente.

L'acconto può essere versato in una sola rata, entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (16 giugno ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) oppure ratealmente ed in tal caso, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura prevista.

Il versamento dell'acconto deve, inoltre, essere effettuato direttamente a saldo qualora l'acconto risulti inferiore a 12 euro, sempreché il saldo sia superiore a 12 euro.

### Adempimenti del sostituto d'imposta in materia di addizionali

I sostituti d'imposta, nel 2007, devono calcolare l'addizionale comunale dovuta per il 2006 nonché l'acconto per il 2007.

In particolare, l'Agenzia chiarisce che i sostituti d'imposta devono determinare il saldo per il 2006 al momento delle operazioni di conguaglio, utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, mentre, l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 deve essere determinato dai sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007.

L'importo dell'acconto deve essere trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Per i soggetti assunti nel corso dell'anno, cui l'acconto si riferisce, il sostituto d'imposta non deve calcolare alcun acconto.

Il sostituto, anche in sede di acconto, deve tenere conto delle esenzioni deliberate dai comuni solo se il percipiente dichiara di essere nelle condizioni previste per fruirne.

I sostituti d'imposta devono indicare nel Cud, gli importi delle addizionali che hanno già trattenuto (acconto dell'anno cui si riferisce la certificazione) e quelli che dovranno trattenere (saldo dell'anno cui si riferisce la certificazione e acconto dell'anno successivo).

### Clausola di salvaguardia

In base al comma 9 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, viene fatta salva la possibilità di applicare le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, ai fini della determinazione Irpef dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, se più favorevoli.

La clausola di salvaguardia si applica alle seguenti indennità e somme:

- trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
- indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del pubblico impiego, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 50, del Tuir, concernenti, rispettivamente, i soci di cooperative, i sacerdoti, i titolari di cariche elettive;
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità e somme corrisposte a titolo di:
  - preavviso;
  - capitalizzazione di pensioni;
  - patto di non concorrenza;
  - provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  - incentivo all'esodo.

Nel caso in cui le somme siano erogate da un sostituto d'imposta, l'Agenzia ritiene che la verifica di quale sia il trattamento più favorevole debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta il quale, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzerà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

### Tfr e fondi pensione I chiarimenti della Covip in tema di devoluzione del Tfr

La Covip ha emanato una direttiva recante chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale in ordine alle procedure di espressione della volontà del lavoratore sulla destinazione del Tfr maturando e alla disciplina della forma pensionistica residuale presso l'Inps (FondInps). Le principali indicazioni riguardano la conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione del decreto, la decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del Tfr, la cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso, il conferimento del Tfr da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di Tfr e la revoca della scelta di mantenere il Tfr.

► **DELIBERAZIONE** della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 21 marzo 2007. **Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Con decreto in data 30 gennaio 2007 adottato dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Covip, è stata data attuazione alla disposizione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando e alla disciplina della forma pensionistica residuale presso l'Inps (FondInps).

In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti al predetto decreto (di seguito, per brevità, "decreto"), acquisito il conforme avviso del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni.

#### **1. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà circa la destinazione del Tfr maturando e opzioni a disposizione dei lavoratori che abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro**

Sono chiamati ad esprimere la propria volontà circa la destinazione del Tfr maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 dicembre 2006 non abbiano già effettuato la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto.

L'articolo 1, comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione del modulo Tfr2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, i lavoratori dipendenti che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio Tfr ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

La scelta a suo tempo effettuata da tali lavoratori circa la destinazione del Tfr a previdenza complementare rimane dunque efficace anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione, tuttavia, il lavoratore interessato dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, ovviamente tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione della scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del Tfr sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero Tfr, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

L'effettuazione della scelta in parola non presuppone peraltro l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro - che sarà tenuto alla conservazione del relativo documento - ferma restando la previa iscrizione alla forma pensionistica complementare prescelta attraverso gli appositi moduli di adesione.

Laddove entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna scelta, il Tfr sarà conferito secondo i meccanismi taciti previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), nn.1 e 2 del predetto decreto legislativo e, nel caso di impossibilità di individuare tale forma, al fondo residuale istituito presso l'Inps (FondInps).

#### **2. Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare**

Rispetto alle indicazioni di cui sopra, che si riferiscono all'ipotesi di lavoratori che abbiano già compiuto la scelta di destinare il Tfr a previdenza complementare e che abbiano mantenuto in essere la relativa posizione previdenziale, va diversamente valutata la situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del Tfr, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

In tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto, determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale, comporta la possibilità per il lavoratore di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del Tfr ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione sarà chiamato ad operare la scelta di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto, attraverso la compilazione del modulo Tfr2 allegato al decreto medesimo.

### 3. Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione del decreto

L'articolo 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il Tfr, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta purché tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo Tfr1 o Tfr2 allegati al decreto.

Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale sia la decorrenza degli effetti della conferma della scelta già compiuta, ferma restando la necessità che, in ogni caso - quindi anche nell'ipotesi in cui la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore sia nel senso del mantenimento del Tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile - il lavoratore confermi la scelta effettuata attraverso gli appositi moduli (in tal senso appare inequivoca la disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto).

### 4. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del Tfr

Tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli allegati, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare può essere così sintetizzata:

- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo Tfr1) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della Covip degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;
- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo Tfr2) e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del Tfr non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).

### 5. Sospensione dell'attività lavorativa e decorrenza del semestre per il conferimento tacito

Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attività lavorativa del dipendente comporti anche la sospensione del computo del semestre ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, si precisa che la decorrenza del semestre è sospesa solo nei casi in cui all'interruzione dell'attività lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell'ac-

cantonamento delle quote di Tfr, avendo riguardo alla norma di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di sospensione facoltativa per maternità, il decorso del semestre non viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale periodo, è comunque tenuto all'accantonamento delle quote di Tfr. Invece, nel caso di lavoratore che usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del Tfr.

### 6. Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso

Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del Tfr, debba decorrere integralmente il periodo di sei mesi.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà circa la destinazione del Tfr, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non può considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avrà diritto alla liquidazione del Tfr maturato.

Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio Tfr, non può ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso, ed il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del Tfr maturato.

### 7. Conferimento del Tfr da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di Tfr.

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di Tfr (essendo il versamento limitato ai soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si evidenzia che, stante la previsione dell'articolo 8, comma 7, lett. c) numero 1) del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta è limitata al mantenimento del Tfr secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile o all'integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano già aderito.

Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie, si evidenzia che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le sezioni 3 o 4 del modulo Tfr1, fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del Tfr secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile) e la terza (conferimento integrale del Tfr maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso necessariamente indicare, nell'apposito spazio, la forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito.

### 8. Revoca della scelta di mantenere il Tfr sotto la disciplina dell'articolo 2120 del Codice civile.

Il decreto legislativo n. 252/2005, all'articolo 8, comma 7, lettera a), dopo aver previsto che il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (o, per chi risulta già assunto alla





Sindacale

data del 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007), può, con modalità esplicite (compilazione dei moduli Tfr1 e Tfr2), mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, precisa che "tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta".

Al riguardo, occorre specificare che la successiva determinazione del lavoratore di destinare il proprio Tfr maturando a previdenza complementare può essere effettuata dal lavoratore in qualsiasi momento e può essere manifestata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare un apposito modulo a tal fine predisposto, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione.

### **9. Portabilità della posizione individuale costituita presso Fondlnps**

L'articolo 8 del decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 252/2005, che la posizione individuale costituita presso Fondlnps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Atteso che il decreto legislativo n. 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del Tfr a Fondlnps, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a Fondlnps. In tal caso, il montante già conferito a Fondlnps resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell'anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta.

## **Le linee guida del Garante della privacy per posta elettronica e internet**

Il Garante vieta la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Queste sono le principali indicazioni che il Garante privacy fornisce in tema di posta elettronica ed internet.

► **DELIBERAZIONE** del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 1° marzo 2007. **Linee guida per posta elettronica e internet**

### **1. Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro**

#### *1.1. Premessa*

Dall'esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l'esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet.

Occorre muovere da alcune premesse:

- a) compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità e il corretto impiego di tali mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa, tenendo conto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali;
- b) spetta ad essi adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice);
- c) emerge l'esigenza di tutelare i lavoratori interessati anche perché l'utilizzazione dei predetti mezzi, già ampiamente diffusi nel contesto lavorativo, è destinata ad un rapido incremento in numerose attività svolte anche fuori della sede lavorativa;
- d) l'utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può infatti formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di traffico e-mail e l'archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza;
- e) le informazioni così trattate contengono dati personali anche sensibili riguardanti lavoratori o terzi, identificati o identificabili. (1)

#### *1.2. Tutela del lavoratore*

Le informazioni di carattere personale trattate possono riguardare, oltre all'attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata di lavoratori e di terzi. La linea di confine tra questi ambiti, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, può essere tracciata a volte solo con difficoltà. (2)

Il luogo di lavoro è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82), riguardo al diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato). (3)

Non a caso, nell'organizzare l'attività lavorativa e gli strumenti utilizzati, diversi datori di lavoro hanno prefigurato modalità d'uso che, tenendo conto del crescente lavoro in rete



Sindacale

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Leggi decreti circolari**

SINDACALE

e di nuove tariffe di traffico forfettarie, assegnano aree di lavoro riservate per appunti strettamente personali, ovvero consentono usi moderati di strumenti per finalità private.

### **2. Codice in materia di protezione dei dati e discipline di settore**

#### *2.1. Principi generali*

Nell'impartire le seguenti prescrizioni il Garante tiene conto del diritto alla protezione dei dati personali, della necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2 del Codice). Le prescrizioni potranno essere aggiornate alla luce dell'esperienza e dell'innovazione tecnologica.

#### *2.2. Discipline di settore*

Alcune disposizioni di settore, fatte salve dal Codice, prevedono specifici divieti o limiti, come quelli posti dallo Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza (artt. 113, 114 e 184, comma 3, del Codice; artt. 4 e 8 l. 20 maggio 1970, n. 300). La disciplina di protezione dei dati va coordinata con regole di settore riguardanti il rapporto di lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie, nelle quali è fatta salva o richiamata espressamente (art. 47, comma 3, lett. b) Codice dell'amministrazione digitale). (4)

#### *2.3. Principi del Codice*

I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi nell'osservanza di alcuni cogenti principi:

- a) il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3 del Codice; par. 5.2);
- b) il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice). Le tecnologie dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le potenziali applicazioni di regola non adeguatamente conosciute dagli interessati (v. par. 3);
- c) i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice: par. 4 e 5), osservando il principio di pertinenza e non eccedenza (par. 6). Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti (par. 8) ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza" (Parere n. 8/2001, cit., punti 5 e 12).

### **3. Controlli e correttezza nel trattamento**

#### *3.1. Disciplina interna*

In base al richiamato principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, come prevede anche la disciplina di settore (art. 4, secondo comma, Statuto dei lavoratori; allegato VII, par. 3 Dlgs n.

626/1994 e successive integrazioni e modificazioni in materia di "uso di attrezzature munite di videoterminali", il quale esclude la possibilità del controllo informatico "all'insaputa dei lavoratori"). (5)

Grava quindi sul datore di lavoro l'onere di indicare in ogni caso, chiaramente e in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli. Ciò, tenendo conto della pertinente disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.

Per la predetta indicazione il datore ha a disposizione vari mezzi, a seconda del genere e della complessità delle attività svolte, e informando il personale con modalità diverse anche a seconda delle dimensioni della struttura, tenendo conto, ad esempio, di piccole realtà dove vi è una continua condivisione interpersonale di risorse informative.

#### *3.2. Linee guida*

In questo quadro, può risultare opportuno adottare un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc.) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.

A seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato:

- se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla "navigazione" in Internet (ad es., il download di software o di file musicali), oppure alla tenuta di file nella rete interna;
- in quale misura è consentito utilizzare anche per ragioni personali servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro o caselle oppure ricorrendo a sistemi di webmail, indicandone le modalità e l'arco temporale di utilizzo (ad es., fuori dall'orario di lavoro o durante le pause, o consentendone un uso moderato anche nel tempo di lavoro);
- quali informazioni sono memorizzate temporaneamente (ad es., le componenti di file di log eventualmente registrati) e chi (anche all'esterno) vi può accedere legittimamente;
- se e quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo, in forma centralizzata o meno (anche per effetto di copie di back up, della gestione tecnica della rete o di file di log);
- se, e in quale misura, il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni legittime - specifiche e non generiche - per cui verrebbero effettuati (anche per verifiche sulla funzionalità e sicurezza del sistema) e le relative modalità (precisando se, in caso di abusi singoli o reiterati, vengono inoltrati preventivi avvisi collettivi o individuali ed effettuati controlli nominativi o su singoli dispositivi e postazioni);
- quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constatati che la posta elettronica e la rete Internet sono utilizzate indebitamente;
- le soluzioni prefigurate per garantire, con la cooperazione del lavoratore, la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso (specie se programmata), con



Sindacale

particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevuti;

- e sono utilizzabili modalità di uso personale di mezzi con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato;
- quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale cui siano tenute specifiche figure professionali;
- le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi (art. 34 del Codice, nonché Allegato B), in particolare regole 4, 9, 10).

### 3.3. Informativa (art. 13 del Codice)

All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2.

Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.

Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970); possono anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti.

### 4. Apparecchiature preordinate al controllo a distanza

Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.).

Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.

Il trattamento dei dati che ne consegue è illecito, a prescindere dall'illiceità dell'installazione stessa. Ciò anche quando i singoli lavoratori ne siano consapevoli. (6)

In particolare non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire - a volte anche minuziosamente - l'attività di lavoratori. È il caso, ad esempio:

- della lettura e della registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;
- della riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;
- della lettura e della registrazione dei caratteri inseriti trami-

te la tastiera o analogo dispositivo;

• dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto e altre condotte personali poste in essere nel luogo di lavoro. (7) A parte eventuali responsabilità civili e penali, i dati trattati illecitamente non sono utilizzabili (art. 11, comma 2, del Codice). (8)

### 5. Programmi che consentono controlli "indiretti"

5.1. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzative (ad es., per rilevare anomalie o per manutenzioni) o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. (9) Ciò, anche in presenza di attività di controllo discontinue. (10)

Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito. Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati (11), nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori. (12)

### 5.2. Principio di necessità

In applicazione del menzionato principio di necessità il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri (da preferire rispetto all'adozione di misure "repressive") e, comunque, a "minimizzare" l'uso di dati riferibili ai lavoratori (artt. 3, 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5, del Codice; aut. gen. al trattamento dei dati sensibili n. 1/2005, punto 4).

Dal punto di vista organizzativo è quindi opportuno che:

- si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori (prima dell'installazione di apparecchiature suscettibili di consentire il controllo a distanza e dell'eventuale trattamento);
- si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a Internet; (13)

• si determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un loro impiego abusivo.

Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche volte a minimizzare l'uso di dati identificativi (c.d. privacy enhancing technologies-Pets). Le misure possono essere differenziate a seconda della tecnologia impiegata (ad es., posta elettronica o navigazione in Internet).

a) Internet: la navigazione web

Il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della "navigazione" in Internet (consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa quali la visione di siti non pertinenti, l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività), deve adottare opportune misure che possono, così, prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonei a rivelare convinzioni religiose,



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (art. 8 l. n. 300/1970; artt. 26 e 113 del Codice; Prov. 2 febbraio 2006, cit.).

In particolare, il datore di lavoro può adottare una o più delle seguenti misure opportune, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione produttiva e dei diversi profili professionali:

- individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevenivano determinate operazioni -reputate inconferenti con l'attività lavorativa - quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
- trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
- eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

### b) Posta elettronica

Il contenuto dei messaggi di posta elettronica -come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati- riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell'amministrazione digitale). (14)

Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego della posta elettronica nel contesto lavorativo e in ragione della veste esteriore attribuita all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta elettronica operando quale espressione dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale pur operando in una struttura lavorativa.

La mancata esplicitazione di una policy al riguardo può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione.

Tali incertezze si riverberano sulla qualificazione, in termini di liceità, del comportamento del datore di lavoro che intenda apprendere il contenuto di messaggi inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati da quest'ultimo (posta "in uscita").

È quindi particolarmente opportuno che si adottino accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sull'eventuale segretezza della corrispondenza.

In questo quadro è opportuno che:

- il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad esempio, info@ente.it, ufficioreclami@società.com, urp@ente.it, etc.), eventualmente affiancandoli a quelli individuali (ad esempio, m.rossi@ente.it, rossi@società.com, mario.rossi@società.it);
- il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad uso privato del lavoratore; (15)
- il datore di lavoro metta a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema, di agevole utilizzo, che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze (ad es., per ferie o attività di lavoro fuori sede), messaggi di risposta contenenti le "coordinate" (anche elettroniche o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura. È parimenti opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di tali modalità, prevenendo così l'apertura della posta elettronica. (16) In caso di eventuali assenze non programmate (ad es., per malattia), qualora il lavoratore non possa attivare la procedura descritta (anche avvalendosi di servizi webmail), il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite temporale, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale appositamente incaricato (ad es., l'amministratore di sistema oppure, se presente, un incaricato aziendale per la protezione dei dati), l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati;
- in previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. A cura del titolare del trattamento, di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;
- i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale.

### 6. Pertinenza e non eccedenza

#### 6.1. Graduazione dei controlli

Nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.

L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.

Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali.





Sindacale

Deve essere per quanto possibile preferito un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.

Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo ad un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi scrupolosamente a compiti assegnati e istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto a dipendenti afferenti all'area o settore in cui è stata rilevata l'anomalia. In assenza di successive anomalie non è di regola giustificato effettuare controlli su base individuale. Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

#### 6.2. Conservazione

I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovraregistrazione come, ad esempio, la cd. rotazione dei log file) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.

In assenza di particolari esigenze tecniche o di sicurezza, la conservazione temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici deve essere giustificata da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungerla (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può aver luogo solo in relazione: ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari; all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria; all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1/2005 e 5/2005 adottate dal Garante) deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.

#### 7. Presupposti di liceità del trattamento: bilanciamento di interessi

##### 7.1. Datori di lavoro privati

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, se ricorrono i presupposti sopra indicati (v., in particolare, art. 4, secondo comma, dello Statuto), possono effettuare legittimamente il trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili. Ciò, può avvenire:

- a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f) del Codice);
- b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;
- c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente provvedimento che individua un legittimo interesse al trattamento in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice).

Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che lo Statuto prevede per il controllo "indiretto" a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con

le rappresentanze sindacali (o, in difetto, l'autorizzazione di un organo periferico dell'amministrazione del lavoro).

L'eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli interessati o, senza il consenso, nei casi previsti dal Codice (in particolare, esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o incolumità fisica; specifici obblighi di legge anche in caso di indagini giudiziarie: art. 26).

##### 7.2. Datori di lavoro pubblici

Per quanto riguarda i soggetti pubblici restano fermi i differenti presupposti previsti dal Codice a seconda della natura dei dati, sensibili o meno (artt. 18-22 e 112).

In tutti i casi predetti resta impregiudicata la facoltà del lavoratore di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

#### 8. Individuazione dei soggetti preposti

Il datore di lavoro può ritenere utile la designazione (facoltativa), specie in strutture articolate, di uno o più responsabili del trattamento cui impartire precise istruzioni sul tipo di controlli ammessi e sulle relative modalità (art. 29 del Codice).

Nel caso di eventuali interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a dipendenti.

Resta fermo l'obbligo dei soggetti preposti al connesso trattamento dei dati (in particolare, gli incaricati della manutenzione) di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza, anche di propria iniziativa.

Resta parimenti ferma la necessità che, nell'individuare regole di condotta dei soggetti che operano quali amministratori di sistema o figure analoghe cui siano rimesse operazioni connesse al regolare funzionamento dei sistemi, sia svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6; Parere n. 8/2001 cit., punto 9).

Tutto ciò premesso il Garante

1) prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di adottare la misura necessaria a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, riguardante l'onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori (punto 3.1.), indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati controlli;

2) indica inoltre, ai medesimi datori di lavoro, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:

- a) l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno (punto 3.2.);
- b) l'adozione di misure di tipo organizzativo (punto 5.2.) affinché, segnatamente:

si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori;

si individuino preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a Internet;



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi;

c) l'adozione di misure di tipo tecnologico, e segnatamente:

I. rispetto alla "navigazione" in Internet (punto 5.2., a):  
l'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non correlati con la prestazione lavorativa;  
la configurazione di sistemi o l'utilizzo di filtri che preven-gano determinate operazioni;  
il trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni;  
l'eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza;  
la graduazione dei controlli (punto 6.1.);

II. rispetto all'utilizzo della posta elettronica (punto 5.2., b):  
la messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali;  
l'eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo destinato ad uso privato;  
la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le "coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso la quale opera il lavoratore assente;  
consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;  
l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente;  
la graduazione dei controlli (punto 6.1.);

3) vieta ai datori di lavoro privati e pubblici, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori (punto 4), svolti in particolare mediante:

a) la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;

b) la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;

c) la lettura e la registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera o analogo dispositivo;

d) l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso;

4) individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in motivazione (punto 7), i casi nei quali il trattamento dei dati personali di natura non sensibile possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro anche senza il consenso degli interessati;

5) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

(1) Cfr. Gruppo Art. 29 sulla protezione dei dati, Parere n. 8/2001 sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'occupazione, 13 settembre 2001, punti 5 e 12, in <http://ec.europa.eu/...pdf>.

(2) Cfr. Niemitz v. Germany, 23 novembre 1992, par. 29; v. pure Halford v. United Kingdom, 25 giugno 1997, parr. 44-46.

(3) V. pure Gruppo Art. 29 cit., Documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro, Wp 55, 29 maggio 2002, p. 4, in <http://ec.europa.eu/...pdf>.

(4) V. pure la Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni del 27 novembre 2003; Raccomandazione n. R (89)2 del Consiglio d'Europa in materia di protezione dei dati personali nel contesto del rapporto di lavoro, in <http://cm.coe.int/...doc>; Parere n. 8/2001, cit., punto 5.

(5) V. altresì la Raccomandazione n. R (89) 2, cit., punto 3; Parere n. 8/2001, cit., punto 9.1 e Wp 55, cit., punto 3.1.3.

(6) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.

(7) Cfr. Cass. 11 marzo 1986, n. 1490.

(8) Cfr. anche Cass., 17 giugno 2000, n. 8250 rispetto all'uso probatorio.

(9) Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236 e 16 settembre 1997, n. 9211.

(10) Cass. 11 marzo 1986, n. 1490 cit.

(11) Raccomandazione n. R (89)2, cit., art. 3, comma 1.

(12) Art. 3 cit., comma 2; disposizione in base alla quale, in presenza di rischi "per il diritto al rispetto della vita privata e della dignità umana dei lavoratori, dovrà essere ricercato l'accordo dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell'introduzione o della modifica di tali sistemi o procedimenti, a meno che altre garanzie specifiche non siano previste dalla legislazione nazionale": art. 3, comma 3.

(13) Cfr. Provv. 2 febbraio 2006, in <http://www.garantepri- vacy.it, doc. web n. 1229854>.

(14) Cfr. nota del Garante 16 giugno 1999, Boll. n. 9, giugno 1999, p. 96; Tar Lazio, Sez. I ter, 15 novembre 2001, n. 9425.

(15) Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 23.

(16) Cfr. il documento Wp 55, cit., p. 5.



Sindacale

# 'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.





Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formula disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

# l'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	{ datore di lavoro lavoratore (1)	23,81	23,81	23,81	23,81
		9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	{ datore di lavoro lavoratore	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.





Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi

#### Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
 - per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
 - per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		Indennità base più indennità integrativa %
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.





Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
	D		D 900	
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL. Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori, non soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Prestampata	21	
	B e C	Imp. L. 56/87	R	
	B e C	Op. L. 56/87	W	
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D	Prestampata A.N.F. arr.	35	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
	B e C		F 110	
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornalieri corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornalieri spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	
	B e C	Cong. straord.	C S01	
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	





Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
				Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1994</b>	Dicembre	110,3	4,057	4,543
<b>ANNO 1995</b>	Dicembre	116,7	5,802	5,852
<b>ANNO 1996</b>	Dicembre	104,9	2,564	3,423
<b>ANNO 1997</b>	Dicembre	106,5	1,525	2,644
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferita o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)
Trasferita o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)
Trasferita o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.Lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.Lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.Lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.Lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.Lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.Lgs 314/97)



Welfare

## Indice

### PREVIDENZA

- ▶ Previdenza complementare: la circolare Inps sul Tfr. . . . . **Pag. 39**
- ▶ Previdenza complementare: la manifestazione di volontà del lavoratore . . . . . **Pag. 45**

### ASSISTENZA

- ▶ Assistenza sanitaria integrativa. Fondo Est: le istruzioni ai lavoratori per beneficiare delle prestazioni. . . . . **Pag. 45**
- ▶ Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Circolare Inps n. 53/2007 . . . . . **Pag. 49**

### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Qualificazione del rapporto e competenza del comitato regionale Inps **Pag. 58**
- ▶ Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro . . . . . **Pag. 58**
- ▶ Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro. **Pag. 59**
- ▶ Assegno di accompagnamento e ricovero in ospedale. . . . . **Pag. 60**

## IN PRIMO PIANO

### Previdenza complementare La circolare Inps sul Tfr

L'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in So alla Gu n. 299 del 27 dicembre 2006 - Serie generale) ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall'Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato. ▶

Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 756.

I decreti del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in Gu n. 26 del 1° febbraio 2007 - Serie generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex art 1, co. 765 della predetta legge n. 296, disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e approvano i moduli (Tfr1 e Tfr2) per l'espressione della volontà da parte dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del Tfr alla previdenza complementare (art. 8, co. 7 Dlgs 252/2005).

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, in [www.inps.it](http://www.inps.it), l'Istituto fornisce sulla materia le istruzioni, condivise, dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

#### Finanziamento del Fondo di tesoreria Inps

Il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (Fondo di tesoreria Inps) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Per effetto delle previsioni della norma in esame, l'accantonamento datoriale ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all'Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

In ordine a tale obbligo contributivo, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n. 296/2006 prevede:

- nessun versamento è dovuto al Fondo di tesoreria Inps in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero Tfr maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il Tfr di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
- in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il Tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo di tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del Tfr.





### Limite dimensionale del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro.

Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale. Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell'articolo 6 del Dlgs 25 febbraio 2000, n. 61.

Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l'aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa per motivi di famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest'ultimo.

I lavoratori "somministrati" sono computati in capo all'impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall'impresa utilizzatrice.

I lavoratori "distaccati" all'estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest'ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto apposita dichiarazione.

### Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l'obbligo di versamento.

L'obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto. Sono in ogni caso esclusi:

- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso all'1 gennaio 2007, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l'obbligo del versamento al Fondo di

tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l'esclusione dall'obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;

- lavoratori a domicilio;

In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:

- nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione del dipendente;

- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex 2120 c.c., sono assoggettati all'obbligo contributivo in questione.

### Base imponibile

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione delle modalità di calcolo dalla stessa indicate comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, "tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione". Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.

Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell'am-



Welfare

# L'Informatore

maggio 2007

Previdenza

WELFARE

bito della nozione legale di retribuzione di cui all'articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell'evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite.

Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo Tfr.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni deve essere computato ai fini del Tfr l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro.

La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l'importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

#### Modalità di versamento

Il versamento del contributo al Fondo di tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell'ordinamento.

Il contributo da versare al Fondo è al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

#### Decorrenza dell'obbligo di versamento e relativo importo.

Per la decorrenza dell'obbligo contributivo occorre distinguere:

a) *Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.*

Questi lavoratori possono manifestare la volontà, entro il 30 giugno 2007, di mantenere in tutto o in parte il proprio Tfr secondo la disciplina ex. 2120 c.c.; in tal caso il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al Fondo di tesoreria Inps, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr1; l'importo da versare è pari alle quote di Tfr maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.

Secondo l'Inps, i criteri dettati in tema di rivalutazione dall'articolo 2120 del c.c., vanno intesi come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un "tasso di interesse" in linea con questa tipologia di versamento.

b) *Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2006.*

Questi lavoratori, ove non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro, possono, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestare la volontà di mantenere in tutto o in parte il proprio Tfr secondo la disciplina dell'articolo 2120 c.c. In tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di tesoreria, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto, relativamente alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento.

Diversamente da quanto il decreto ministeriale prevede per il lavoratore con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, se il lavoratore il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 e che non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il Tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo di tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del Tfr.

#### Prestazioni liquidate dal Fondo di tesoreria

##### Liquidazione del trattamento di fine rapporto

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Dm 30 gennaio 2007, il Fondo di tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.

Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell'anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).

Pertanto, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.

Tenuto conto che al Fondo di tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del codice civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizione.

La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.



Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del Tfr, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di Tfr corrispondenti ai versamenti al Fondo di tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:

- 1) contributi dovuti al Fondo di tesoreria;
- 2) in caso di incapacienza, contributi obbligatori dovuti all'Istituto (contributi lvs e altri minori).

Nel caso di aziende che versano i contributi lvs ad altri enti (Enpals, lpost, Inpgi, Inpdap) saranno prioritariamente utilizzati i contributi dovuti al Fondo di tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all'Inps. In caso di incapacienza si dovrà effettuare il conguaglio con i contributi lvs dovuti ai predetti enti previdenziali, con i quali saranno presi i necessari accordi.

Resta fermo, in ogni caso, il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps (Anf, indennità economiche di malattia e di maternità, ecc.) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito azienda.

*Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto*  
L'articolo 2, comma 5, del Dm 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di accantonamenti effettuati sia confluita nel Fondo di tesoreria, al primo periodo prevede che: "le anticipazioni di cui all'articolo 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del Tfr maturato dal lavoratore".

Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, del Dm 30 gennaio 2007, sono calcolate sull'intero valore del Tfr maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.

Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.

Nei casi in cui l'importo complessivo dell'anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte. Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:

#### **Esempio 1**

Anticipazione concessa per acquisto prima casa  
Quota di Tfr maturata presso il datore di lavoro: 150; prestazione maturata presso il Fondo di tesoreria: 50; anticipazione (70%): 140

Il datore di lavoro eroga un'anticipazione pari a 140 a valere interamente sull'accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.

#### **Esempio 2**

Anticipazione concessa per acquisto prima casa  
Quota di Tfr maturata presso il datore di lavoro: 100; prestazione maturata presso il Fondo di tesoreria: 50; anticipazione (70%): 105

Il datore di lavoro eroga un'anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile

riferita al mese di erogazione.

Non capienza dei contributi dovuti agli enti previdenziali  
Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese - siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo di tesoreria è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.

In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

#### **Calcolo della forza lavorativa**

Ai fini del calcolo dei 50 dipendenti, per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all'azienda per l'intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.

Il numero di giornate che fa scattare l'obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l'intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).

Ne consegue che qualunque valore inferiore, individuato con i criteri sopra enunciati, non determina l'obbligo del versamento al Fondo di tesoreria.

Un totale complessivo giornate lavorate pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), esclude l'obbligo del versamento.

I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a rilasciare all'Istituto, anche per via telematica, apposita dichiarazione. L'Inps, al fine del monitoraggio dei datori di lavoro destinatari della nuova disciplina, provvederà ad attribuire a tutte le posizioni aziendali facenti capo alla stessa azienda il codice di autorizzazione "1R", avente il significato di "Azienda con almeno 50 addetti".

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, il contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti come sopra individuato.

In tal caso le aziende saranno tenute al versamento del contributo in parola anche per i mesi pregressi a far tempo da quello di inizio dell'attività, rilasceranno la dichiarazione di cui sopra ed effettueranno il versamento con le operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo dovuto di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e quella di versamento.



Welfare

# L'Informatore

maggio 2007

Previdenza

WELFARE

**Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di tesoreria**  
Ai fini della determinazione dell'importo mensile da versare al Fondo di tesoreria, si precisa che, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del Tfr, riferita al periodo di paga interessato; tale importo dovrà essere moltiplicato per l'aliquota del 7,41% (100/13,5) e dallo stesso, sarà detratto - per i lavoratori destinatari - il contributo dello 0,50% di cui all'art. 3 ultimo comma della legge 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell'anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo di tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.

### Modalità operative per il versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria

Il versamento del contributo al Fondo di tesoreria, corrispondente alla quota integrale o parziale di Tfr maturato, deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.

#### a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.

**a.1) lavoratori che esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio Tfr secondo la disciplina di cui all'art. 2120 c.c.**

##### Periodi correnti

A decorrere dal mese successivo a quello di consegna da parte del lavoratore del modulo Tfr1, i datori di lavoro esporranno il contributo dovuto al Fondo di tesoreria, utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice di nuova istituzione "CF01" avente il significato di "contr. finanziamento Fondo tesoreria L.296/06". In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "giornate" e "retribuzioni".

Per "mese successivo" deve intendersi il periodo di paga successivo a quello della consegna da parte del lavoratore del citato modulo. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti esempi:

##### Esempio n. 1

Lavoratore che decide di mantenere integralmente il proprio Tfr in regime ex art. 2120 c.c. e consegna il mod. Tfr1 il giorno 20 maggio 2007; contributo da esporre sul DM10 di "giugno 2007", con il codice CF01, da versare entro il 16 luglio 2007, pari all'intero Tfr maturato nel mese.

##### Esempio n. 2

Lavoratore, non iscritto alla previdenza complementare al 31.12.2006 che decide di trasferire solo in parte il proprio Tfr alla previdenza complementare e consegna il mod. Tfr1 il giorno 30 giugno 2007 (data della scelta); contributo da esporre sul DM10 di "luglio 2007", con il codice CF01, da versare entro il 16 agosto 2007, pari alla quota di Tfr non destinata alla previdenza complementare.

##### Periodi progressi

Per il periodo da "gennaio 2007" fino al mese di consegna

da parte dei lavoratori del modello Tfr1, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate per i medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un importo corrispondente alle rivalutazioni calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006.

Per il versamento dei contributi pari alle quote di Tfr, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione "CF02" avente il significato di "versamento arretrati quote TFR L. 296/2006".

Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione "CF11" avente il significato di "versamento maggiorazioni Tfr L. 296/2006".

In corrispondenza dei suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "giornate" e "retribuzioni".

Per la rivalutazione delle somme dovute per i periodi pregressi dovrà essere applicato, su ciascuna mensilità antecedente quella dell'effettivo versamento il tasso di incremento del Tfr applicato al 31 dicembre 2006, pari al 2,74%

Riferendosi all'esempio 1, nel DM10 di "giugno 2007", sarà esposto anche il codice "CF02" relativo agli arretrati da versare entro il 16 luglio 2007, pari all'intero Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007. Su ciascuna quota mensile maturata sarà applicato il tasso del 2,74% da calcolare dalla data di scadenza fino a quella di versamento (sulla rata maturata a gennaio sarà calcolata la maggiorazione per il periodo dal 16 febbraio al 16 luglio; su quella di febbraio, dal 16 marzo al 16 luglio, ecc). Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11.

Nel precedente esempio n. 2, nel DM10 di "luglio 2007", sarà esposto anche il codice "CF02" relativo agli arretrati da versare entro il 16 agosto 2007, pari all'intero Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2007 e della quota residuale per il mese di giugno. Ciascuna quota mensile maturata sarà rivalutata come nel caso precedente. Il totale delle rivalutazioni sarà esposto separatamente con il codice CF11.

**a.2) lavoratori che, secondo modalità tacite o esplicite, decidono di destinare l'intero Tfr maturando a forme pensionistiche complementari o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito.**

In tale ipotesi non è dovuto alcun versamento al Fondo di Tesoreria.

#### b) Lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2006.

**b.1) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, esprimono la propria volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio Tfr secondo la disciplina di cui all'art. 2120 c.c.**

Anche per tali lavoratori il contributo al Fondo di tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell'effettivo versamento.





Welfare

A tal fine, i datori di lavoro opereranno come segue:

#### **Periodi correnti**

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna da parte dei lavoratori del modulo TFR2, i datori di lavoro esporranno il contributo al Fondo di tesoreria utilizzando nel quadro B-C del DM10 il codice "CF01" di cui al punto precedente.

In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "giornate" e "retribuzioni".

#### **Periodi pregressi**

Per il versamento del contributo riferito al periodo che intercorre tra la data di assunzione del lavoratore e la data di consegna da parte del medesimo del modulo TFR2, i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice "CF02" di cui al punto precedente.

Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione "CF11" di cui al punto precedente. In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "giornate" e "retribuzioni".

#### **b.2) lavoratori che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano - espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l'intero Tfr a forme pensionistiche complementari.**

In tale ipotesi, il contributo di finanziamento del Fondo di tesoreria è comunque dovuto per il periodo intercorrente dalla data di assunzione dei lavoratori a quella in cui manifestano (espressamente o tacitamente) la volontà di conferire il Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari.

Per il versamento di detto contributo i datori di lavoro esporranno nel quadro B-C del DM10/2 il già citato codice "CF02".

Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazioni i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice "CF11" di cui al punto precedente.

In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "giornate" e "retribuzioni".

#### **Regolarizzazione dei periodi pregressi.**

I datori di lavoro possono regolarizzare le quote di Tfr per i periodi pregressi, come in precedenza individuati, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (16 luglio 2007). Resta ferma l'applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.

#### **Modalità operative per il conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di tesoreria erogate dal datore di lavoro.**

##### **Conguaglio trattamento fine rapporto**

I datori di lavoro conguagliano le prestazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di

tesoreria per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione "PF10" avente il significato di "rec.prest.Tfr su contrib.Fondo di Tesoreria".

Qualora il totale delle prestazioni ecceda l'ammontare del contributo dovuto al Fondo di tesoreria riferito al mese di erogazione della prestazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull'ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione "PF20" avente il significato di "rec.prest.Tfr sui contr.previd.e assist.".

##### **Conguaglio anticipazioni sul Tfr**

Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi interamente capienza negli accantonamenti maturati presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2006, i datori di lavoro, come precisato al punto 7 della parte prima, conguagliano le anticipazioni erogate al lavoratore per la quota parte di competenza del Fondo di tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo stesso per gli altri lavoratori, esponendo, nel quadro D del modello DM10 il codice di nuova istituzione "PA10" avente il significato di "rec.antic.Tfr su contrib.Fondo di tesoreria".

Qualora il totale delle anticipazioni ecceda l'ammontare del contributo dovuto al Fondo riferito al mese di erogazione dell'anticipazione, per il recupero della restante parte, da conguagliare sull'ammontare dei contributi obbligatori complessivamente dovuti, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice di nuova istituzione "PA20" avente il significato di "rec.antic.Tfr sui contr.previd.e assist.".

I datori di lavoro titolari di più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella quale l'ammontare della contribuzione dovuta consenta detto recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici sopra indicati.

##### **Misure compensative**

L'articolo 10 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 - introduce, dal 1° gennaio 2007, una serie di misure compensative in favore dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori che destinano il Tfr maturando a previdenza complementare ovvero lo trasferiscono al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps.

In particolare il secondo comma del citato articolo 10 prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria.

La circolare, pertanto, fornisce le indicazioni utili ai fini della fruizione della misure compensative connesse a conferimenti a previdenza complementare ovvero a versamenti al Fondo di tesoreria effettuati in seguito alla scelte manifestate dai lavoratori con i previsti modelli Tfr1 e Tfr2.

##### **Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito conferimenti a previdenza complementare.**





I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, Tfr a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all'esercizio dell'opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 comprensivi dell'aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di Tfr destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 con il previsto codice "TF01", avente il significato di "rec. contr.Tfr L. 297/82 - prev. compl.". Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell'esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio 2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non effettuato - dell'esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di Tfr a previdenza complementare.

Ai fini dell'accesso alla misura compensativa, rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

**Esonero del contributo ex art. 2 L. 297/82 a seguito versamenti al Fondo di tesoreria.**

I datori di lavoro che versano al Fondo di tesoreria i contributi pari alle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 comprensivi dell'aliquota 0,20% e 0,40%;

## Assistenza sanitaria integrativa Fondo Est

### Le istruzioni ai lavoratori per beneficiare delle prestazioni

Dal 1° aprile 2007, tutti i lavoratori cui si applica il Ccnl del Terziario ed il Ccnl del Turismo (pubblici esercizi - agenzie di viaggio) hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa offerte dal Fondo Est.

I vantaggi per i lavoratori consistono nell'aver a disposizione una rete di strutture sanitarie (case di cura, ospedali, cen-

- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di Tfr versate al Fondo di tesoreria;

- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "TF02", avente il significato di "rec. contr.Tfr L. 297/82 - Fondo Tesoreria.". Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell'esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi un impiegato vecchio iscritto che versa a FonTe il 50% del Tfr in azienda con meno di 50 dipendenti:

imponibile utile ai fini del Tfr € 1.750; imponibile previdenziale € 2.000; Tfr spettante nel mese € 119,63 (€ 1.750) - (€ 2000 X 0,50%) :13,5; percentuale da versare a FonTe 50% quota € 59,815 (€119,63 X 50%) Tfr spettante nel mese € 119,63.

Calcolo della misura compensativa: aliquota totale fondo di garanzia Tfr 0,20%; % di riduzione previdenza complementare 50,00%; sgravio applicabile su previdenza complementare 1,00% (0,20 X 40%); importo da recuperare sul DM10 € 2,0 (1% X € 2.000 = € 2): Pertanto, al codice TF01 corrispondono € 2,00.

## Previdenza complementare

### La manifestazione di volontà del lavoratore

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha emanato il provvedimento contenente le direttive in tema di manifestazione di volontà dei lavoratori circa la destinazione del Tfr, di decorrenza degli effetti di tale manifestazione e di portabilità della posizione individuale costituita presso Fondinps. Il testo della direttiva Covip si può leggere a pag. 14 di questo stesso numero dell'Informatore, nella sezione Sindacale.

## Assistenza

tri diagnostici), convenzionate con Fondo Est attraverso UniSalute, diffuse in tutta Italia, in grado di offrire un servizio di assoluta qualità in termini di professionalità medica, tecnologia e comfort.

Inoltre, nel ridurre al minimo i tempi di attesa tra richiesta e prestazione sanitaria e nel poter contare su una centrale operativa telefonica che permette di prenotare direttamente visite ed esami e di ricevere pareri medici immediati. Il Fondo Est, a questo proposito, ha redatto una guida operativa per usufruire correttamente delle prestazioni del fondo stesso. La guida è suddivisa per tipologia di rapporto di lavoro e per contratto collettivo di appartenenza.

Vediamo, prima di tutto, le regole che devono seguire i bene-



ficiari, a prescindere dal tipo di rapporto e dal contratto collettivo applicabile.

### **Cosa fare in caso di sinistro?**

Per prima cosa contattare la centrale operativa. Quando un lavoratore ha bisogno di prestazioni sanitarie occorre che contatti il più presto possibile, e comunque prima della prestazione, la centrale operativa al numero verde gratuito 800-016648 (dall'estero prefisso internazionale per l'Italia + 0516389046).

### **Sinistri in strutture convenzionate per il fondo Est attraverso Unisalute**

Vengono liquidate direttamente alla struttura le prestazioni sanitarie autorizzate, con l'esclusione di eventuali somme a carico del lavoratore. All'atto della prestazione (che deve essere preventivamente autorizzata dalla centrale operativa), il lavoratore dovrà presentare alla struttura convenzionata:

- documento comprovante la propria identità
- prescrizione del medico curante, contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste
- dovrà inoltre firmare le ricevute per attestare i servizi ricevuti.

### **Sinistri in strutture non convenzionate**

In questo caso, il lavoratore, per ottenere il rimborso delle spese sostenute dovrà inviare, appena possibile, direttamente al Fondo Est (presso Unisalute - via del Gomito 1, 40127 Bologna), la documentazione necessaria:

- modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato (è possibile scaricarlo dal sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it));
- copia della cartella clinica conforme all'originale in caso di ricovero;
- la prescrizione (fotocopia nel caso di prestazione in Ssn) contenente la patologia presunta o accertata da parte del medico curante in caso di prestazioni extraricovero;
- documentazione di spesa (distinte e ricevute, ticket del Ssn) in originale, debitamente quietanzata.

### **Sinistri nel servizio sanitario nazionale**

Per le prestazioni effettuate in strutture del Servizio sanitario nazionale (Ssn) o da esso accreditate le spese sostenute vengono rimborsate con le modalità previste al punto precedente.

Nel caso di corresponsione all'indennità sostitutiva, l'assicurato dovrà presentare:

- modulo di denuncia sinistro debitamente compilato
- copia della cartella clinica conforme all'originale

### **Lavoratori full-time del settore terziario**

Se il lavoratore viene ricoverato per effettuare un grande intervento chirurgico (vedi elenco grandi interventi chirurgici sul sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)) ha diritto al pagamento delle spese sostenute nei 120 giorni prima e nei 120 giorni dopo il ricovero e durante la degenza.

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsate integralmente le eventuali spese per ticket sanitari o per trattamento alberghiero (ad esempio le spese per un'eventuale camera a pagamento) rimasti a carico del lavoratore.

### **Indennità sostitutiva**

Se il lavoratore non richiede alcun rimborso, avrà diritto ad un'indennità di € 80,00 per ogni giorno di ricovero fino al 30° giorno di ricovero. A partire dal 31° giorno fino al 100° l'indennità diventa pari a € 100,00 al giorno.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso Unisalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse senza applicazione di scoperti o franchigie, ad eccezione delle garanzie che prevedono specifici limiti.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate questa modalità potrà essere attivata solo nel caso in cui il lavoratore sia domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate. Le prestazioni vengono rimborsate nella misura dell'80%, con un minimo non indennizzabile pari a € 2.000,00 e nel limite di un massimale di € 8.000,00 per intervento.

Somma massima a disposizione: € 90.000,00 per anno e per persona.

### **Prestazioni di alta specializzazione**

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso Unisalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture, lasciando a carico del lavoratore € 25,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia, da versare alla struttura sanitaria all'atto della fruizione della prestazione.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate le prestazioni vengono rimborsate al lavoratore nella misura del 75%, con un minimo non indennizzabile pari a € 55,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia.

Somma massima a disposizione: € 6.000,00 per anno e per persona.

### **Visite specialistiche**

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso Unisalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture lasciando a carico del lavoratore € 35,00 per ogni visita specialistica, da versare alla struttura sanitaria all'atto della fruizione della prestazione.

Somma massima a disposizione: € 700,00 per anno e per persona.

### **Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso**

Somma massima a disposizione: € 500,00 per anno e per persona.

### **Pacchetto maternità**

Tali prestazioni potranno essere effettuate anche nelle strutture sanitarie convenzionate a tariffe agevolate, in forma rimborsuale.

In questo caso è necessario chiamare preventivamente la centrale operativa.

Somma massima a disposizione: € 700,00 per anno e per persona.

In aggiunta, la garanzia prevede in occasione del parto e previa presentazione della cartella clinica, un'indennità di € 80,00 per ogni giorno di ricovero per un massimo di 7 giorni per ogni ricovero.

### **Ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico**



# L'Informatore

maggio 2007

Assistenza

WELFARE

Il piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero (tra cui Tac, chemioterapia, mammografia ecc., vedi elenco dettagliato sul sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)).

Il piano sanitario prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Il Piano sanitario prevede il rimborso delle ecografie e delle analisi clinico-chimiche effettuate durante il periodo di gravidanza.

Il piano sanitario provvede al rimborso integrale dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici effettuati nel Servizio sanitario nazionale e al rimborso integrale dei ticket per pronto soccorso.

Le prestazioni devono essere effettuate in un'unica soluzione e prenotate preventivamente attraverso la centrale operativa.

#### **Prevenzione per gli uomini**

Una volta l'anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).

Una volta ogni due anni per gli uomini di età superiore ai 45 anni, prevenzione oncologica (ad es: Psa, ecografia prostatica).

#### **per le donne**

Una volta l'anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).

Una volta ogni due anni per le donne di età superiore ai 35 anni, prevenzione oncologica (ad es: visita ginecologica e Pap-test, Rx mammografia bilaterale).

#### **Servizi di consulenza**

I seguenti servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla centrale operativa telefonando al numero verde 800-016648 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30.

Dall'estero: prefisso internazionale dell'Italia +0516389046.

#### **Pareri medici immediati.**

**Prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate.**

#### **Informazioni sanitarie telefoniche.**

L'elenco completo delle prestazioni di prevenzione è consultabile su [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it).

#### **Lavoratori part time del settore turismo.**

Se il lavoratore viene ricoverato per effettuare un grande intervento chirurgico (vedi elenco grandi interventi chirurgici sul sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)) ha diritto al pagamento delle spese sostenute nei 90 giorni prima e nei 90 giorni dopo il ricovero e durante la degenza.

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsate integralmente le eventuali spese per ticket sanitari o per trattamento alberghiero (ad esempio le spese per un'eventuale camera a pagamento) rimasti a carico del lavoratore.

#### **Indennità sostitutiva**

Se il lavoratore non richiede alcun rimborso, avrà diritto ad un'indennità di € 40,00 per ogni giorno di ricovero fino al 30° giorno di ricovero. A partire dal 31° giorno fino al 100°, l'indennità diventa pari a € 100,00 al giorno.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso UniSalute, le spese vengono liquidate direttamente

alle strutture stesse senza applicazione di scoperti o franchigie, ad eccezione delle garanzie che prevedono specifici limiti.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate questa modalità potrà essere attivata solo nel caso in cui il lavoratore sia domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate. Le prestazioni vengono rimborsate nella misura dell'80%, con un minimo non indennizzabile pari a € 2.000,00 e nel limite di un massimale di € 8.000,00 per intervento.

Somma massima a disposizione: € 90.000,00 per anno e per persona.

#### **Prestazioni di alta specializzazione**

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso UniSalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture, lasciando a carico del lavoratore € 35,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia, da versare alla struttura sanitaria all'atto della fruizione della prestazione.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate le prestazioni vengono rimborsate al lavoratore nella misura del 75%, con un minimo non indennizzabile pari a € 70,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia.

Somma massima a disposizione: € 3.000,00 per anno e per persona.

#### **Visite specialistiche**

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso UniSalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture lasciando a carico del lavoratore € 35,00 per ogni visita specialistica, da versare alla struttura sanitaria all'atto della fruizione della prestazione.

Somma massima a disposizione: € 250,00 per anno e per persona.

#### **Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso**

Somma massima a disposizione: € 250,00 per anno e per persona.

#### **Pacchetto maternità**

Tali prestazioni potranno essere effettuate anche nelle strutture sanitarie convenzionate a tariffe agevolate, in forma rimborsuale. In questo caso è necessario chiamare preventivamente la centrale operativa.

Somma massima a disposizione: € 350,00 per anno e per persona.

In aggiunta, la garanzia prevede in occasione del parto e previa presentazione della cartella clinica, un'indennità di € 40,00 per ogni giorno di ricovero per un massimo di 7 giorni per ogni ricovero.

#### **Ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico**

Il piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero (tra cui Tac, chemioterapia, mammografia ecc., vedi elenco dettagliato sul sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)).

Il piano sanitario prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche.

Il piano sanitario prevede il rimborso delle ecografie e delle



Welfare

analisi clinico - chimiche effettuate durante il periodo di gravidanza.

Il piano sanitario provvede al rimborso integrale dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici effettuati nel Servizio sanitario nazionale e al rimborso integrale dei ticket per pronto soccorso.

Le prestazioni devono essere effettuate in un'unica soluzione e prenotate preventivamente attraverso la centrale operativa.

#### **Prevenzione**

##### **per gli uomini**

Una volta l'anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).

Una volta ogni due anni per gli uomini di età superiore ai 45 anni, prevenzione oncologica (ad es: Psa, ecografia prostatica).

##### **per le donne**

Una volta l'anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).

Una volta ogni due anni per le donne di età superiore ai 35 anni, prevenzione oncologica (ad es: visita ginecologica e Pap-test, Rx mammografia bilaterale).

#### **Servizi di consulenza**

I seguenti servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla centrale operativa telefonando al numero verde 800-016648 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30.

Dall'estero: prefisso internazionale dell'Italia +0516389046.

#### **Pareri medici immediati.**

**Prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate.**

#### **Informazioni sanitarie telefoniche.**

L'elenco completo delle prestazioni di prevenzione è consultabile su [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it).

#### **Lavoratori full time del settore turismo e part time del settore terziario.**

Se il lavoratore viene ricoverato per effettuare un grande intervento chirurgico (vedi elenco grandi interventi chirurgici sul sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)) ha diritto al pagamento delle spese sostenute nei 90 giorni prima e nei 90 giorni dopo il ricovero e durante la degenza.

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsate integralmente le eventuali spese per ticket sanitari o per trattamento alberghiero (ad esempio le spese per un'eventuale camera a pagamento) rimasti a carico del lavoratore.

#### **Indennità sostitutiva**

Se il lavoratore non richiede alcun rimborso, avrà diritto ad un'indennità di € 60,00 per ogni giorno di ricovero fino al 30° giorno di ricovero. A partire dal 31° giorno fino al 100°, l'indennità diventa pari a € 100,00 al giorno.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso UniSalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture stesse senza applicazione di scoperti o franchigie, ad eccezione delle garanzie che prevedono specifici limiti.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate questa modalità potrà essere attivata solo nel caso in cui il lavoratore sia domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate. Le prestazioni vengono rimborsate nella misura dell'80%, con un minimo non indennizzabile pari a €

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Assistenza**

2.000,00 e nel limite di un massimale di € 8.000,00 per intervento.

Somma massima a disposizione: € 90.000,00 per anno e per persona.

#### **Prestazioni di alta specializzazione**

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso UniSalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture, lasciando a carico del lavoratore € 35,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia, da versare alla struttura sanitaria all'atto della fruizione della prestazione.

Nel caso di utilizzo di strutture non convenzionate le prestazioni vengono rimborsate al lavoratore nella misura del 75%, con un minimo non indennizzabile pari a € 60,00 per ogni accertamento o ciclo di terapia.

Somma massima a disposizione: € 4.000,00 per anno e per persona.

#### **Visite specialistiche**

Nel caso di utilizzo del Servizio sanitario nazionale vengono rimborsati integralmente i ticket sanitari.

Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per il Fondo Est attraverso UniSalute, le spese vengono liquidate direttamente alle strutture lasciando a carico del lavoratore € 35,00 per ogni visita specialistica, da versare alla struttura sanitaria all'atto della fruizione della prestazione.

Somma massima a disposizione: € 500,00 per anno e per persona.

#### **Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso**

Somma massima a disposizione: € 300,00 per anno e per persona.

#### **Pacchetto maternità**

Tali prestazioni potranno essere effettuate anche nelle strutture sanitarie convenzionate a tariffe agevolate, in forma rimborsuale.

In questo caso è necessario chiamare preventivamente la centrale operativa.

Somma massima a disposizione: € 450,00 per anno e per persona.

In aggiunta, la garanzia prevede in occasione del parto e previa presentazione della cartella clinica, un'indennità di € 60,00 per ogni giorno di ricovero per un massimo di 7 giorni per ogni ricovero.

#### **Ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico**

Il Piano sanitario prevede il pagamento di una serie di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extraricovero (tra cui Tac, chemioterapia, mammografia ecc., vedi elenco dettagliato sul sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)).

Il Piano sanitario prevede il pagamento delle visite specialistiche con esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche.

Il Piano sanitario prevede il rimborso delle ecografie e delle analisi clinico - chimiche effettuate durante il periodo di gravidanza.

Il Piano sanitario provvede al rimborso integrale dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici effettuati nel Servizio sanitario nazionale e al rimborso integrale dei ticket per pronto soccorso.





Le prestazioni devono essere effettuate in un'unica soluzione e prenotate preventivamente attraverso la centrale operativa.

### Prevenzione

#### per gli uomini

Una volta l'anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).

Una volta ogni due anni per gli uomini di età superiore ai 45 anni, prevenzione oncologica (ad es: Psa, ecografia prostatica).

#### per le donne

Una volta l'anno, prevenzione cardiovascolare (ad es: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma di base).

Una volta ogni due anni per le donne di età superiore ai 35 anni, prevenzione oncologica (ad es: visita ginecologica e Pap-test, Rx mammografia bilaterale).

### Servizi di consulenza

I seguenti servizi di consulenza telefonica vengono forniti dalla centrale operativa telefonando al numero verde 800-016648 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30.

Dall'estero: prefisso internazionale dell'Italia +0516389046.

### Pareri medici immediati.

**Prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate.**

### Informazioni sanitarie telefoniche.

L'elenco completo delle prestazioni di prevenzione è consultabile su [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it).

## Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto Circolare Inps n. 53/2007

L'Istituto di previdenza propone, opportunamente, un riepilogo dei presupposti e delle modalità d'intervento del Fondo di garanzia per il Tfr.

► **CIRCOLARE Inps n. 53/2007. Intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro diversi dal Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro. Riepilogo delle disposizioni vigenti ed orientamenti giurisprudenziali.**

### 1. Premesse.

Con direttiva 98/70 del 20.10.1980 il Consiglio della Cee ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo.

In attuazione di detta direttiva lo Stato italiano ha adottato due testi normativi, la legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni (artt.

1 e 2). Di recente, la disciplina del Fondo di garanzia è stata integrata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002, che ha regolamentato le cd. situazioni transnazionali.

Sulla materia, nel tempo, sono intervenute decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale; inoltre dal 16.7.2006 è entrata in vigore la riforma del diritto fallimentare introdotta dal decreto legislativo 9.1.2006, n. 5 comportante notevoli riflessi sulle condizioni di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia stesso. Si ritiene pertanto opportuno fornire un quadro riassuntivo aggiornato delle disposizioni in materia.

### 2. Il fondo di garanzia.

Ai sensi dell'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 il Fondo affrisce alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, nel cui ambito ha una contabilità separata.

Il Fondo è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali. Per garantire il pareggio della gestione l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto.

L'art. 2, 9° comma, della legge n. 297/1982, prevede per i datori di lavoro l'obbligo di inserire i dati concernenti l'accantonamento del trattamento di fine rapporto nelle denunce annuali dei dipendenti. Detta informazione sino alla competenza 1997 era reperibile nel modello 01/M, successivamente, sino al 2004 era inserita nel Cud.

Da ultimo, a seguito della mensilizzazione della trasmissione dei dati retributivi e contributivi all'Istituto, i dati relativi all'accantonamento del Tfr sono contenuti nella denuncia del mese di febbraio dell'anno successivo.

#### 2.1. I soggetti assicurati.

Possono richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali.

Ai soci delle cooperative di lavoro tale tutela è stata riconosciuta dall'art. 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196. La norma ha previsto che i contributi versati al Fondo prima dell'entrata in vigore della legge conservino la loro efficacia ai fini dell'erogazione delle prestazioni; di conseguenza, ai dipendenti, potrà essere corrisposto anche il Tfr maturato in periodi anteriori all'entrata in vigore della legge sopra indicata, purché risultino versati i relativi contributi. Al contrario, nel caso in cui le società cooperative non abbiano effettuato alcun versamento, ai soci lavoratori potrà essere erogata solo la quota di Tfr maturata dopo il 1.7.1997.

In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro





il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Eventuali domande presentate da società finanziarie o da altri soggetti in qualità di cessionari del credito di Tfr del lavoratore, diversi da quelli sopra indicati, dovranno essere respinte. Sono esclusi dall'intervento del Fondo gestito dall'Inps i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dall'Inpgi; qualora, nel corso dello stesso rapporto di lavoro, il dipendente sia stato iscritto al Fondo gestito dall'Inps e, in successione, a quello gestito dall'Inpgi, l'Istituto assicuratore tenuto a garantire l'intera prestazione, è quello competente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

### 3. Il trattamento di fine rapporto.

Il Trattamento di fine rapporto (d'ora in poi Tfr), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il trattamento in parola si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.

Il diritto al Tfr matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, essendo le quote annuali meri accantonamenti contabili. Si precisa che la dichiarazione di fallimento, l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, o di amministrazione straordinaria, non determinano di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo a tal fine necessario il licenziamento da parte del responsabile della procedura o le dimissioni del lavoratore stesso.

Stante l'unicità ed infrazionabilità del rapporto di lavoro sino alla sua risoluzione, momento in cui diviene esigibile il Tfr, non vi è ragione di distinguere tra la quota maturata prima dell'apertura della procedura e quella eventualmente maturata successivamente, durante la continuazione dell'esercizio di impresa; anche quest'ultima potrà essere pertanto corrisposta dal fondo purché ammessa allo stato passivo in prededuzione. Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, c.c.) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.).

#### 3.1. I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia.

Preliminarmente occorre distinguere a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni del Rd 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), perché diversi sono i requisiti del diritto alle prestazioni del Fondo nell'uno e nell'altro caso.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, intervenuta sulla materia, ebbe a chiarire che il criterio distintivo tra le due categorie deve essere unicamente la condizione soggettiva di cui all'art. 1 della succitata legge, ovvero l'essere il datore di lavoro: un imprenditore commerciale oppure un piccolo imprenditore o un imprenditore agricolo.

Ora l'art. 1 della legge fallimentare così come modificato dal Dlgs 9.1.2006, n. 5 stabilisce che sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma collettiva, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. L'art. 2083 c.c. qualifica come piccolo imprenditore l'artigiano, il

piccolo commerciante e chiunque eserciti un'attività professionale organizzata con il lavoro proprio e della propria famiglia (15) Tuttavia la nuova formulazione dell'art. 1 della legge fallimentare stabilisce che, in nessun caso, è piccolo imprenditore chi supera uno dei seguenti limiti quantitativi: a) investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

Ne consegue che, ad esclusione dell'imprenditore esercente attività agricola, tutti gli altri, compresi gli artigiani e gli imprenditori individuali, possono essere assoggettati a fallimento se superano le soglie di cui sopra. Di contro, anche un imprenditore commerciale esercente l'attività in forma societaria potrà essere dichiarato piccolo imprenditore non assoggettabile a procedura concorsuale.

#### 3.1.1. Datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali.

Requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:

- a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- b) l'apertura di una procedura concorsuale;
- c) l'esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto.

a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato

La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto, dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro deve essere valutato con attenzione in tutti i casi di trasferimento d'azienda, compresi l'affitto e l'usufrutto. Infatti l'art. 2112 c.c., in materia di "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda" prevede, di regola, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, che pertanto è l'unico obbligato a corrispondere il Tfr, anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente.

Ne consegue che, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non sarà tenuto ad intervenire in quanto il Tfr dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero Tfr maturato.

In caso di vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni o liquidazione coatta amministrativa, l'art. 47, comma 5, della L. 428/90 stabilisce che ai lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente non si applica l'art. 2112 c.c. Di conseguenza il Fondo corrisponderà il Tfr maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l'accollo del Tfr da parte dell'acquirente stesso.

Si chiarisce che la fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 3 della L. 223/91, presuppone la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione di detta provvidenza. Di conseguenza l'intervento del Fondo, relativamente alla quota del Tfr maturata prima del trattamento straordinario di integrazione



salariale con esclusione della quota riferibile al beneficio assistenziale la quale grava sulla Gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88/89 potrà essere richiesto al termine del periodo di fruizione del trattamento in parola, purché intervenga una causa di risoluzione del rapporto (licenziamento o dimissioni). Da ultimo, si precisa che nel concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 Lf) e pertanto il Fondo potrà corrispondere solo il Tfr maturato prima di tale data ed a condizione che il rapporto di lavoro, al momento della richiesta, sia cessato.

b) Apertura di una procedura concorsuale

Le procedure concorsuali che danno titolo all'intervento del Fondo sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa (art. 2 L. 297/82) e l'amministrazione straordinaria (art. 102 Dlgs 270/99).

La legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, che ha riformato la disciplina del concordato preventivo, ha modificato l'originario comma 1 dell'art. 160 Lf stabilendo che possa essere ammesso a tale procedura «l'imprenditore che si trova in stato di crisi». Al riguardo, stante la precisazione contenuta nel comma 2 del citato articolo secondo cui per «stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza», si ritiene che la situazione giuridica dell'imprenditore cui si riferisce la riforma non escluda la garanzia del Fondo perché lo stato di crisi sottende un dissesto economico generale ed irreversibile al pari dello stato di insolvenza cui fanno riferimento sia la L. 297/82 sia il Dlgs 80/92.

In talune ipotesi, che di seguito si esemplificano, non si fa luogo all'apertura della procedura concorsuale:

- quando, a norma degli artt. 10 e 11 Lf l'imprenditore non può essere dichiarato fallito essendo trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese;
- nel caso, previsto dall'art. 15, comma 9, Lf in cui risulti che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a euro 25.000. Questo limite non è riferito al singolo debito del lavoratore, o dei lavoratori, ma a tutti i debiti dell'azienda.

Per completezza dell'informazione si segnala che la questione dell'esclusione dell'intervento del Fondo nel caso in cui il Tribunale non dichiara il fallimento a causa dell'esiguità dei debiti, è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale e, pertanto, si fa riserva di fornire istruzioni in merito. Allo stato, le richieste di intervento che rientrano in questa casistica non potranno trovare accoglimento.

Nelle segnalate ipotesi non potranno trovare accoglimento le domande presentate sulla base dei requisiti che devono far valere i dipendenti di datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali (par. 3.1.2.)

Il legislatore, con decreto legislativo 19.8.2005, n. 186 pubblicato sulla Gu del 21.9.2005, in attuazione della direttiva 2002/74/Ce, ha provveduto a regolamentare le situazioni c.d. transnazionali. L'art. 2, comma 4 bis della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha infatti previsto l'intervento del Fondo di garanzia anche nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

- l'attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due Stati membri;
  - l'impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
  - il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.
- Il Fondo interviene solo per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore del decreto (6.10.2005).

Non essendo al momento disponibile un elenco delle procedure concorsuali in vigore negli altri Stati membri dell'Unione europea, si ritiene che diano titolo all'intervento quelle procedure che, anche nello Stato in cui sono state aperte, consentono l'intervento degli organismi di garanzia di cui alla direttiva 80/987/Cee e ss. modifiche.

c) Accertamento del credito

L'accertamento del credito in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

Da tale requisito, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, non può prescindere neanche nel caso in cui il lavoratore non sia responsabile della mancata ammissione. Una siffatta situazione può verificarsi:

- quando il tribunale decreti di non procedere all'accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo, come previsto dall'art. 102 della nuova Lf;
- quando la tardiva ammissione del credito allo stato passivo sia impedita dall'avvenuta chiusura della procedura concorsuale.

L'ammissione del credito nello stato passivo determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia.

3.1.2. *Datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali.*

Requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:

- a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- b) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 Lf;
- c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
- d) l'esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto.

a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato

Si rinvia al paragrafo 3.1.1. lett. a).

b) Dimostrazione che il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali

Coma già indicato nel paragrafo 3.1, il Dlgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha modificato i requisiti soggettivi per definire l'ambito di applicazione della Lf.

In particolare l'art. 1, comma 2, ha stabilito che anche il piccolo imprenditore (artigiano o piccolo commerciante, esercente l'attività in forma individuale o collettiva) è soggetto alle procedure concorsuali quando il capitale investito in azienda, o i ricavi lordi medi degli ultimi tre anni superino i limiti indicati dalla norma.

La valutazione che non sono stati superati i parametri economici minimi di legge, condizione escludente il fallimento, può risultare piuttosto difficile, atteso che né l'Istituto né il lavoratore istante - sul quale grava l'onere di dimostrare che il datore



di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale dispongono di elementi sufficienti a compiere una stima esauritiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente.

In via generale pertanto il lavoratore, al fine di dimostrare che il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti (e non per i motivi di cui agli artt. 10, 11 e 15, comma 9, Lf). La presentazione di tale decreto non è necessaria:

a) quando l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;

b) quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;

c) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dal bilancio depositato presso il Registro delle imprese risulti che il valore del capitale investito in azienda è inferiore ad euro trecentomila e che la media dei ricavi lordi degli ultimi tre anni sia inferiore ad euro duecentomila;

d) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, iscritto alla sezione piccoli imprenditori della Camera di commercio, risulti non avere avuto alle proprie dipendenze più di tre dipendenti.

c) Dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, la prova dell'insolvenza del datore di lavoro deve essere fornita attraverso la dimostrazione che, a seguito dell'esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore.

Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo.

Di conseguenza il lavoratore non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili ed in particolare non deve tentare l'esecuzione presso terzi, purché egli dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo "serio ed adeguato", ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore.

Dal punto di vista operativo si ritiene che la dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse).

Il lavoratore inoltre deve dimostrare l'impossibilità, o l'inutilità del pignoramento immobiliare allegando la visura o il certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è titolare di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

Ai fini dell'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a) l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale; b) l'ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l'assenza del debitore.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia deceduto, le azioni esecutive dovranno essere eseguite nei confronti di tutti gli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità (ed è stata aperta una procedura di eredità giacente), o hanno accettato con beneficio d'inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo qualora si munisca di titolo esecutivo e sia stata aperta la procedura di liquidazione prevista dall'art. 499 c.c. (liquidazione concorsuale) e se, al termine della liquidazione stessa, il credito del lavoratore sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapacità dei beni ereditari.

Al riguardo si precisa che lo stato di graduazione di cui all'art. 499, comma 2, c.c., non è equivalente, sul piano giuridico, allo stato passivo delle procedure concorsuali e pertanto, dovendosi applicare l'art. 2, comma 5 della L. 297/82, nessun pagamento potrà essere posto a carico del Fondo prima che sia terminata la liquidazione.

d) Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito per Tfr. In tutti i casi in cui il Fondo interviene ai sensi dell'art. 2, comma 5 L. 297/82, ovvero al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore deve essere stato accertato in giudizio.

Nelle esecuzioni individuali l'accertamento del credito avviene con sentenza, con decreto ingiuntivo o con il decreto di esecutività di cui all'art. 411, comma 3, c.p.c. del verbale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.

Anche nell'ipotesi di eredità giacente o accettata con beneficio di inventario e liquidata secondo la procedura prevista dall'art. 499 c.c., il credito del lavoratore dovrà essere accertato giudizialmente, non essendo sufficiente il solo inserimento del credito nello stato di graduazione.

### 3.2. La richiesta di intervento

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.

Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l'assicurato stesso elegge domicilio.

La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (TFR/CL - SR50) oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.

Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto



alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

L'art. 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297 prevede che la domanda possa essere presentata:

a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della Lf;

b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;

c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;

d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;

e) in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

### 3.3. I documenti a corredo della domanda

Con riferimento ai documenti da produrre a corredo della domanda, si richiama l'attenzione sul principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale «Al fine di ottenere dall'Inps il pagamento del Tfr in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» e sulla circostanza che rientra nei poteri regolamentari dell'Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all'accoglimento della medesima.

Di seguito si individua la documentazione occorrente di massima per l'istruttoria delle domande, salvo che la necessità di acquisire ulteriore documentazione si palesi nell'esame di particolari situazioni.

#### 3.3.1. Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- modello Tfr 3/bis timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura ;

- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva,

- copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;

- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione sensi del 2° e 3° comma dell'art. 98 Lf (sostituibile con analogo dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);

#### 3.3.2. Concordato preventivo

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- modello tfr 3/bis timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni;

- copia mod. Cud relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);

- copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;

- attestazione della cancelleria del tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte d'Appello.

#### 3.3.3. Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione europea

- copia autentica dello Stato passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo Tfr);

- dichiarazione del tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;

- mod. TFR3/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- copia mod. Cud relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per i rapporti di lavoro terminati entro il 31.12.2004) o copia della busta paga relativa al Tfr;

- copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;

#### 3.3.4. Esecuzione individuale

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);

- mod. TFR3/bis SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- copia mod. Cud relativo ai redditi dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (eventuale);

- decreto del tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento perché trattasi di piccolo imprenditore (i casi in cui tale documento non è necessario sono indicati al par. 3.1.2. lett. b);

- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;

- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);

- copia autentica del verbale di pignoramento negativo, eseguito secondo le disposizioni indicate al paragrafo 3.1.2. - lett. c);

- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;

- certificato di residenza del datore di lavoro.

Con riferimento alla dichiarazione del responsabile della procedura modello Tfr3/bis si segnala che il Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto che anche il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore siano "sostituti di imposta" e, come tali, tenuti alla sua compilazione.

Tuttavia, nel caso eccezionale di comprovato rifiuto da parte





Welfare

del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore interessato tramite la produzione di idonea documentazione e del modello Tfr3/bis SOST, oppure disponendo accertamenti ispettivi o di reparto presso il responsabile della procedura.

#### 3.3.5. Eredità giacente

- Certificato di morte del datore di lavoro;
- Originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per Tfr del lavoratore;
- Copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.;
- Copia autentica del riparto finale;
- Copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

#### 3.3.6. Domanda presentata dagli eredi

Oltre ai documenti di cui ai punti precedenti è necessario produrre:

A) in caso di successione legittima:

- Certificato di morte del lavoratore dante causa o dichiarazione sostitutiva, da cui risultino lo stato civile, nonché l'ultimo domicilio;
- Stato di famiglia aggiornato alla data del decesso o dichiarazione sostitutiva;
- Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza; 2) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 3) l'indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l'assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 4) l'indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l'esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata.
- Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

B) in caso di successione testamentaria:

- Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
- Documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato)
- Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

#### 3.4. Prescrizione

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del Tfr a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 p. 5) c.c. per il Tfr.

La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ha riconosciuto che il Fondo di garanzia in virtù dell'accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore

# L'Informatore

maggio 2007

Assistenza

di lavoro, pertanto, in forza dell'art. 1310 c.c.: a) tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di garanzia; b) l'eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha effetto nei confronti del Fondo.

Di conseguenza nell'istruttoria delle domande dovrà essere preliminarmente verificato che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo non siano trascorsi più di cinque anni, salve eventuali interruzioni della prescrizione fatte nei confronti del datore di lavoro. A questo proposito si ricorda che la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto scritto con il quale il lavoratore costituisce in mora il proprio datore di lavoro e che la proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (artt. 2943 e 2945 c.c.).

Come già detto l'art. 94 della Lf prevede che la domanda di insinuazione nello stato passivo "produce gli effetti della domanda giudiziale" interrompendo, "per tutto il corso del fallimento", la prescrizione, che ricomincerà a decorrere, per la sua intera durata, dalla data di chiusura della procedura. Pertanto, a condizione che il lavoratore abbia insinuato il proprio credito nel termine di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso potrà richiedere l'intervento del Fondo entro cinque anni dalla chiusura della procedura. Tale principio è valido anche per la procedura di amministrazione straordinaria.

Nel caso della liquidazione coatta amministrativa, se l'ammissione non avviene a seguito di istanza del lavoratore, l'effetto interruttivo decorre dalla data di ricezione della raccomandata con cui il commissario liquidatore comunica l'importo del credito risultante dalle scritture contabili (art. 207 Lf).

La procedura concorsuale si conclude:

- fallimento: data del decreto di chiusura di cui all'art. 119 Lf;
- amministrazione straordinaria: data del decreto di chiusura di cui all'art. 76 Dlgs 270/99;
- liquidazione coatta amministrativa: data approvazione del bilancio finale di liquidazione (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della notizia di deposito del bilancio finale di liquidazione, se non sono state proposte contestazioni).

Nel concordato preventivo, poiché non è applicabile in via analogica l'art. 94 Lf non esistendo un processo di verifica dei crediti, non si ha alcun effetto interruttivo permanente della prescrizione; pertanto il Fondo potrà intervenire solo se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di presentazione della domanda all'Istituto non siano trascorsi più di cinque anni, fatti salvi eventuali atti interruttivi della prescrizione.

#### 3.5. Tempi di definizione

L'Istituto è tenuto a liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione (art. 2, comma 7 della L. 297/82).

#### 3.6. Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)





Gi oneri accessori sul Tfr, ancorché non ammessi allo stato passivo del datore di lavoro, devono essere corrisposti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla data di effettivo soddisfo.

### 3.7. Tassazione

L'Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale, è tenuto ad assoggettare a ritenuta le somme erogate a titolo di Tfr e oneri accessori.

Al riguardo si segnala che il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari debbano provvedere alla riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, pertanto la ritenuta fiscale operata dall'Istituto ha carattere provvisorio.

Si ricorda inoltre che l'accertamento dei crediti di lavoro, sia nelle procedure concorsuali che nelle esecuzioni individuali, deve intendersi fatto al lordo delle ritenute fiscali.

Pertanto anche qualora nello stato passivo sia stato ammesso l'importo netto del Tfr, su di esso andranno operate le ritenute fiscali, fatta salva la possibilità per il lavoratore di presentare domanda tardiva di cui all'art. 101 Lf per la differenza.

### 3.8. Ricorsi

#### 3.8.1. Ricorsi amministrativi

Contro il provvedimento di reiezione della domanda, o di liquidazione della prestazione in misura inferiore a quella richiesta, è ammesso ricorso amministrativo al comitato provinciale entro novanta giorni dalla sua ricezione (art. 46 c. 5 legge 88/89). In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Istituto il termine per la proposizione del ricorso decorre dal 61° giorno successivo a quello di presentazione della domanda completa della documentazione.

Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato all'ufficio che ha adottato il provvedimento.

Da ultimo si ricorda che i ricorsi tardivi, perché presentati dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo (ossia dopo il 240° giorno dalla presentazione della domanda) non incidono sul decorso del termine annuale di decadenza cui soggiace la domanda giudiziaria, mentre i ricorsi ulteriormente tardivi, perché presentati dopo l'avveramento della decadenza suddetta dovranno essere rigettati, senza alcun esame nel merito, perché non più sussiste un credito che possa ricevere tutela giudiziaria.

#### 3.8.2. Ricorsi giudiziali

L'art. 4 del Dl 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - prevede il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/89) nella quale espressamente rientra il Fondo di garanzia per il Tfr.

Tale termine decorre dalle date stabilite nel comma 2 dell'art. 47 Dpr 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dalla novella del 1992, che variano in relazione agli sviluppi del procedimento amministrativo.

### 4. I crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto

Com'è noto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 ha esteso la garanzia del Fondo anche ai crediti di lavoro diversi dal Tfr.

#### 4.1. Modalità applicative

##### 4.1.1. Il periodo coperto dalla garanzia del Fondo

Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art. 2, comma 1, del Dlgs 80/92 e cioè:

a) la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa.

In caso di fallimento il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposto.

In caso di liquidazione coatta amministrativa, il dies a quo è la data del ricorso al tribunale per la dichiarazione di insolvenza (art. 195 Lf), o, se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dall'autorità amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa.

In caso di concordato preventivo il dies a quo ai fini dell'individuazione del periodo coperto dalla garanzia del Fondo è la data del deposito del ricorso per l'apertura della procedura (art. 161 Lf).

In caso di amministrazione straordinaria il dies a quo è la data del deposito in tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza (art. 3 Dlgs 270/99) o, la data della presentazione al ministero delle Attività produttive della domanda per l'ammissione alla procedura in caso di imprese di notevoli dimensioni (art. 2 legge 18.2.2004 n. 39 di conversione del decreto legge 23.12.2003 n. 347).

Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre mesi del rapporto, è la data del deposito in tribunale del relativo ricorso. Al riguardo si precisa che:

- La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria;

- La possibilità di anticipare il "dies a quo" ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

b) la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale.

c) la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamen-



Welfare

# L'Informatore

maggio 2007

Assistenza

to o di dimissioni del lavoratore.

Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l'intero periodo successivo, sia stato sospeso.

#### 4.1.2. I crediti garantiti dal Fondo

I crediti che possono essere corrisposti a carico del Fondo sono quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

Si precisa inoltre che qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo - per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituiti della retribuzione - la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente.

Tale interpretazione è conforme alla nozione comunitaria di rapporto di lavoro adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla direttiva 80/987/Cee e confermata anche dalla giurisprudenza nazionale.

Nel caso in cui gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano con un periodo successivo all'apertura della procedura (cfr. par. 4.1.1 punto c) essi potranno essere posti a carico del Fondo se non corrisposti dalla procedura ed ammessi allo stato passivo in prededuzione.

Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal Tfr) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell'Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

#### 4.1.3. Limiti della garanzia del Fondo: il massimale

La garanzia prestata dal Fondo per i crediti di lavoro in questione è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.

Al riguardo si ricorda che la Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciandosi sul sistema di calcolo del massimale ha chiarito che da esso non devono essere sottratte le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro negli ultimi tre mesi e che lo stesso, essendo un limite di pagamento, non deve essere rapportato al periodo per il quale si richiede l'intervento del Fondo.

L'art. 2, comma 4, Dlgs n. 80/92 prevedeva inoltre l'incumulabilità del pagamento, fino a concorrenza degli importi, con: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale percepito nell'arco dei dodici mesi; b) le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi; c) l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale disposizione, espressamente abrogata per quanto riguarda il punto b) dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 186, deve ritenersi superata anche con riferimento ai punti a) e c).

La Corte di giustizia delle Comunità europee infatti, con la nota sentenza del 10 luglio 1997, ha giudicato la legislazione italiana non conforme al diritto comunitario nella parte in cui prevede l'incumulabilità delle prestazioni del Fondo con il trattamento di mobilità di cui alla L. 223/91, diretto a sovvenire ai bisogni del lavoratore licenziato nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento all'incumulabilità con il trattamento straordinario di integrazione salariale, con circolare n. 58 del 9 marzo 1999, era stato chiarito che essa era limitata ai soli periodi coincidenti con gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Alla luce della nozione comunitaria di rapporto di lavoro elaborata dalla Corte di giustizia, secondo la quale non sia un rapporto di lavoro preclusivo della garanzia del Fondo nei periodi in cui non sorgono diritti retributivi, anche questa previsione deve ritenersi non più applicabile. Resta confermata la previsione, già contenuta nella citata circolare, per la quale la prestazione di cui al Dlgs 80/92 deve essere erogata anche in presenza del trattamento Cigs, concesso ai sensi dell'art. 3 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

#### 4.2. I presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia

I presupposti per l'intervento del Fondo per i crediti di lavoro sono gli stessi previsti per il Tfr, pertanto si rinvia al par. 3.1.

#### 4.3. La richiesta di intervento

Il decreto espressamente rinvia alle disposizioni dettate per la liquidazione del Tfr per quel che riguarda i termini per la presentazione della domanda (52), pertanto si rinvia al par. 3.2.

#### 4.4. I documenti a corredo della domanda

##### 4.4.1. Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- modello CL timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura ;
- copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva,
- copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98 Lf (sostituibile con analogo dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
- copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi;
- copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).

##### 4.4.2. Concordato preventivo

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- modello CL timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
- copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;



- copia delle buste paga relative al periodo richiesto.

#### 4.4.3. Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell'Unione europea

- copia autentica dello Stato passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di retribuzione dei mesi per i quali viene chiesto l'intervento);
- dichiarazione del tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
- mod. CL SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia delle buste paga relative al periodo richiesto;

#### 4.4.4. Esecuzione individuale

- copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto);
- mod. CL SOST;
- decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 della Lf;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo, come precisato al paragrafo 3.1.2. lett. c);
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro;
- copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).

Con riferimento al modello CL si rinvia a quanto precisato con riguardo al modello Tfr3/bis al paragrafo 3.3.4.

#### 4.4.5. Eredità giacente

Si rinvia al paragrafo 3.3.5.

#### 4.4.6. Domanda presentata dagli eredi

Si rinvia al paragrafo 3.3.6.

#### 4.5. Prescrizione

L'art. 2, comma 5 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 80 prevede che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. Tale termine, secondo quanto comunemente previsto in materia di decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero, dalle date indicate nel par. 3.2.

La Corte di Cassazione tuttavia ha affermato, secondo l'indirizzo maggiormente accreditato, che il Fondo di garanzia in virtù dell'accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro; ne consegue che, in forza dell'art. 1310 c.c., tutti gli atti con i quali il lavoratore interrom-

pe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di garanzia e che l'eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha efficacia nei confronti del Fondo.

Di conseguenza anche nell'istruttoria delle domande di liquidazione dei crediti diversi dal Tfr dovrà essere preliminarmente verificato che tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo non siano trascorsi più di cinque anni (53), salve eventuali interruzioni della prescrizione fatte nei confronti del datore di lavoro.

Come già precisato a proposito dell'intervento del Fondo per il Tfr, anche per i crediti di lavoro la domanda di insinuazione nello stato passivo produce gli effetti della domanda giudiziale, interrompendo la prescrizione per tutto il corso del fallimento. Pertanto, a condizione che il lavoratore abbia insinuato il proprio credito nel termine di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso potrà richiedere l'intervento del Fondo entro un anno dalla chiusura della procedura. Si rinvia al par. 3.4. per il dettaglio delle singole procedure.

Il termine di prescrizione non deve, in nessun caso, essere confuso con quello di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ovvero con il «dies a quo» necessario per individuare il periodo coperto dalla garanzia del Fondo, per il quale si rinvia alle disposizioni impartite al par. 4.1.1.

#### 4.6. Tempi di definizione

Il Dlgs n. 80/92 espressamente rinvia alle disposizioni dettate per la liquidazione del Tfr per quel che riguarda i tempi di definizione (54), pertanto si rinvia al par.3.5.

#### 4.7. Oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)

Il comma 5 dell'art. 2 del Dlgs 80/92 ha stabilito che "gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data della domanda". Pertanto, a differenza di quanto avviene per il Tfr, gli oneri accessori devono essere corrisposti dalla data di presentazione della domanda amministrativa, completa di tutta la documentazione, sino alla data di effettivo soddisfo.

#### 4.8. Tassazione

Le prestazioni erogate dal Fondo a titolo di crediti di lavoro, costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 46 del Tuir e sono di conseguenza assoggettate a ritenuta alla fonte, calcolata col sistema della tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) del citato Tuir, qualora trattasi di emolumenti corrisposti in anni successivi rispetto a quello in cui è maturato il diritto.

#### 4.9. Ricorsi

Per tale tipologia si fa espresso rinvio al par. 3.8.



### Qualificazione del rapporto e competenza del Comitato regionale Inps

Il ministero del Lavoro chiarisce che, a norma dell'art. 17 del Dlgs n. 124/2004, sono ricorribili avanti il comitato regionale per i rapporti di lavoro (entro il termine di 30 giorni) gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzione delle Direzioni del lavoro, nonché i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Rimangono, viceversa, di competenza del comitato regionale Inps i ricorsi (da proporre nel termine di 90 giorni) contro i provvedimenti amministrativi dell'Istituto, nei quali pure si faccia questione della natura del rapporto di lavoro e, tuttavia, non siano verbali di accertamento.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello 13 dicembre 2006, Prot. n. 25/1/0005499. **Risposta istanza di interpello avanzata dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl) - Art. 17 Dlgs n. 124/2004 - Applicabilità in materia di ricorsi relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamenti.**

L'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro (Ancl) ha promosso istanza di interpello a questa Direzione in ordine alla estensione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi previsti dall'art 17 del Dlgs n. 124/2004, rimessa al comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche a quei ricorsi in cui si contesti la qualificazione dei rapporti di lavoro, ma siano relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.

La questione che si prospetta involge l'esame della sopravvivenza di una residua competenza del comitato regionale Inps, confermata di recente dall'Istituto previdenziale con circolare n. 8 del 27 gennaio 2006 avente ad oggetto "Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. Competenza a decidere dei comitati regionali di cui all'art 42 e segg. della legge 9 marzo 1988 n° 89". Dunque, la competenza a decidere detti ricorsi rimarrebbe in capo ai comitati regionali Inps, ove fosse contestata la qualificazione del rapporto di lavoro ma i relativi provvedimenti siano diversi dai verbali di accertamento ispettivo ed abbiano natura di provvedimenti amministrativi emanati in contesti diversi da quelli ispettivi.

La soluzione va preliminarmente cercata partendo dall'esame del dettato legislativo dell'art 17 del Dlgs n. 124/2004, che individua con sufficiente chiarezza la sfera di competenza del nuovo organo costituito presso la Direzione regionale del lavoro, il comitato regionale per i rapporti di lavoro, che decide i ricorsi avverso gli atti di accertamento delle Direzioni provinciali del lavoro, le ordinanze ingiunzione delle Direzioni provinciali del lavoro, i verbali di accertamento di Inps ed Inail e di altri Istituti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, sempreché la causa petendi sia l'accertamen-

to della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ovvero una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

È indubbio che l'attribuzione della competenza a decidere detti ricorsi va inquadrata nel più generale obiettivo, perseguito dal Dlgs n. 124/2004 di razionalizzazione delle funzioni ispettive e pertanto è in quest'ottica che va interpretata. Solo qualora, alla luce delle risultanze ispettive, l'azienda ispezionata volesse contestare le determinazioni di cui agli atti di accertamento (atti di contestazione o notificazione di illeciti amministrativi), ai verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, alle ordinanze ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, potrà rivolgersi al comitato per i rapporti di lavoro. Quando si prescinde da accertamenti di natura ispettiva e dunque quando la vicenda non coinvolge ispezioni in corso o ispezioni definite, rimane ferma la competenza dei comitati regionali Inps, legata a ricorsi avverso provvedimenti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l'accesso a prestazioni previdenziali, adottati dall'Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo.

Il ministero del Lavoro già con circolare n. 24/2004 ha chiarito l'ambito di operatività dell'art. 17 Dlgs n. 124/2004, specificando la natura degli atti ricorribili al comitato regionale dei rapporti di lavoro e definendone la precisa competenza. Di recente, con la circolare n. 10/2006, il ministero ha ulteriormente fornito chiarimenti sui provvedimenti oggetto di ricorso ai sensi dell'art 17 del Dlgs n. 124/2004, ribadendo comunque che tali provvedimenti sono quelli elencati nel detto articolo 17. Alla luce di quanto sopra, sussiste la competenza del comitato regionale per i rapporti di lavoro esclusivamente sugli atti citati nell'art 17 connessi ad accertamenti ispettivi e nell'ipotesi in cui si contesti la sussistenza del rapporto di lavoro o la qualificazione del rapporto. Diversamente, avuto riguardo alla natura dell'atto ricorribile, permane in capo al comitato regionale dell'Inps la competenza a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell'Istituto e comunque riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso.

### Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

L'articolo 9 della legge 53/2000 concede incentivi economici alle imprese ed ai lavoratori autonomi che vogliano intraprendere azioni virtuose mirate alla conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro.

L'articolo 1 comma 1254 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha riscritto la norma, puntualizzandone i contenuti e destinando l'importo di euro 5.300.000, a copertura.

Sul punto, con circolare congiunta presidenza del Consiglio - ministero del Lavoro (circolare 1 del 26/1/2007) sono stati forniti gli elementi caratterizzanti.





**Welfare**

I progetti, attraverso i quali poter richiedere finanziamenti sono quelli finalizzati a:

- consentire a lavoratori/trici, anche autonomi con affidamento o adozione di minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario ed organizzazione del lavoro;
- usufruire di programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- consentire la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

La circolare, inoltre, analiticamente descrive gli aspetti operativi che di seguito si commentano.

### **1. Soggetti finanziabili**

\* Tra i progetti presentati, verrà stabilita una priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 12 anni, procrastinabili fino a 15 anni in caso di affidamento, adozione o disabilità del minore;

\* le tipologie di intervento risultano estese a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori e disabili a carico, nonché con anziani non autosufficienti a carico. Ne consegue la finanziabilità di azioni sperimentali volte a favorire, per esempio, l'accesso ad asili nido aziendali, insieme a misure dirette a qualificare l'azienda in funzione di un miglioramento delle azioni positive per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

Per quanto concerne la possibilità di sostituire il titolare di impresa o il lavoratore autonomo, durante il periodo di astensione obbligatoria o di congedo parentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo, di cui alla lettera c) dell'art.1 comma 1254 della legge Finanziaria 2007, possono essere ammessi al finanziamento (previa dimostrazione, tramite opportuna documentazione, della domanda da parte del soggetto richiedente):

- i titolari di impresa (con o senza dipendenti/collaboratori);
- lavoratori/trici autonomi/e, inclusi coloro che esercitano una libera professione;
- lavoratori/trici a progetto (a condizione che vi sia l'assenso esplicito del committente in merito alla sostituzione e sul sostituto).

Le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi del citato art. 9 possono presentare nuova domanda, a condizione che il progetto precedente sia concluso in ogni sua parte e che il nuovo intervento evidenzi elementi di sostanziale novità rispetto al precedente. La richiesta del finanziamento può essere insindacabilmente rimodulata da parte della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

### **2. Durata delle azioni**

La durata massima prevista per le azioni è di 24 mesi, con alcune specificità riguardanti

- i programmi di formazione al rientro (lettera b), i quali devono essere proporzionati alle effettive esigenze, alle mansioni svolte ed alla posizione ricoperta dalla risorsa in rientro da un congedo parentale (minimo 60 giorni);
- l'estensione del congedo parentale (lettera c), che non può

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Orientamenti e giurisprudenza**

eccedere i 12 mesi. La durata di 24 mesi è da riferire, infatti, ai soli casi nei quali vi sia la necessità di coprire un congedo parentale frazionato, sempre nel limite dei 12 mesi complessivi.

### **3. Termini di presentazione dei progetti e documentazione necessaria**

La scadenza per la presentazione dei progetti è 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno.

È necessario compilare il "modello di domanda per l'ammissione ai finanziamenti" scaricabile dal sito del Mlps ([www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)) e dal Dipartimento del Governo per le politiche della famiglia

([www.governo.it/Presidenza/politiche\\_famiglia/index.html](http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.html)).

Dovranno essere allegati:

1. l'accordo sindacale, di secondo livello, aziendale o territoriale;
2. l'intesa nazionale o territoriale tra le associazioni datoriali;
3. la dichiarazione di non aver contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell'art. 44 del Dlgs 198/2006;
4. una copia del Ccnl applicato all'azienda, su supporto informatico o cartaceo, per i progetti di cui alle lettere a), b), d);
5. la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati;
6. il certificato della Camera di commercio, ovvero copia dell'atto sostitutivo o statuto, ad esclusione dei soggetti pubblici;
7. la documentazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa;
8. le coordinate bancarie di riferimento;
9. il codice fiscale;
10. la visura camerale (lettera c);
11. i parametri di riferimento per il compenso del sostituto (lettera c);
12. in caso di lavoratore autonomo, elementi e documenti attinenti alla propria attività (lettera c);
13. in caso di adesione ad una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, la documentazione relativa.

La documentazione riguardante i primi 4 punti deve essere corredata all'atto della presentazione del progetto, pena la mancata ammissione alla valutazione. Gli altri documenti dovranno pervenire entro 15 giorni dalla scadenza di presentazione, a parte la documentazione già in possesso di altre pubbliche amministrazioni: in questo caso, bisognerà comunicare all'amministrazione gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

I progetti dovranno essere inviati in originale, corredati da 2 copie, tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno o consegnati a mano, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, via Fornovo 8, 00192 Roma.

## **Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro**

Con la decisione in commento, la Suprema Corte chiarisce l'interpretazione dell'art. 2087 cod. civ. Nella fattispecie, un

**WELFARE**





Welfare

lavoratore addetto ad una macchina aveva subito lesioni con esiti permanenti a causa di un, non meglio precisato, malfunzionamento della macchina.

Il lavoratore sosteneva la responsabilità del datore di lavoro, in quanto, quest'ultimo non avrebbe provveduto alla corretta manutenzione della macchina.

Ad avviso della Corte, il fatto che l'imprenditore debba adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, non comporta un'automatica imputazione di responsabilità oggettiva a suo carico ma, in realtà, implica un'inversione dell'onere della prova. In caso di malfunzionamento della macchina, il datore di lavoro si comporta diligentemente se incarica della riparazione una persona competente di acclarata capacità professionale: ne consegue che l'eventuale permanere del malfunzionamento della macchina, non rilevabile dal tecnico, non può essere attribuibile alla responsabilità dell'imprenditore.

► CASSAZIONE, sezione lav., 1.12.2006, n. 25599. **Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Responsabilità per violazione del precetto di cui all'art. 2087 Cod. civ. - Natura contrattuale - Configurabilità - Prova liberatoria - Onere a carico del datore di lavoro - Danno da causa non accertata e non attribuibile al datore di lavoro - Imputabilità - Esclusione.**

L'articolo 2087 del codice civile imputa all'imprenditore-datore di lavoro i danni all'integrità fisica ed alla personalità morale del lavoratore non secondo un criterio di responsabilità oggettiva, bensì in base a negligenza, imperizia o violazione di specifiche norme, restando a suo carico la prova liberatoria ex art. 1218 Cod. civ.

# L'Informatore

maggio 2007

## Orientamenti e giurisprudenza


Non è responsabile ex art. 2087 cod. civ., per i danni da lesioni personali causati da cattivo funzionamento di una macchina, il datore di lavoro che, dopo aver constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rivelatasi poi insufficiente per cause non accertate ma, comunque, non imputabili al datore.

## Assegno di accompagnamento e ricovero in ospedale

Secondo la Corte di Cassazione, la degenza in ospedale del titolare dell'assegno di accompagnamento non è, di per sé, sufficiente a far venir meno il diritto al beneficio.

► CASSAZIONE, sezione lav., 2.2.2007, n. 2236. **Previdenza e assistenza - Invalidità civile - Diritto all'assegno di accompagnamento - Ricovero in ospedale - Sospensione del diritto - Insussistenza - Fattispecie.**

Il diritto all'assegno di accompagnamento spetta anche durante la degenza in ospedale dell'invalido civile grave, qualora si dia prova che le prestazioni assicurate dall'ospedale nel corso del ricovero, non esauriscono tutte le forme di assistenza delle quali il beneficiario necessita nella vita quotidiana e, pertanto, non è consentito equiparare sic et simpliciter tale degenza al "ricovero in istituto" che, ai sensi dell'art.3, co.1, L.n.18/80, comporta la sospensione del diritto all'assegno.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

# L'Informatore

maggio 2007

Rifiuti

## Indice

### RIFIUTI

- Mud 2006. Esclusione per i rifiuti non pericolosi. . . . . **Pag. 61**

### AMBIENTE

- Normativa per i rifiuti elettrici (Raee). La scadenza è prorogata al 30 giugno 2007. . . . . **Pag. 62**

## IN PRIMO PIANO

### Mud 2006 Esclusione per i rifiuti non pericolosi

Si rammenta che entro il 30 aprile 2007 doveva essere presentato il Mud - Modello unico di dichiarazione, con riferimento alla attività di gestione rifiuti, svolta nel corso del 2006.

Si tratta, come è ormai ben noto agli operatori, della data limite entro la quale occorre presentare alla Camera di commercio competente per territorio il riepilogo della attività svolta nel 2006 per i rifiuti. Mentre la modulistica è perfettamente identica a quella dell'anno scorso, ci sono due novità da considerare. ▼

La prima, la più importante, riguarda l'esenzione dalla presentazione del Mud per i rifiuti non pericolosi.

Infatti, con l'introduzione della nuova normativa sui rifiuti esplicitamente si individuano, mediante l'art. 189, comma 3 del Dlgs 152/2006, solamente "le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi" tenute a presentare la comunicazione annuale, escludendo pertanto "le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e derivanti da attività di recupero e smaltimento.

Va da sé che le imprese che producono rifiuti pericolosi (anche solo 2 grammi) identificati con asterisco nel codice Cer (esempio: toner per stampa esauriti, macchine fotografiche monouso contenenti batteria, cera e grassi esauriti, materiale abrasivo di scarto, oli per circuiti idraulici clorurati e non, scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione clorurati e non, olio combustibile e carburante diesel, filtri dell'olio, liquidi per freni, batterie al piombo, materiali isolanti contenenti amianto, etc.) sono tenute ad effettuare il Mud 2007.

La seconda novità riguarda il superamento della necessità di compilare la sezione imballaggi in quanto, in base all'art. 220, comma 2 del Dlgs 152/2006, questa incombenza di comunicazione è di spettanza del Conai (Consorzio nazionale imballaggi).

Rientrano nella prassi tutte le indicazioni introdotte negli anni precedenti come l'invio on-line e la scheda semplificata finalizzata ad uno snellimento degli adempimenti (compilazione di due fogli rispetto ai 5 moduli utilizzati prima).

Tale scheda semplificata va usata solo dai produttori di rifiuti che:

1. presentano il Mud su carta;
2. nel 2006 hanno prodotto non più di tre tipi di rifiuti;
3. per ogni tipologia non hanno usato più di tre trasportatori e tre destinatari;
4. i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui è riferito il Mud.

I soggetti per i quali non ricorrono contemporaneamente queste condizioni non debbono compilare la scheda semplificata ma utilizzare il modello normale.

Si ricorda tuttavia che, in attuazione al Dlgs 209/2003, art. 11, comma 3, è stata introdotta nel Mud una sezione speciale, denominata veicoli fuori uso, che dovrà essere compilata dagli operatori che effettuano la attività di raccolta, di trasporto e di trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti e materiali rientranti nel campo di applicazione del citato decreto.

Ricapitoliamo ora alcuni dati tecnici per la corretta gestione del Mud 2007.

L'importo dei diritti di segreteria, pari a 10 € per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su floppy disk e a 15 € per le denunce presentate su modulo cartaceo, resta fissato ai parametri stabiliti negli anni precedenti. Si rammenta che non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo.

Per il versamento del diritto di segreteria va sempre utilizzato il bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di segreteria Mud - (legge 70/94)".

Per la Camera di commercio di Milano il conto corrente postale di riferimento corrisponde al:

n. 54950209 intestato a:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Milano MUD -

Servizio Tesoreria - via Meravigli, 9/b - 20123 Milano.

La presentazione del Mud, unitamente all'attestazione di versamento del diritto di segreteria, può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di rice-

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



## Sicurezza sul lavoro e ambiente

vimento alla casella PT 789 della Camera di commercio di Milano - Cap 20101 Milano - o mediante consegna diretta alla sede sita in via Meravigli 9 a Milano (vicinanze MM1 Cordusio).

Rammentiamo anche che le istruzioni dettagliate per la compilazione e la copia delle schede sono disponibili nei siti Internet di:

- Ministero delle Attività produttive (<http://www.minindustria.it>)
- Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio (<http://www.minambiente.it>)
- Apat (<http://www.sinanet.anpa.it>)
- Unioncamere (<http://www.unioncamere.it>)
- Infocamere (<http://www.infocamere.it>)
- Ecocerved (<http://ecocerved.it>).

Presso il Servizio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente sono ancora disponibili:

- software per la compilazione;
- Catalogo europeo dei rifiuti.

Riassumiamo anche, qui di seguito, chi è interessato alla presentazione del Mud:

- imprese ed enti che hanno prodotto rifiuti speciali classificati pericolosi, esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- commercianti ed intermediari di rifiuti;

## Normativa per i rifiuti elettrici (Raee) La scadenza è prorogata al 30 giugno 2007

Pervengono al Servizio numerose richieste di informazione da parte delle ditte interessate alla gestione dei Raee (raccolta e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) volte a comprendere la normativa in questione e conoscere le modalità per la gestione operativa dei rifiuti elettrici. Richiamando precedenti articoli sul tema (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, *Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni* n. 168, ottobre 2006, pag. 46; n. 172, febbraio 2007, pag. 49), ribadiamo che la proroga dei termini, entro i quali il sistema dovrà essere avviata, è slittata "non oltre il 30 giugno 2007" (così dice il DL n. 300/2006 che fissa il rinvio). Tale rinvio, già a suo tempo fissato al 31.12.2006, è da attribuirsi alla mancata emanazione di alcuni decreti attuativi del DLgs 151/2005.

Infatti il sistema potrà partire solo se verranno prima emanati i regolamenti relativi:

- alle modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee, organo importante in quanto censisce, oltre

# L'Informatore

maggio 2007

## Rifiuti

- soggetti che hanno effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi;

- soggetti che hanno svolto attività di recupero o smaltimento di rifiuti.

Da sottolineare che il Mud va presentato, da parte dei soggetti sopra indicati, solo se nel corso dell'anno di riferimento (2006) hanno effettivamente svolto una delle attività sopra citate.

In nessun caso deve essere presentato un Mud in bianco.

Dovrà essere compilata una dichiarazione per ogni unità locale da presentare alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale. Per le dichiarazioni concernenti la sola attività di trasporto si considera unità locale la sede legale dell'impresa. Ugualmente per i commercianti e intermediari di rifiuti che non svolgono altre attività di smaltimento o recupero (ad esempio: trasporto, stoccaggio, trattamento) va considerata unità locale la sede legale dell'impresa.

Il Mud può essere compilato su supporto cartaceo, utilizzando, anche in fotocopia, le schede distribuite dalle Camere di commercio o disponibili sul mercato, o su supporto magnetico.

Da notare che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il Mud esclusivamente su supporto informatico.

## Ambiente

ai produttori, anche gli importatori e i commercianti che rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da terzi, chiamati a organizzare e finanziare il sistema;

- all'istituzione del Comitato di vigilanza e controllo che, attraverso il ruolo attivo delle Camere di commercio, predispone e aggiorna il Registro, individuando le quote di mercato dei produttori sulla base delle quali saranno ripartiti i costi di valorizzazione dei Raee provenienti da nuclei domestici.

Il rinvio della scadenza citata rischia, poi, di non essere sufficiente a garantire la piena operatività della complessa organizzazione per una serie di motivazioni tra le quali vi è da annoverare, in primo luogo, la mancata realizzazione di un censimento della piattaforma di raccolta comunale attraverso la quale i rifiuti verranno avviati agli impianti di valorizzazione finanziati dai produttori.

È prevista, secondo il DLgs 151/2005, l'emanazione di ben quindici decreti attuativi, tra i quali alcuni sono decisivi per la partenza del sistema.

Oltre ai provvedimenti già citati in precedenza mancano i decreti che devono stabilire:

- le modalità di finanziamento della raccolta e recupero degli apparecchi di illuminazione e delle sorgenti luminose;
- le garanzie finanziarie a carico dei produttori che operano sul mercato nazionale;
- le prescrizioni per garantire che i soggetti che vendono a distanza si conformino alla nuova normativa;



**Sicurezza sul lavoro e ambiente**

- la misura degli oneri previsti per il monitoraggio del sistema e per il funzionamento degli organi di controllo.

A tutte queste difficoltà vanno aggiunti, per quanto riguarda il settore del terziario, i problemi inerenti le autorizzazioni richieste ai commercianti per il ritiro dei rifiuti elettrici e il loro smaltimento nelle piattaforme comunali.

Le imprese appartenenti al terziario si trovano infatti in mezzo al guado in quanto, secondo la Direttiva 2002/96/Ce, sono tenute da un lato a garantire il ritiro dell'apparecchiatura elettrica, ormai classificata come rifiuto, e dall'altro lato a dotarsi specificatamente di una autorizzazione ad hoc.

Le soluzioni fin qui prospettate dal legislatore italiano cozzano contro la legislazione comunitaria: occorrerebbe quindi un intervento normativo per esplicitare che, in deroga ai principi generali e allo scopo di applicare la direttiva sui rifiuti, gli esercizi della distribuzione possano accettare rifiuti da terzi oppure prevedere una autorizzazione in via generale per

questi soggetti.

La soluzione prospettata nella bozza di decreto ministeriale sugli obblighi in capo al sistema distributivo propende per una autorizzazione ottenuta con "procedura semplificata" all'esercizio di operazione di "messa in riserva", tenendo conto che bisogna salvaguardare l'esigenza di ridurre al minimo gli adempimenti ambientali.

Infine non si possono dimenticare le autorizzazioni di cui devono dotarsi le piattaforme comunali per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati - laddove esistono - quando ricevono i rifiuti provenienti dai nuclei domestici e non dagli enti pubblici e dalle imprese commerciali artigianali, industriali.

Nel caso dei rifiuti Raee, questi ultimi vengono classificati speciali e, a volte, anche pericolosi. Si verifica quindi una inadeguatezza autorizzatoria e infrastrutturale dei centri di raccolta lasciando aperto il problema della responsabilità degli amministratori comunali.

# L'Informatore

maggio 2007

**Ambiente**

**SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 175 maggio 2007  
anno LI

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter** Unione  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

## INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

### CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)  
Tel. 02-76.00.63.96  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

### CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77**





Tributario

# l'Informatore

maggio 2007

Tributi locali

TRIBUTARIO

## Indice

### TRIBUTI LOCALI

- ▶ Imposta comunale sulla pubblicità - Nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali n. 11159 del 19 marzo 2007. . . . . **Pag. 65**
- ▶ Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007. . . . . **Pag. 66**
- ▶ Imposta comunale sulla pubblicità e canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Censimento e controlli - Comune di Milano. . . . . **Pag. 67**
- ▶ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Passaggio da tassa a tariffa - Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali n. 2586 del 19 marzo 2007. . . . **Pag. 67**
- ▶ Irap - Attività libero professionali - Sentenze della Cassazione. . . . . **Pag. 67**
- ▶ Ici - Novità 2007 - Compensazione nel mod. 730. . . . . **Pag. 68**
- ▶ Ici - Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D. . . . . **Pag. 69**

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Studi di settore - Revisione - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007. . . . . **Pag. 69**

### IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica . . . . . **Pag. 70**
- ▶ Irpef - Accertamento - Redditometro - Aggiornamento, per gli anni 2006 e 2007, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito . . . . . **Pag. 71**

### IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello . . . . . **Pag. 72**
- ▶ Controlli Iva - Indicatori di coerenza per la continuazione dell'attività . . . . . **Pag. 73**
- ▶ Modifica delle tariffe sull'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica . . . . . **Pag. 74**
- ▶ Incentivazione per riduzione e sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" . . . . . **Pag. 74**
- ▶ Ecoincentivi per i veicoli - Chiarimenti . . **Pag. 76**

## In PRIMO PIANO

### Imposta comunale sulla pubblicità Nota n. 11159 del Ministero delle Finanze del 19 marzo 2007

Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali ha diramato la nota n. 11159 del 19 marzo 2007, recante: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507. Quesito". Come noto, l'esposizione sulla facciata di un esercizio commerciale di una pluralità di insegne di esercizio beneficia dell'esenzione dal pagamento del tributo, qualora la superficie complessiva delle insegne non superi i cinque metri quadrati; in caso contrario, l'imposta andrà corrisposta in relazione all'intera superficie. ▼

L'insegna di esercizio è "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"

L'insegna, oltre all'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti. Nel caso in cui, però, in aggiunta ai suddetti mezzi pubblicitari, che posseggono le caratteristiche proprie delle insegne di esercizio, vengano esposti uno o più distinti mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto commercializzato, con l'esclusivo intento, quindi, di pubblicizzare i prodotti o i servizi offerti, tale mezzo non potrà godere dell'esenzione, in quanto non potrà essere considerato come insegna di esercizio.

Nell'ipotesi delineata, quindi, risultano esenti dal pagamento del tributo le insegne di esercizio la cui superficie complessiva non supera il limite dimensionale di cinque metri quadrati, mentre vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio.

Una diversa fattispecie si verifica per l'esposizione nelle vetrine o sulle pareti di ingresso dell'esercizio commerciale di mezzi pubblicitari, diversi dalle insegne di esercizio.



Tributario

# **L'Informatore**

maggio 2007  
**Tributi locali**

Si precisa che tali messaggi pubblicitari sono esenti dall'imposta se attinenti all'attività esercitata e se la loro superficie non supera, nel loro insieme, il mezzo metro quadrato in relazione a ciascuna vetrina o ingresso singolarmente considerato. Per quanto concerne gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate vicinanze, tali avvisi godono dell'esenzione dal pagamento del tributo, a condizione che la loro superficie complessiva non sia superiore a mezzo metro quadrato e sempre che siano relativi all'attività svolta.

Per l'individuazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari, l'art. 7, del Dlgs n. 507 del 1993, al comma 1 dispone che "l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti".

Nel caso in cui il mezzo pubblicitario fosse applicato su un pannello o su una struttura che abbia funzione di mero supporto strumentale ovvero direttamente sulla muratura, occorrerà considerarne gli eventuali effetti pubblicitari, al fine di comprenderli nella base imponibile su cui calcolare il tributo. Qualora, però, la muratura o il pannello su cui i messaggi sono applicati non hanno alcun fine pubblicitario, ma fungono da mero supporto strumentale, non possono essere calcolati come superficie imponibile.

Anche la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza del 15 maggio 2002, n. 7031, ha statuito che la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva, quindi, anche della parte non coperta dal marchio o dalle scritte, solo nel caso in cui quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.

Fermo restando che ciascuna fattispecie deve essere valutata singolarmente, da quanto esposto si può dedurre che, poiché l'art. 7, comma 1, del citato Dlgs n. 507 del 1993 prende in considerazione come superficie imponibile la minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, appare contrario allo spirito della norma definire come superficie imponibile quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale e che, essendo prive di qualsiasi finalità pubblicitaria, si pongono al di fuori del campo di applicazione del tributo.

Va ricordato, infine, che qualora la superficie imponibile determinata con i criteri appena esposti risultasse non superiore a cinque metri quadrati, godrebbe dell'esenzione dal pagamento dell'imposta.

Ulteriori chiarimenti vengono forniti in merito al rispetto dei termini decadenziali entro cui è necessario procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a seguito della mancata presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità.

Occorre fare riferimento, in proposito, al combinato disposto dei commi 161 e 172, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, che stabiliscono un termine decadenziale di cinque anni per la notifica dell'avviso di accertamento decorrente dalla data in

cui la dichiarazione di inizio della pubblicità è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Per stabilire il momento in cui il predetto termine quinquennale inizia a decorrere, è necessario individuare la data in cui il contribuente avrebbe dovuto assolvere l'obbligo di presentare la dichiarazione, che è riferita al momento appena antecedente a quello di inizio della pubblicità.

Le innovazioni riguardanti il suddetto termine decadenziale vanno applicate anche ai rapporti di imposta pendenti al momento del 1° gennaio 2007 e cioè i rapporti per i quali non è ancora spirato il termine decadenziale entro il quale il comune deve notificare l'accertamento.

Non deve trarre in inganno, invece, il disposto dell'art. 8, comma 4 del Dlgs n. 507/1993, che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, dispone la presunzione dell'effettuazione della pubblicità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Tale presunzione, infatti, è valida esclusivamente ai fini del calcolo del tributo dovuto e non versato; in caso contrario, infatti, l'obbligo di presentazione della dichiarazione verrebbe ad essere immotivatamente collocato in un momento antecedente a quello dell'effettivo inizio della pubblicità, come peraltro precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14483 del 10 giugno 2003, depositata il 29 settembre 2003.

Si forniscono, infine, gli opportuni chiarimenti riguardo al caso in cui il contribuente ha assolto l'onere di presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità per un'insegna di esercizio che, nel corso del tempo, non ha subito alcuna modificazione e che è stata ritenuta esente dal pagamento del tributo dalla stessa amministrazione locale, mentre a seguito di più accurati controlli tale mezzo pubblicitario è risultato assoggettabile al tributo.

In tale ipotesi sarà possibile richiedere il pagamento dell'imposta sempre nel rispetto dei cinque anni precedenti alla data in cui il soggetto passivo del tributo avrebbe dovuto effettuare il versamento.

Si deve, tuttavia, concludere che, poiché il mancato assolvimento del debito tributario è dipeso da un errore dell'amministrazione, non si rendono applicabili le sanzioni e gli interessi per il ritardato versamento.

## **Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007**

### **Decreto Ministero dell'Interno del 19 marzo 2007**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2007 recante: "Proroga del termine per la deliberazione del bilan-



Tributario

cio di previsione degli enti locali per l'anno 2007".

Come noto l'articolo 151, comma 1 del Tu delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con decreto del 30 novembre 2006, emanato d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007.

Tuttavia, vista la richiesta pervenuta da parte dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) di un ulteriore differimento del predetto termine, in relazione alla difficoltà di approvazione del bilancio per i vincoli derivanti dall'applicazione della disciplina del patto di stabilità interno per l'anno 2007, si è ritenuto di prorogare ulteriormente il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007.

Pertanto, con il provvedimento in esame il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2007.

In conseguenza di quanto sopra esposto, eventuali variazioni delle tariffe dei tributi locali (imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti, ecc.) possono essere deliberate dal comune entro il 30 aprile 2007.

## **Imposta comunale sulla pubblicità e canone occupazione spazi ed aree pubbliche Censimento e controlli del Comune di Milano**

Il Comune di Milano è impegnato nel recupero dell'evasione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Un censimento capillare sul territorio comunale consentirà di rilevare le posizioni irregolari sia sotto l'aspetto autorizzativo, sia per omesse o infedeli dichiarazioni, sia per omessi o parziali versamenti.

Il Comune ha incaricato, inoltre, la Maggioli Tributi spa di predisporre un censimento capillare degli impianti pubblicitari del territorio comunale anche mediante l'utilizzo di apparecchiatura fotografica, ma non è autorizzato ad effettuare alcun tipo di riscossione.

Per la verifica e la definizione delle singole posizioni, per fornire e ricevere chiarimenti, contattare il Punto informativo presso gli Uffici del Settore Pubblicità e servizi ambientali, in Largo De Benedetti, ai numeri 02.884.54604 - 54605 - 54606, fax: 02.884.54609.

Si segnala che il personale della Maggioli Tributi spa opererà munito di apposito tesserino di riconoscimento:

- 1) eseguirà misurazioni e rilevazioni anche mediante l'utilizzo di apparecchiatura fotografica;
- 2) non è autorizzato ad effettuare alcun tipo di riscossione.

## **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Passaggio da tassa a tariffa Nota n. 2586 del Ministero delle Finanze (Dipartimento per le politiche fiscali) del 19 marzo 2007**

Il ministero delle Finanze - dipartimento delle politiche fiscali ha diramato la nota n. 2586 del 19 marzo 2007, recante: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Passaggio da tassa a tariffa".

Con la nota in esame un comune ha chiesto un parere sulla possibilità di effettuare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il passaggio dal regime di prelievo basato sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) alla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 184, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, occorre precisare che quest'ultima disposizione, secondo la quale "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007" ha carattere tassativo e non può, dunque, essere derogata.

Ciò comporta che per l'anno 2007, i comuni non possono abbandonare il sistema di prelievo già vigente.

La ragione di tale divieto è da ricercare nella volontà del legislatore che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice ambientale, ha inteso evitare qualsiasi modifica del regime adottato dall'ente locale al fine di impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative.

## **Irap - Attività libero professionali Sentenze della Cassazione**

Si informa dell'attività giurisdizionale della Corte di Cassazione in tema di presupposti di applicabilità dell'Irap per particolari categorie di soggetti.

Si tratta di pronunce della Suprema Corte che arrivano alla



Tributario

fine di un iter contenzioso attivato da alcuni contribuenti che esercitano attività libero professionali (avvocati, consulenti del lavoro, medici) e che, per la assenza o esiguità della struttura organizzativa inerente l'attività stessa, avevano sostenuto l'inapplicabilità dell'imposta nei loro confronti.

La Cassazione ha accolto in qualche caso i ricorsi, affermando sostanzialmente il principio della tassabilità del professionista, purché questi:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo la prassi comunemente accettata nella maggior parte delle situazioni, costituiscono attualmente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e ciò anche in assenza di organizzazione oppure nel caso in cui si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Venendo meno queste modalità operative, la cui sussistenza va, comunque, sempre valutata caso per caso, il contribuente/professionista potrebbe decidere di non versare più l'imposta.

L'esclusione dalla tassazione non è automatica né generalizzata, finché il legislatore tributario non provvederà a modificare la struttura dell'Irap recependo l'orientamento giurisprudenziale scaturito dalle sentenze in questione e da quelle di cui si attende la pubblicazione.

Come è noto, la Confcommercio si è occupata di questa vicenda fin dall'anno 2002, quando la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 21 maggio 2001 aveva adombrato una parziale illegittimità dell'imposta, in particolare per professionisti e lavoratori autonomi non dotati di una consistente "struttura organizzativa".

Oggi le prime sentenze, che chiudono i vari percorsi contenziosi avviati anni fa, confermano una strutturale "vulnerabilità" di questa imposta, la cui sopravvivenza nel sistema tributario nazionale è stata messa a dura prova anche dal recente giudizio in sede europea, conclusosi con il riconoscimento della sua sostanziale legittimità.

Forniremo ulteriori ragguagli in merito non appena conosciuto il testo delle decisioni della Cassazione non ancora depositate e le eventuali iniziative legislative che potrebbero scaturirne a breve termine.

## Ici - Novità 2007 Compensazione nel mod. 730

Con riferimento all'argomento in oggetto, si ricorda quanto segue.

Come noto, il versamento dell'Ici tramite F24 è possibile soltanto nel caso in cui il Comune abbia stipulato una apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco dei Comuni convenzionati si trova nel sito dell'Agenzia seguendo questo percorso: Home-Strumenti-Modulistica-Modelli di versamento (F23-F24)- F24 predeterminato Ici).

Il contribuente ha la possibilità di "avvertire" il sostituto d'im-

posta, che procede alla liquidazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi o al rimborso delle eccedenze d'imposta, di voler destinare tutta (o in parte) l'eventuale eccedenza al pagamento dell'Ici effettuato tramite il modello F24. A tal fine, è stato inserito nel Mod. 730 il quadro I (Ici).

Sono due le opportunità offerte al contribuente: utilizzare tutto l'importo dell'eccedenza (che ovviamente non sarà più rimborsato dal sostituto d'imposta) barrando la casella 1 oppure indicare quanta parte del credito risultante dalla dichiarazione Mod. 730 verrà destinato al pagamento dell'Ici con il modello F24 (barrare la casella 2).

Nella casella 2, in realtà, il contribuente può indicare a sua scelta una delle seguenti opzioni Ici:

- tutta o parte dell'Ici dovuta per tutto l'anno 2007;
- tutta o parte dell'Ici dovuta per il primo semestre 2007 (la scadenza di pagamento in acconto di questa prima rata dell'imposta è stata anticipata - a regime - al 16 giugno);
- tutta o parte dell'Ici dovuta per il secondo semestre 2007 (la scadenza del pagamento a saldo è fissata - a regime - al 16 dicembre).

### Dichiarazione congiunta

In caso di dichiarazione congiunta non è possibile utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'Ici dovuta dall'altro coniuge.

Però, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'Ici dovuta da ciascuno di essi.

### Rimborso in presenza di opzione Ici

La conseguenza delle scelte effettuate dal contribuente, che vuole destinare parte o tutto il credito risultante dalla dichiarazione al pagamento dell'Ici secondo le modalità descritte, si manifesta nel corrispondente comportamento del sostituto d'imposta che opererà coerentemente secondo le indicazioni fornitigli e, quindi, rimborserà il credito residuo se l'importo totale di questa voce è superiore a quello esposto nella casella 2 del quadro I.

Nel caso in cui, invece, il credito risultante dalla dichiarazione sia insufficiente a coprire il debito Ici e il contribuente abbia comunque manifestato la volontà di utilizzarlo a questo scopo barrando la casella 1, il sostituto non provvederà ad alcun rimborso e il contribuente dovrà utilizzare il mod F24, integrando l'importo del credito utilizzato con un ulteriore pagamento diretto sul modello stesso.

### Credito da utilizzare

Per individuare correttamente l'importo che deve essere considerato ai fini della eventuale compensazione dell'Ici, con la compilazione del quadro I, bisogna far riferimento al prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale (Mod. 730 -3 redditi 2006).

Prima del riquadro "Annotazioni" è inserito un quadro denominato "Dati per la compilazione del modello F24 ai fini del pagamento Ici".

Nei righe da 60 a 63 sono indicati tutti gli elementi utili (Irppe e addizionali locali, importi e codici tributo, per i contribuenti che hanno compilato il modello) da riportare per compilare correttamente il modello F24.





Tributario

### Mod.730 Integrativo

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro Ici e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro Ici del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.

Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro Ici nel modello 730 originario ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro Ici del modello integrativo.

## Ici Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D Decreto del Ministero dell'Economia del 9 marzo 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 9 marzo 2007, recante: "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili Ici, dovuta per

## Studi di settore - Revisione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007 recante: "Programma delle revisioni degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007".

# L'Informatore

maggio 2007

Tributi locali

l'anno 2007".

Come è noto, agli effetti dell'Ici, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso coefficienti periodicamente aggiornati.

Per l'Ici dovuta per l'anno 2007, il provvedimento in esame stabilisce i predetti coefficienti nelle seguenti misure:

per l'anno 2007 =	1,02
per l'anno 2006 =	1,05
per l'anno 2005 =	1,08
per l'anno 2004 =	1,14
per l'anno 2003 =	1,18
per l'anno 2002 =	1,22
per l'anno 2001 =	1,25
per l'anno 2000 =	1,29
per l'anno 1999 =	1,31
per l'anno 1998 =	1,33
per l'anno 1997 =	1,37
per l'anno 1996 =	1,41
per l'anno 1995 =	1,45
per l'anno 1994 =	1,50
per l'anno 1993 =	1,53
per l'anno 1992 =	1,54
per l'anno 1991 =	1,57
per l'anno 1990 =	1,65
per l'anno 1989 =	1,72
per l'anno 1988 =	1,80
per l'anno 1987 =	1,95
per l'anno 1986 =	2,10
per l'anno 1985 =	2,25
per l'anno 1984 =	2,40
per l'anno 1983 =	2,55
per l'anno 1982 e anni precedenti =	2,70

## Imposte dirette e indirette

Si ricorda che gli studi di settore sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della commissione degli esperti, al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.

Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale.

La programmazione degli studi di settore da revisionare è resa nota entro la fine di febbraio di ogni anno con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento in esame sono individuati gli studi di set-

TRIBUTARIO





Tributario

tore ed i relativi codici di attività che saranno sottoposti a revisione e che daranno luogo a studi di settore applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Detti studi sono stati selezionati in relazione all'anno della loro approvazione (studi approvati in anni meno recenti), nonché sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle asso-

## **Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica** **Decreto del Ministero dell'Economia del 19 febbraio 2007**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, recante: "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Come noto, la legge Finanziaria per l'anno 2007 (art. 1, commi 344 - 349) riconosce delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici (vd. ns. circ. n. 9/2007).

Con il provvedimento in esame vengono attuate le disposizioni applicative, qui di seguito illustrate.

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto in esame.

Per interventi sull'involucro di edifici esistenti si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m^2K$ , evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al decreto in esame. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordi-

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Imposte dirette e indirette**

cazioni di categoria e dalla commissione degli esperti.

Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti, ove si ritenga opportuno nel corso dell'attività di revisione, accorpamenti tra studi o tra codici di attività.

L'elenco degli studi di settore da revisione per il periodo d'imposta 2007 è disponibile sul sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

## **Imposte dirette**

ni professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero ai colleghi professionali dei geometri o dei periti industriali.

### **Soggetti ammessi alla detrazione**

Per gli interventi suddetti la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi in esame sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sopra descritti sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nel caso in cui tali interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Per i soggetti interessati la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

### **Spese per le quali spetta la detrazione**

La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi suddetti spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione inver-



Tributario

nale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica.

#### **Adempimenti**

I soggetti, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi in esame, sono tenuti a:

a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei capitoli successivi.

Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs n. 192/2005;

b) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'Enea ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it) disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa, la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica:

1) copia dell'attestato di certificazione energetica, ovvero copia dell'attestato di qualificazione energetica contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al decreto in esame; l'attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione; 2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al decreto in esame ai fini dell'attività di monitoraggio da parte dell'Enea;

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal

quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni sull'Iva, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va, altresì, conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.

#### **Cumulabilità**

Le detrazioni sopra illustrate non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

Tale incentivo è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del ministro delle Attività produttive di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

## **Irpef - Accertamento Reditometro Aggiornamento per il 2006 e 2007 degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007 recante: "Aggiornamento per gli anni 2006 e 2007 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, ai fini dell'Irpef, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. "reditometro"), valutati in relazione alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella alle-



Tributario

gata al decreto in esame.

L'istituto nazionale di statistica ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992 - giugno 2006 è stata pari al 47,9% in aumento.

## Iva - Auto - Rimborsi Approvazione modello Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Si comunica che è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per il rimborso dell'Iva per le auto.

Come noto, la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione dell'Iva assoluta da imprenditori, artisti e professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono conformi alla sesta direttiva Cee (vd. ns. circolare n. 71/2006).

### • Approvazione del modello

Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'Iva detraibile, forfetariamente determinata relativamente agli acquisti anche intracomunitari ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n° 633/1972 effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.

L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.

### • Rimborso in misura forfetaria

In relazione agli acquisti suddetti, la detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività, in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli:

a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura ..... 35%

b) altri settori di attività ..... 40%

L'importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione Iva già operata, nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'Iva indetraibile.

# L'Informatore

maggio 2007

## Imposte dirette

La nuova tabella, disponibile sul sito [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it), è redatta con gli importi espressi in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento Ce n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

## Imposte indirette

L'istante, a fondamento dell'istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la percentuale di detrazione è confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività.

### • Rimborso in base a documentazione

I contribuenti, che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita istanza entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006.

L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti:

- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa;

- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

I documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono essere allegati all'istanza di rimborso.

Nell'istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati l'ammontare dell'Iva eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione, nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

### • Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoli

Il provvedimento in esame disciplina l'ipotesi in cui il veicolo, per il quale si recupera una maggiore detrazione sull'acquisto/importazione, è stato ceduto con l'applicazione dell'Iva sull'imponibile pari al 10% o 15%.

I contribuenti, che presentano istanza di rimborso, devono operare la variazione in aumento ai sensi dell'art. 26, primo comma del Dpr n. 633/1972 senza applicazione di sanzioni e di interessi, applicando l'Iva sull'intero corrispettivo pattuito.

### • Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e dal sito del ministero dell'Economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), nel rispetto in fase di stampa delle caratteristi-



che tecniche di cui all'allegato A.

Lo stesso modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

È autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

### Controlli Iva Indicatori di coerenza per la continuazione dell'attività Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2007 recante: "Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività".

Il provvedimento in esame, come previsto dall'art. 1, comma 21 della legge finanziaria anno 2007, definisce gli indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, da applicare, nei confronti delle società, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

Gli indicatori individuati dal provvedimento in esame mirano ad intercettare e limitare comportamenti fiscali irregolari, consistenti nell'evasione dei ricavi e in frodi Iva, posti in essere da società la cui esistenza fiscale è di breve durata.

I soggetti che saranno sottoposti a controllo fin dal periodo d'imposta 2006 con il nuovo strumento sono:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Viene programmata una specifica attività di controllo selettivo sui soggetti in questione che nel 2006 si trovano nel primo periodo di attività e che si sono dimostrati "incoerenti" rispetto ad alcuni indicatori ritenuti significativi come requisiti minimi per continuare verosimilmente l'attività, quali:

- rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi e l'ammontare dei componenti negativi dichiarati ai fini Irap;
- rapporto tra il volume d'affari e il totale degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini Iva;
- valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
- costi per il personale.

Questa attività di controllo non riguarda le imprese che applicano gli studi di settore ed è, invece, rivolta ai soggetti qui elencati, qualunque sia il loro volume d'affari.

Le tipologie di attività che verranno selettivamente sottoposte ai controlli per il 2006 - individuate con riferimento alla classificazione Atecofin 2004 - sono:

- agricoltura, caccia e relativi servizi [01];
- preparazione del cantiere edile; edilizia e genio civile [45.1; 45.2];
- installazione dei servizi in un fabbricato [45.3];
- lavori di completamento degli edifici [45.4];
- noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore [45.5];
- commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli;
- vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione [50];
- intermediari del commercio [51.1];
- commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi;
- commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco [51.2; 51.3];
- commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale [51.4];
- commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, dirottami e cascami; commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature [51.5; 51.8];
- commercio all'ingrosso altri prodotti [51.9];
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati [52.1];
- commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento;
- commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio [52.42; 52.43];
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) [52.4 diversi dai precedenti];
- alberghi; campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni [55.1; 55.2];
- ristoranti [55.3];
- bar [55.4];
- attività immobiliari in conto proprio [70.1];
- locazione di beni immobili [70.2];
- attività immobiliare per conto terzi [70.3];
- consulenza per installazione di sistemi informatici;
- realizzazione di software e consulenza informatica [72.1; 72.2];
- elaborazione elettronica dei dati [72.3];
- attività delle banche di dati; manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche; altre attività connesse all'informatica [72.4; 72.5; 72.6];
- attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria;
- studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione [74.1];
- attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici [74.2];
- attività dei call center [74.86];
- attività di servizi alle imprese [74 diversi dai precedenti];
- attività ricreative, culturali e sportive [92];
- servizi alle famiglie [93].

È previsto che, nei confronti dei soggetti incoerenti per effetto





Tributario

dell'applicazione degli indicatori definiti con il provvedimento in esame, venga programmata una specifica attività di controllo sulla base di appositi criteri selettivi.

Con successivi provvedimenti potranno essere stabiliti ulteriori indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità dell'attività, con le medesime finalità di programmazione e indirizzo dell'attività di controllo sopra illustrate.

## **Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 22 febbraio 2007 recante: "Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica".

Come noto, il Dpr n. 642/1972 disciplina l'imposta di bollo e le relative tariffe.

Con il provvedimento in esame sono state determinate le tariffe dell'imposta di bollo dovuta in misura forfetaria sugli atti per i quali è disposta l'estensione delle procedure telematiche, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati.

Qui di seguito si riportano le modifiche apportate.

L'art. 1, comma 1-bis, del Dpr n. 642/1972 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti della società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro (art. 2678 cod. civile):

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti sopraindicati (di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari e anche nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario: euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28

marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195,00".

Nella colonna delle note, relativamente al comma 1-bis dell'art. 1, sono inseriti i seguenti punti:

"1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter (cioè delle domande, denunce ed atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica o presentate su supporto informatico) vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto, al quale conseguono, è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta dovuta anche in misura cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione".

Nell'art. 1, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

3) per gli atti di cessione e di quote sociali: euro 15,00;

4) per tutti gli altri atti: euro 45,00".

All'art. 3, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, numeri 1 e 4 ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del cod. civile: euro 108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: euro 15,00".

Nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-ter dell'art. 3, è inserito il seguente punto:

"1. Il pagamento è previsto mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica".

Nella colonna delle note relativamente al comma 2-ter dell'art. 3, è inserito il seguente punto:

"1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis".

## **Manovra economica per l'anno 2007 Incentivazione per riduzione e sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati**





Tributario

# L'Informatore

maggio 2007

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

### come "euro 0" o "euro 1" Risoluzione n. 22 dell'Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 22 data 7 febbraio 2007, recante: "Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 224-236. Istituzione codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta relativi ai contributi concessi per incentivare la riduzione e la sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati come "euro 0" o "euro 1".

Come noto, la legge Finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, commi 224 - 236, prevede interventi di salvaguardia ambientale attraverso incentivi alla riduzione ed alla sostituzione degli autoveicoli, degli autocarri e dei motocicli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" (vd. ns. circ. n. 8/2007).

In particolare:

- il comma 224 dispone un contributo, pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro, per ogni autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolato come "euro 0" o "euro 1" consegnato al demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta.

Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, viene istituito il codice tributo 6794 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1" - Legge 296/2006, art. 1, c. 224".

- il comma 226 prevede che per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" ed "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" ed "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, un contributo di 800 euro.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione.

Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6795 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - Legge 296/2006, art. 1, c. 226".

- il comma 227 prevede un contributo di 2.000 euro per la sostituzione, realizzata mediante la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" ed "euro 1", con veicoli nuovi di analoga categoria e peso, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" ed "euro 5".

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione.

Per consentire l'esercizio della prevista compensazione viene istituito il codice tributo 6796 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5" - Legge 296/2006, art. 1, c. 227";

- il comma 228 dispone che per l'acquisto di autovetture e di veicoli, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o Gpl, nonché con alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, sia concesso un contributo pari ad 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta solo ai fini della compensazione.

Al fine di consentire la fruizione del predetto credito d'imposta si istituisce il codice tributo 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - Legge 296/2006, art. 1, c. 228";

- il comma 236 prevede che a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3" con contestuale sostituzione di un motociclo "euro 0", il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo.

Il costo è anticipato dal venditore che recupera l'importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

A tal fine si istituisce il codice tributo 6798 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria "euro 0", con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria "euro 3" - Legge 296/2006, art. 1, c. 236".

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati" nei casi di fruizione dei crediti d'imposta o nella colonna "importi a debito versati" nei casi di restituzione spontanea, comprensiva degli interessi, per errata utilizzazione dei crediti in parola.

Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno solare di fruizione del credito nel formato "aaaa".

L'Agenzia delle Entrate precisa che i suddetti crediti d'imposta non sono soggetti al limite massimo fissato per la fruibilità dei crediti d'imposta e dei contributi in compensazione, ossia 516.456,90 per ciascun anno solare.



Tributario

Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 13 febbraio 2007.

## **Ecoincentivi per i veicoli Chiarimenti Nota n. 2223 del 6 febbraio 2007 e nota n. 1376 del 13 febbraio 2007 del Ministero delle Finanze**

Il ministero delle Finanze - dipartimento per le politiche fiscali - ha pubblicato la nota n. 2223 del 6 febbraio 2007 avente per oggetto "Chiarimenti in ordine al coordinamento tra le norme del Dl 3 ottobre 2006, n. 262 e quelle della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. finanziaria per il 2007) e la nota n. 1376 del 13 febbraio 2007 avente per oggetto "L. 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi da 224 a 241. Primi chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di ecoincentivi".

Con le note in esame si forniscono chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni per gli ecoincentivi per i veicoli. Qui di seguito si sintetizzano le principali fattispecie prese in considerazione dalle note in esame.

### **Nota n. 2223**

Con questa nota sono stati forniti i necessari chiarimenti concernenti il coordinamento tra le norme stabilite dall'art. 1, commi 226-228 della legge Finanziaria 2007 e quelle contenute nell'art. 7, commi 1-3 del collegato alla finanziaria 2007 in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, a fronte della sostituzione di veicoli con maggiore tasso inquinante.

Si segnala che, in alcuni casi, si è verificata la decadenza dei benefici inizialmente accordati in base alle disposizioni del collegato alla finanziaria 2007 ai soggetti che hanno acquistato veicoli che non presentano più i requisiti richiesti dalle norme della legge finanziaria. In altri casi, invece, le norme della legge finanziaria hanno riproposto ed ampliato i benefici già concessi dal collegato alla finanziaria 2007.

Tale problematica riguarda le fattispecie qui di seguito illustrate:

- contributo di euro 800 concesso per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di Co<sub>2</sub> al chilometro, con relativa rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1" e dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due o tre annualità a seconda che gli autoveicoli acquistati abbiano una cilindrata superiore o inferiore a 1300 cc;
- contributo di euro 2000 concesso per l'acquisto di autocarri nuovi, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5" con relativa demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1";

Dette norme ripropongono le agevolazioni precedentemente disciplinate dal collegato alla finanziaria 2007.

Il contributo di euro 800 non era contemplato nel collegato ma, poiché può essere concesso per gli acquisti i cui contratti sono stati stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006 deve essere riconosciuto anche nei casi in cui è già stata applicata la sola esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Pertanto, nulla esclude che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi devono riconoscere sia il contributo di € 800 che quello di € 2000 direttamente o tramite il venditore nei confronti di coloro che hanno effettuato l'acquisto tra il 3 ottobre ed il 31 dicembre 2006 (recuperando le somme erogate col sistema del credito d'imposta utilizzabile solo ai fini della compensazione) anche nei casi in cui (per le autovetture) è già stata applicata la sola esenzione dalla tassa automobilistica.

### **Autoveicoli di cilindrata superiore a 1300cc**

Le imprese costruttrici ed importatrici possono riconoscere il contributo di € 800 (anche se è stato già applicato il beneficio dell'esenzione dalla tassa automobilistica) a quegli acquirenti che hanno acquistato un autoveicolo nuovo di cilindrata superiore a 1300 cc. (rottamandone uno corrispondente) e appartengono ad un nucleo familiare con almeno sei componenti.

Ciò è possibile, purché detti soggetti acquirenti non siano intestatari di altri autoveicoli.

### **Autoveicoli nuovi con emissioni pari a 140 grammi di Co<sub>2</sub>**

Spetta il contributo di € 800 anche a chi ha acquistato un veicolo nuovo di questo tipo rottamandone un altro, dal momento che la legge finanziaria 2007 ha introdotto il principio del limite "non superiore" a 140 grammi per chilometro (mentre la precedente disposizione fissava la soglia ad una quantità "inferiore a 140 grammi").

### **Autocarri con alimentazione a gas metano/Gpl/elettrica/idrogeno**

Questi veicoli possono ora usufruire degli ecoincentivi, prima riservati alle sole autovetture con le stesse modalità di alimentazione (mista o esclusiva).

Questi incentivi per veicoli ad alimentazione cd "ecologica" (1.500 € + 500 € per veicoli con emissioni inferiori a 120gr.) sono cumulabili con quelli sopra illustrati.

### **Autocarri di portata inferiore a 3,5 tonnellate**

Occorre segnalare il problema dei soggetti che nel periodo di vigenza del Dl n. 262 del 2006 hanno acquistato un autocarro di portata inferiore a 3,5 tonnellate, rottamandone uno corrispondente ai requisiti di legge e ricevendone un beneficio pari a euro 1000. Il ministero precisa che la corrispondente norma agevolativa, contenuta nell'art.1, comma 227 della legge finanziaria 2007, individua, invece, come parametro limite, nella medesima misura, non la portata, bensì il peso complessivo del veicolo.

Tale nuova formulazione della norma comporta, quindi, che non possono essere riconosciute agevolazioni, inizialmente concesse, per coloro che hanno acquistato autocarri che, pur avendo la portata inferiore a 3,5 tonnellate, superano però detta soglia in termini di peso complessivo.

### **Nota n. 1376**



Tributario

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Imposte indirette**

**TRIBUTARIO**

Con questa nota sono stati forniti chiarimenti ulteriori.

Per la prima volta nel nostro ordinamento è stato introdotto l'istituto dell'incentivo alla rottamazione di un autoveicolo non ecologico, adibito al trasporto promiscuo, anche senza la necessità di effettuare il contestuale acquisto di un veicolo nuovo per usufruire delle agevolazioni.

Le suddette norme producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, pertanto, solo per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo consegnati a partire dalla predetta data ad uno dei centri autorizzati può essere riconosciuto il contributo pari al costo di demolizione e, comunque, nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo.

Il soggetto, che intende rottamare il proprio autoveicolo "euro 0" o "euro 1", non è tenuto a pagare il centro autorizzato per gli oneri di rottamazione.

I mancati introiti, nella misura massima prevista di euro 80 per ciascun veicolo, saranno recuperati dal centro autorizzato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Il credito può essere utilizzato a decorrere dal giorno in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico (Pra) l'originale del certificato di proprietà.

Non è contemplata l'ipotesi che il veicolo oggetto di rottamazione appartenga ad un familiare convivente, come, invece, è previsto in altre norme in tema di ecoincentivi contenute nella stessa legge finanziaria.

Pertanto, la condizione necessaria, per ottenere le agevolazioni, è che l'autoveicolo portato alla rottamazione appartenga al medesimo soggetto che usufruisce delle prescritte agevolazioni.

Il contributo in esame si applica, oltre che agli autoveicoli per il trasporto promiscuo, anche alla rottamazione delle autovetture, immatricolate come "euro 0" o "euro 1", che sono consegnate ad un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007.

La norma dispone, altresì, che le agevolazioni in questione si applichino, purché non si acquisti un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione.

Ne consegue che, per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo portati alla rottamazione a partire dal 2 febbraio 2007, si applicano le regole sopraindicate.

### **Abbonamento al trasporto pubblico**

Chi effettua la rottamazione del veicolo (senza sostituzione e senza essere intestatario di altro autoveicolo) ha diritto all'abbonamento gratuito per un anno al trasporto pubblico.

Tale beneficio riguarda esclusivamente abbonamenti al trasporto pubblico in ambito comunale e non può essere esteso a fasce di percorrenza intercomunale.

### **Familiari conviventi/società**

Per quanto concerne l'incentivo alla sostituzione di un veicolo maggiormente inquinante con l'acquisto di un veicolo nuovo, la legge Finanziaria 2007 prevede che il veicolo da demolire possa appartenere anche ad un familiare convivente con colui che richiede le agevolazioni, purché sia presente nello stato di famiglia di quest'ultimo.

L'agevolazione è esclusa nel caso in cui il soggetto diverso dall'acquirente sia una persona fisica, socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche in una società che acquisti

un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla predetta società.

Viene esclusa anche la possibilità di fruire del beneficio in caso di acquisto di veicolo nuova da parte di una società a fronte della rottamazione effettuata da persona fisica in organico nella società stessa.

### **Contribuenti deceduti**

Se il veicolo da rottamare è intestato ad un soggetto deceduto, l'agevolazione si trasferisce in capo all'erede (in questo caso il soggetto deve produrre idonea documentazione per comprovare la titolarità del diritto; è sufficiente anche una autocertificazione).

In caso di successioni ancora aperte l'agevolazione può essere fruita, per una sola volta per ciascun veicolo, da parte di uno solo degli eredi, previo consenso degli altri (la documentazione, anche in forma di autocertificazione, verrà acquisita dal Pra).

Quanto al diverso arco temporale di operatività delle agevolazioni previste, quelle riferite agli 80 € di contributo/rottamazione e all'abbonamento gratuito per il trasporto pubblico saranno fruibili per le successioni aperte dal 1° gennaio 2007, mentre quelle consistenti nell'incentivo di 800 € (autovetture) e 2000 € (autocarri) sono applicabili alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006.

Per entrambi i casi, il termine ultimo di fruizione è il 31 dicembre 2007.

### **Veicoli cointestati**

È stato, inoltre, chiesto se sia possibile usufruire dei benefici in esame nel caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti, di cui uno solo è proprietario del veicolo da consegnare per la rottamazione.

In proposito, si ritiene che tali benefici possono essere accordati, poiché le norme sugli ecoincentivi non pongono alcun limite alla possibilità di acquistare in comproprietà un veicolo nuovo e di consegnarne per la rottamazione un altro intestato solo ad uno dei nuovi proprietari o ad un familiare convivente con uno dei nuovi proprietari e presente nel suo stato di famiglia.

Detta interpretazione è applicabile anche al caso in cui viene consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti o ad un familiare convivente con uno di loro.

A tal proposito, è appena il caso di evidenziare l'opportunità del rilascio di una "dichiarazione di consenso" da parte degli altri soggetti comproprietari del veicolo avente un'intestazione plurisoggettiva, al fine di tutelare l'eventuale interesse contrario alla rottamazione dell'autoveicolo da parte di alcuno di essi.

Si ricorda che sarà il Pra ad acquisire tutta la documentazione relativa alla rottamazione, ai fini dei successivi controlli.

### **Veicoli in leasing**

Il locatario finanziario del veicolo oggetto del relativo contratto ha titolo per l'esclusivo godimento delle agevolazioni in questione.

L'utilizzatore ha tutti i diritti del proprietario, anche se la proprietà formale del bene resta in capo alla società di leasing.



Tributario

### **Veicoli a km/zero**

Gli acquisti di questo tipo di veicolo non sono agevolabili, stante l'espresso riferimento che la legge fa a veicoli nuovi da immatricolare.

Nessun rilevanza assume in tal senso quanto espresso nell'art. 38, comma 4, del Dl n. 331/1993, convertito, con modificazioni dalla L. n. 427/1993 che considera nuovi i mezzi di trasporto che abbiano percorso meno di seimila chilometri e la cui cessione sia stata effettuata entro il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione; tale disposizione è applicabile esclusivamente ai fini Iva.

### **Documentazione e termini**

La struttura normativa delle agevolazioni lega, in alcuni casi, l'acquisto del nuovo con l'avvenuta rottamazione del vecchio. In queste ipotesi il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il "contratto di acquisto o qualsiasi altro documento o atto in uso nella pratica commerciale".

Da questa documentazione (prodotta al Pra) deve necessariamente evincersi in modo non equivoco l'effettivo acquisto del veicolo.

Ugualmente vincolante deve essere il rispetto dei termini per poter usufruire delle agevolazioni stabilite: la presentazione della richiesta di formalità al Pra dopo i sessanta giorni dalla data di immatricolazione del veicolo preclude la possibilità di fruire dei benefici.

### **Adempimenti degli autodemolitori**

Viene precisato che:

- l'incentivo previsto inizialmente per i soli autoveicoli per il trasporto promiscuo (per i quali, in caso di rottamazione, è

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Imposte indirette**

possibile godere dell'esonero dal pagamento delle spese di rottamazione) è esteso, a partire dal 2 febbraio 2007, anche alle autovetture.

La procedura per il recupero del contributo sulla rottamazione delle autovetture da parte dei demolitori potrà avvenire soltanto a decorrere dal 2 febbraio 2007.

Rimane ferma, invece, per il periodo precedente la possibilità di recuperare il contributo per i soli autoveicoli per il trasporto promiscuo;

- il contributo massimo di 80 € per veicolo comprende tutti i costi della rottamazione compresi quelli di trasporto al centro di raccolta e di radiazione dal Pra;
- il credito d'imposta a favore del demolitore matura dalla data in cui viene richiesta al Pra l'annotazione della cessazione della circolazione del veicolo avviato alla demolizione (nel caso di rottamazione senza sostituzione); mentre nell'ipotesi di rottamazione a fronte dell'acquisto del nuovo, il credito è fruibile soltanto a partire dalla data dell'iscrizione del nuovo veicolo al Pra, termine questo utile per poter associare il nuovo veicolo con quello demolito al fine di effettuare i necessari controlli sulla legittima spettanza dell'incentivo.

### **Ulteriori disposizioni**

La circolare n. 1376 illustra, inoltre, alcune ipotesi di incentivi per la rottamazione di motocicli, nonché di cumulo dei benefici previsti per l'acquisto di veicoli nuovi ecologici in funzione del tipo di alimentazione installata.

Per ulteriori chiarimenti si segnala che le note in esame sono disponibili in versione integrale sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) (pagina ecoincentivi).



Legale

# L'Informatore

maggio 2007

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Modifiche alla legge regionale n. 30 della Regione Lombardia del 24.12.2003, recante la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Legge regionale n. 5, del 17.2.2007 . . . . . **Pag. 79**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- **Commercio**  
Metrologia: strumenti di misura . . . . . **Pag. 80**
- **Disciplina igienico-sanitaria**  
Conserven vegetali. Identificazione del lotto. Anno 2006 . . . . . **Pag. 81**  
Oggetti a contatto: ceramica . . . . . **Pag. 81**

### VARIE

- Sicurezza dei prodotti. . . . . **Pag. 83**
- Privacy - Utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori - Provvedimento del Garante - Gu 10 marzo 2007, n. 58. . . . . **Pag. 83**
- Conversione in legge del Dl 27.12.2006, n. 299, concernente l'abrogazione del comma 1343 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, recante disposizioni in materia del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa. Legge 23 febbraio 2007, n. 16 . . . . . **Pag. 84**

per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative.

Si segnala, in particolare, che con il 5° comma dell'art. 2, intitolato "modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di attività produttive", sono state apportate modificazioni alla L. 30/2003, recante la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. ▼

In particolare viene disposto, in primo luogo, che nelle imprese individuali i requisiti morali nonché professionali possano essere posseduti, oltre che dal titolare dell'azienda, in alternativa, da un suo delegato.

Viene, altresì, statuito che, per quanto concerne i requisiti professionali, in luogo del superamento di un esame di idoneità, davanti ad apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, sia necessario aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps.

Viene, conseguentemente, abrogato il comma 2 dell'art. 6, relativo alle condizioni per essere ammesso all'esame presso la Camera di commercio, di cui si è detto.

Pubblichiamo il testo dell'articolo.

- LEGGE n. 5 Regione Lombardia del 27.2.2007 (*omissis*)

5. Alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole "in capo al titolare dell'impresa individuale" sono aggiunte le seguenti: "o suo delegato";
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:  
"b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps:";
- c) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato.

**IN PRIMO PIANO**

## Lombardia: modifiche alla legge sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sul 2° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del 2.3.2007 è stata pubblicata la legge della regione Lombardia n. 5, del 27.2.2007, in materia di interventi normativi





Legale

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Leggi e provvedimenti**

### **Metrologia: strumenti di misura**

È entrato in vigore il 18 marzo il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, intitolato "Attuazione della direttiva 2004/22/Ce relativa agli strumenti di misura" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007.

Preannunciato nella legge comunitaria 2004, il decreto disciplina i dispositivi ed i sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

Oltre ai dispositivi sopra citati, il nuovo provvedimento si applica anche alle loro sottounità. Per sottounità si intende un dispositivo hardware che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounità, con cui è compatibile ovvero con uno strumento di misura con cui è compatibile. Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità.

Tralasciando gli aspetti industriali, legati alla produzione, ai requisiti essenziali, alla valutazione della conformità degli strumenti ed alla documentazione tecnica di supporto, si richiama l'attenzione sulla marcatura di conformità (vedi articoli 5 e 13).

La conformità di uno strumento di misura alle disposizioni del nuovo decreto viene attestata dalla presenza, sullo stesso, della marcatura Ce e della marcatura metrologica supplementare. Entrambe vengono apposte dal fabbricante. Gli strumenti devono essere commercializzati (prima messa a disposizione sul mercato comunitario) e messi in servizio (prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato) solo se muniti sia della marcatura Ce che della marcatura metrologica supplementare.

La marcatura Ce è costituita dalle iniziali Ce e non può essere di altezza inferiore a 5 mm. La marcatura supplementare è costituita dalla lettera maiuscola M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. La marcatura supplementare segue immediatamente la marcatura Ce. L'altezza del rettangolo deve essere uguale all'altezza della marcatura Ce.

Infine, se previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato segue immediatamente le due marcature principali.

La marcatura Ce e quella supplementare sono indelebili. Anche il numero d'identificazione dell'organismo notificato viene applicato in modo indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature devono essere chiaramente visibili o facilmente accessibili.

Se uno strumento di misura è costituito da un insieme di dispositivi, che non siano sottounità e che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento.

Se uno strumento di misura è di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura Ce e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/Ce.

Il ministero dello Sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione ed utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello, anche se munito della marcatura Ce e della marcatura metrologica supplementare, qualora non soddisfino i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al decreto in esame, pur correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.

Tenuto conto di tale clausola di salvaguardia, se si accerta che le marcature sono state apposte indebitamente, il ministero assegna al fabbricante un termine per rendere lo strumento indebitamente marcato conforme alle disposizioni in esame, ordinando di porre termine all'infrazione alle condizioni eventualmente imposte dallo stesso ministero. Qualora la non conformità persista, il ministero adotta i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua ulteriore utilizzazione.

In merito ai problemi relativi alla produzione, il fabbricante deve predisporre una documentazione tecnica che descrive la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura. La documentazione deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti fissati dal decreto.

Con successivo provvedimento del ministero verranno riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità; gli organismi verranno dallo stesso ministero selezionati secondo criteri particolarmente rigorosi.

Il ministero verifica quindi il possesso dei requisiti da parte degli organismi notificati; procede a controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato notificato anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati; ritira la notifica qualora constatati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti prescritti. Il ritiro della notifica viene disposto con provvedimento motivato.

Sotto il profilo sanzionatorio, si informa che, salvo il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura privi della idonea marcatura Ce è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio. Alla stessa sanzione sono sottoposti, sempre salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati che consentono l'applicazione delle marcature a strumenti di misura non conformi. (vedi articolo 20)

I rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli



Legale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al segretario generale della Camera di commercio competente per territorio.

Sempre dal giorno 18 marzo, il nuovo provvedimento abroga 11 precedenti decreti del Presidente della Repubblica e cancella - in via generale - le disposizioni del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, contrastanti o incompatibili con le nuove norme. (vedi articolo 21)

Per quanto attiene alle disposizioni transitorie (vedi articolo 22) si evidenzia che:

\* la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità della omologazione di tali strumenti;

\* in caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016;

per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verifica metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.

## Conserve vegetali Identificazione del lotto Anno 2006

L'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 109/1992 sull'etichettatura dei prodotti alimentari così recita: "Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti categorie di prodotto."

In ossequio a tale disposizione, si informa che la dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 2007 e che usufruiscono di aiuti comunitari, è costituito dalla lettera "C", seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-366), nel caso di lotto giornaliero.

Nel caso, invece, di lotti di produzione relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica, di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno (C (1-366) + altra lettera).

La lettera di identificazione "C" è stata stabilita dal decreto del ministero Attività produttive del 22 gennaio 2007, pubblicato nella Gu n. 27 del 2 febbraio.

Con l'occasione si ricorda che la lettera "J" ha identificato il lotto di produzione per il 2006 (decreto 23 gennaio 2006), la

lettera "D" ha identificato il lotto di produzione per il 2005 (decreto 4 febbraio 2005), la lettera "B" ha identificato quello per il 2004 (decreto 16 gennaio 2004) mentre la lettera "P" ha identificato quello per il 2003 (decreto 3 marzo 2003). La conoscenza delle lettere identificative dei vari anni consente all'operatore commerciale di conoscere l'anno ed il giorno di produzione della conserva vegetale, decodificando la relativa sigla apposta sulla confezione.

## Oggetti a contatto: ceramica

Nella Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto 1° febbraio 2007 intitolato "Recepimento della direttiva n. 2005/31/Ce della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/Cee del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Com'è noto, l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 dispone che, con decreti del ministro della Sanità, vengano indicati, per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

Con l'occasione, si stima opportuno ricordare anche che lo stesso decreto punisce con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito.

Ciò premesso, il ministero della Salute ha apportato alcune modifiche al decreto del ministro della Sanità 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985. In particolare, dopo l'art. 3 è stato inserito un nuovo comma - il 3 bis.

Quest'ultimo afferma che gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati, nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformità all'art. 16 del regolamento (Ce) n. 1935/2004. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del decreto.

Conseguentemente, su richiesta dell'autorità competente, il fabbricante o l'importatore deve fornire una documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica siano conformi, tra l'altro ai limiti di cessione del piombo e del cadmio.



Legale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi e provvedimenti

La documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.

Si evidenzia infine che la fabbricazione e l'importazione di oggetti di ceramica non conformi alle disposizioni in esame è consentita fino al 19 maggio 2007.

► **DECRETO del Ministero della Salute del 1 febbraio 2007. Recepimento della direttiva n. 2005/31/Ce della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/Cee del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.**

### Articolo 1

1. Al decreto del ministro della Sanità 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformità all'art. 16 del regolamento (Ce) n. 1935/2004.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto.

3. Su richiesta dell'autorità competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.».

b) l'allegato II è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

c) dopo l'allegato II è aggiunto, quale allegato III, l'allegato 2 al presente decreto.

### Articolo 2

1. La fabbricazione e l'importazione di oggetti di ceramica non conformi alle disposizioni del presente decreto è consentita fino al 19 maggio 2007.

#### Allegato I (art. 1, comma 1, lettera b)

#### Allegato II

##### Metodi di analisi per la determinazione della cessione di piombo e di cadmio

#### 1. Obiettivo e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.

#### 2. Principio.

La determinazione della migrazione specifica di piombo e/o

di cadmio è effettuata attraverso un metodo di analisi strumentale che soddisfa i criteri di efficienza di cui al punto 4.

#### 3. Reagenti.

Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.

Per acqua s'intende sempre acqua distillata o acqua di qualità equivalente.

3.1. Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa.

Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all'acqua e completare a 1000 ml.

3.2. Soluzioni madre.

Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nella soluzione di

acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1.

#### 4. Criteri di efficienza del metodo di analisi strumentale.

4.1. Il limite di rilevazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

0,1 mg/l per il piombo;

0,01 mg/l per il cadmio.

Il limite di rilevazione è definito come la concentrazione dell'elemento nella soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1 che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell'apparecchio.

4.2. Il limite di quantificazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

0,2 mg/l per il piombo;

0,02 mg/l per il cadmio.

4.3. Recupero. Il recupero di piombo e di cadmio aggiunto alla soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1 deve situarsi tra l'80 % e il 120 % della quantità addizionata.

4.4. Specificità. Il metodo di analisi strumentale utilizzato dev'essere esente da interferenze di matrici o di spettro.

#### 5.1. Preparazione del campione.

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

Lavare il campione in una soluzione contenente un detergente liquido di tipo domestico a una temperatura di circa 40°C.

Sciacquare il campione anzitutto in acqua corrente e successivamente in acqua distillata o di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova.

5.2. Determinazione del piombo e/o del cadmio.

Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell'allegato I.

Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.

Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.

Effettuare le determinazioni di piombo e/o cadmio in condizioni adeguate.

#### Allegato II (art. 1, comma 1, lettera c)



Legale

# L'Informatore

maggio 2007

## Leggi e provvedimenti

### Allegato III

#### Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) identità e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di ceramica finito e dell'importatore che lo importa nella Unione europea;
- 2) identità dell'oggetto;

3) data della dichiarazione;

4) attestazione che l'oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (Ce) n. 1935/2004.

La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente gli oggetti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.

## Varie

### Sicurezza prodotti Notifica prodotti pericolosi da parte dei distributori

La direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio D1 - del ministero per lo Sviluppo economico ha predisposto un opuscolo informativo dal titolo "Notifica dei prodotti pericolosi da parte dei produttori e distributori".

Lo scopo della pubblicazione è quello di sensibilizzare le categorie interessate - quelle del settore non alimentare - circa gli obblighi loro derivanti dal disposto dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/Ce.

Con l'occasione si ricorda che un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti compatibili con l'impiego del prodotto e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. Essi devono inoltre fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili e adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

Anche i distributori sono tenuti a fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale; essi devono inoltre controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e fornire la documentazione diretta a rintracciare l'origine dei prodotti. Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.

L'opuscolo in esame, sintetico ed efficace, chiarisce chi deve notificare, quando si deve notificare, dove e come inviare la notifica. L'opuscolo è scaricabile dal sito del ministero dello Sviluppo economico, cliccando sul seguente indirizzo:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phpmD2x3z.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpmD2x3z.pdf)

### Utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori

### Provvedimento del Garante della privacy

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 8, del 10 marzo 2007, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in oggetto, adottato in base all'art. 154, comma 1, lett. b) e c) del Codice per la protezione dei dati personali, che assegna il compito al Garante di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie, o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Il provvedimento in sintesi:

1. Prescrive ai datori di lavoro privati e pubblici di specificare, chiaramente e in modo particolareggiato, le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori, indicando chiaramente le modalità di uso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità, vengono effettuati controlli.

2. Indica ai medesimi datori di lavoro le seguenti linee guida per ciò che riguarda:

1. l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno;

2. l'adozione di misure organizzative, per procedere ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori, per individuare preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a Internet e per individuare quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro, per ridurre il rischio di impieghi abusivi;

3. l'adozione di misure tecnologiche, sia rispetto alla navigazione in Internet (individuazione di categorie di siti considerati correlati, o non correlati con la prestazione lavorativa, configurazione di sistemi, o utilizzo di filtri che prevenivano determinate operazioni, trattamento di dati in forma anonima, o tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti mediante opportune aggregazioni, eventuale conservazione di dati per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza e, infine, graduazione dei controlli), sia rispetto all'utilizzo della posta elettronica ( messa a disposizione di indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente affiancandoli a quelli individuali, eventuale attribuzione al lavoratore di un diverso indirizzo, destinato ad uso privato, messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione, di apposite funzionalità di sistema, che consentano di

LEGALE



Legale

inviare automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le coordinate di un altro soggetto, o altre utili modalità di contatto dell'istituzione, presso la quale opera il lavoratore assente, consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, in caso di assenza prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'inserzione nei messaggi di un avvertimento ai destinatari, nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio e sia specificato se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente e, infine, la graduazione dei controlli).

3. Vieta ai datori di lavoro privati e pubblici di effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi hardware e software, che mirano al controllo a distanza dei lavoratori svolti in particolare mediante:

1. la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail;

2. la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore;

3. le letture e la registrazione dei caratteri inseriti, tramite la tastiera, o analogo dispositivo;

4. l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.

4. Individua i casi in cui il trattamento di dati personali non sensibili possono essere effettuati per perseguire un legittimo interesse del datore di lavoro, anche senza il consenso degli interessati (cd bilanciamento di interessi). In particolare, i datori di lavoro privati, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori (concernente il divieto di installare apparecchiature per il controllo a distanza dei lavoratori, tra cui rientrano gli strumenti hardware e software, mirati al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica) e, quindi, se gli impianti citati sono richiesti da esigenze organizzative e produttive, o di sicurezza del lavoro, possono effettuare lecitamente il trattamento di dati personali non sensibili:

a) se ricorrono gli estremi del legittimo esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

b) in caso di valida manifestazione di un libero consenso;

c) anche in assenza del consenso, ma per effetto del presente provvedimento (che presuppone, però, un accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, l'autorizzazione di un organo periferico dell'amministrazione del lavoro).

L'eventuale trattamento di dati sensibili è consentito con il consenso degli interessati o, senza consenso, nei casi previsti dal Codice (esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvaguardia della vita o incolumità fisica, specifici obblighi di legge anche in caso di indagini giudiziarie).

Come si può notare il provvedimento è immediatamente prescrittivo per i punti 1, 3 e 4.

Per quanto riguarda le linee guida riguardanti Internet e la posta elettronica di cui al punto 2 della presente nota, esse

# L'Informatore

maggio 2007

Varie

costituiscono una traccia non immediatamente prescrittiva ma, come avvenuto in passato in occasione delle linee guida per la redazione del Dps, appare molto probabile che esse finiranno con il condizionare le scelte dei datori di lavoro, nonché le soluzioni che i vari soggetti specializzati, presenti sul mercato, offriranno alle aziende per la gestione del web e della posta elettronica in azienda.

## **Termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa Conversione in legge del DI n. 299 del 27.12.2006 Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006**

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26.2.2007, la legge 23.2.2007 n. 16, recante disposizioni in materia del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.

Si pubblica il testo del provvedimento.

► **TESTO COORDINATO** del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299. **Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299 (in Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 16 (nella stessa Gazzetta ufficiale alla pag. 4), recante: «Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.»**, corredato delle relative note.

### **Articolo 1**

1. È abrogato il comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi:

- Il comma 1343 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), abrogato dalla presente legge, si riferiva alla azione di responsabilità per danno erariale.

### **Articolo 2**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.





## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

maggio 2007

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Bando della Camera di commercio di Milano: scadenza 15 febbraio 2008 . . . . . **Pag. 85**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale - Scadenza 31 gennaio 2008. . . . . **Pag. 85**
- ▶ Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating - Scadenza 31 dicembre 2007 . . . . . **Pag. 85**
- ▶ Bando per la sicurezza anticrimine Scadenza 28 settembre 2007 . . . . . **Pag. 86**
- ▶ Incentivi per promuovere l'auto ecologica - Scadenza ad esaurimento fondi . . . . . **Pag. 86**
- ▶ Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli . . . **Pag. 86**
- ▶ Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica - Scadenza ad esaurimento fondi . . . . . **Pag. 86**

## IN PRIMO PIANO

### Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento

#### Bando della Camera di commercio di Milano Scadenza 15 febbraio 2008

La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella Provincia di Milano. ▼

Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti percentuali (2

punti percentuali per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal Consorzio/Cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

## Finanziamenti

### Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti percentuali (elevato a 2,25 punti percentuali in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.

### Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating Scadenza 31 dicembre 2007

La Camera di commercio di Milano stanza 200.000 per promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria-gestionale e all'ottenimento del rating. Possono partecipare al bando le micro-Pmi aventi sede legale nella provincia di Milano che effettuano 3 tipologie di intervento: 1) check up economico-finanziario; 2) check up gestionale; 3) Analisi per l'ottenimento del rating. Il contributo per ciascuna impresa è del 50% delle spese ammissibili sino ai seguenti massimali: 2.5000 per gli interventi 1 e 2; 1.500 per l'intervento 3; 4.00 per le combinazioni di interventi 1+2 o 1+3.

BANDI E FINANZIAMENTI



## Bandi e finanziamenti

### **Bando per la sicurezza anticrimine Scadenza 28 settembre 2007**

Il Comune di Milano ha approvato il Bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto e all'installazione di impianti di sicurezza anticrimine, per cui è previsto uno stanziamento di 1.800.000. Possono accedere al bando le imprese operanti nel Comune di Milano, con non più di 15 dipendenti, appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio e all'ingrosso (comprese le edicole, le farmacie, gli impianti di distribuzione carburante, le tabaccherie), della somministrazione in sede fissa, le imprese operanti nel settore del turismo, e dei servizi fronte strada e di accesso al pubblico. E' prevista l'assegnazione di un contributo pari al 50% delle spese affrontate a partire dal 1° gennaio 2006, fino ad un limite 3.000, per l'acquisto e installazione di beni e attrezzature di protezione attiva (telecamere) e passiva (casseforti a tempo, inferriate, porte blindate, vetri antisfondamento, etc.) comprese le opere murarie necessarie all'installazione; di rilevazione incendi; di protezione merci e valori dai furti. Le domande dovranno essere presentate al Comune a partire dal 1° giugno 2007.

### **Incentivi per promuovere l'auto ecologica Scadenza ad esaurimento fondi**

La Regione Lombardia stanZIA 5 milioni di euro di contributi per incentivare la creazione di un mercato reale dell'auto ecologica. Per i cittadini lombardi che acquisteranno un'auto nuova - a Gpl, metano, elettrica, ibrida o bifuel, attivando allo stesso tempo la rottamazione di una vettura diesel di classe euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3, la Regione concede un contributo a fondo perduto di 2.000 euro. All'AcI, a cui è stata affidata la gestione del bando, dovranno essere presentate le richieste di contributo a fondo perduto di 2.000 euro, distribuiti fino ad esaurimento dei fondi, che, nel caso di richieste superiori alla disponibilità economica, potranno successivamente essere integrati da ulteriori stanziamenti.

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Finanziamenti**

### **Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli Scadenza ad esaurimento fondi**

La Finanziaria 2007 ha destinato 50 milioni di euro per incoraggiare l'acquisto o la conversione di autoveicoli a metano e Gpl, immatricolati da non oltre tre anni ed euro 0 ed euro 1. Hanno diritto al contributo le persone fisiche e giuridiche che trasformano il proprio autoveicolo (ad esclusione di quelli destinati al trasporto merci in conto terzi). Per gli interventi sugli autoveicoli immatricolati da non oltre tre anni l'entità del contributo è di 650, per le più "anziane" euro 0 ed euro 1 il contributo è di 350. E già attivo il sistema di prenotazioni per usufruire del contributo tramite il sito del consorzio Ecogas.

### **Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica Scadenza ad esaurimento fondi**

Il ministero dell'Ambiente, congiuntamente con Mcc spa ha emanato un bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica tramite agevolazioni alle piccole e medie imprese. Il bando prevede contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di impianti: 1) impianto fotovoltaico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWp; 2) impianto eolico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 100 kWp; 3) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, per la fornitura di calore di processo a bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine. Sono incentivati gli impianti che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati di superficie lorda compresa tra 50e 500 m2, equivalenti a 35 e 350 kW; 4) impianto termico a cippato o pellets da biomasse, per la produzione di calore, di potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW. Le domande potranno essere inviate a Mcc a partire dal 26/02/2007.



Formazione

# **l'Informatore**

maggio 2007

**In primo piano**

**FORMAZIONE**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

- ▶ **Apprendistato professionalizzante. Nuovi finanziamenti per la formazione obbligatoria. . . . . Pag. 87**

**IN PRIMO PIANO**

### **Apprendistato professionalizzante Nuovi finanziamenti per la formazione obbligatoria**

Le attività di formazione previste come obbligatorie nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante (art. 49 Dlgs 276/2003) e attualmente in fase di svolgimento presso le strutture formative collegate all'Unione Regionale Lombarda Cts, potranno proseguire grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lombardia. ▼

La Regione ha infatti valutato opportuno dare continuità ai progetti quadro sperimentali relativi al settore Terziario, che consentono di realizzare la formazione esterna (1) all'azienda degli apprendisti (120 ore annuali) e dei tutor (12 ore complessive per ciascun tutor), nonché le attività di supporto - legate ad esempio alla predisposizione del piano formativo Individuale e al monitoraggio del percorso formativo dell'apprendista - rivolte ai tutor delle imprese che scelgono di erogare al proprio interno la formazione degli apprendisti. Altri spazi di sviluppo della formazione finanziata per l'apprendistato professionalizzante, caratterizzati da una sistematica distribuzione su tutto il territorio lombardo, sono stati pia-

nificati dalla Regione che, con decreto n. 11927 del 26/10/2006, ha assegnato alle province risorse pari a 12 milioni di euro, che andranno a beneficio di tutti i settori economici. Attraverso specifici dispositivi quindi le province individueranno le strutture formative alle quali affidare, per il 2007 e il 2008, la realizzazione delle attività di formazione per apprendisti e tutor, nel rispetto dell'impianto formativo introdotto dalla sperimentazione in corso nel settore Terziario e portato a sistema dalla Regione Lombardia.

Per quanto riguarda in particolare l'area milanese, la provincia sostiene la predisposizione di progetti quadro composti, da una parte, da azioni formative rivolte ad apprendisti di imprese che optano per la formazione interamente svolta all'esterno dell'azienda o per la formazione interna integrata da apporti esterni e, dall'altra parte, da azioni formative per tutor aziendali.

Oltre ad essere coinvolti in corsi di gruppo, aperti alle figure di tutoraggio di tutte le imprese - indipendentemente dalla modalità di formazione scelta - i tutor di aziende che ricorrono alla formazione integrata o interna beneficeranno anche di azioni di formazione/assistenza individualizzata.

La tendenza strategica della provincia di Milano, così come emerge dalle relative linee di indirizzo, consente perciò di valorizzare la modalità di formazione interna all'azienda integrata da apporti esterni, che rappresenta l'elemento di maggiore innovazione dell'impianto formativo predisposto nell'ambito della sperimentazione del settore Terziario.

In tal senso, anche per le imprese di piccole e medie dimensioni si prospetta la possibilità di realizzare parte dell'attività formativa al loro interno, con particolare riferimento alla formazione di carattere più spiccatamente professionale, e di concordare con strutture accreditate dalla Regione forme e livelli di collaborazione esterna rispondenti alle specifiche esigenze aziendali.

Per eventuali chiarimenti relativi all'offerta formativa nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.

(1) Le modalità di erogazione della formazione degli apprendisti, tra le quali le imprese possono scegliere in base alla loro capacità formativa, sono le seguenti (vedere le Linee d'indirizzo regionali approvate con il decreto n. 19432 del 19/11/2004):

1. Formazione interamente svolta all'esterno dell'azienda, attraverso strutture accreditate dalla Regione Lombardia
2. Formazione interna all'azienda, integrata da apporti esterni
3. Formazione interamente svolta all'interno dell'impresa



Commercio estero

# L'Informatore

maggio 2007

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Esportazione: importanza del visto uscire per la non imponibilità Iva. Prove alternative . . . . . **Pag. 89**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Regime del perfezionamento attivo - Riparazione dotazioni di bordo sbarcate da navi battenti bandiera italiana . . . . . **Pag. 91**
- ▶ Implementazione della banca dati comunitaria delle informazioni tariffarie . . . . . **Pag. 91**
- ▶ Nota n. 1385/V del 22 marzo 2007 - Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 23 febbraio 2007. . . . . **Pag. 92**

dell'Iva. A tale scopo è necessario conservare l'esemplare del Dau munito del visto apposto dall'ufficio doganale di uscita di cui all'art.793 del regolamento Cee n. 2454/93 (Dac). ▼

### Prova dell'avvenuta esportazione ufficio doganale di uscita

#### Merci esportate per ferrovia, per via aerea, via mare, a mezzo posta con documento di trasporto unico a destinazione di un paese terzo.

La dogana presso la quale vengono presentate le merci è quella che deve apporre "il visto uscire" sull'esemplare 3 del Dau. La dogana non è chiamata a constatare l'uscita fisica delle merci dal territorio comunitario, ma ad attestare ai sensi dell'art. 793 paragrafo 3 del reg. Cee 2454/93 che le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico verso un paese terzo. Il soggetto, che ha preso incarico le merci a fronte di un unico contratto di trasporto a destinazione di un paese terzo, è responsabile del corretto svolgimento nei confronti della dogana ed ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni intervenute al contratto di trasporto. La dogana, che appone l'attestazione di uscita, dovrà anche apporre sul documento di trasporto in "rosso" la dicitura "EXPORT" ed il proprio timbro allo scopo di far constatare che le formalità doganali sono state espletate in vista dell'uscita delle merci dal territorio comunitario. L'operazione doganale di esportazione è così conclusa senza ulteriori adempimenti della dogana o dell'esportatore.

#### Merci spedite con procedura di transito comunitario, transito comune o Tir

L'ufficio doganale di partenza, cioè quello dove è acceso il regime di transito, il quale può essere diverso da quello in cui è stata depositata la dichiarazione, appone il "visto uscire" sull'esemplare "3" del Dau. Appone inoltre la dicitura in rosso "EXPORT" su tutti gli esemplari di transito.

#### Merci esportate per altre vie (camion) o in circostanze non contemplate nel caso precedente (es. destinazione intermedia in altro paese comunitario o in mancanza di un unico contratto di trasporto etc.)

L'ufficio doganale di uscita è l'ultimo ufficio doganale, posto quindi anche in altro paese della Ue, prima dell'uscita delle merci dal territorio della comunità. Per ottenere la restituzione da parte della dogana di uscita dell'esemplare 3 del Dau, il dichiarante dovrà apporre la dicitura "RET-EXP" nella casella 44 della bolletta. L'ufficio doganale che attesta l'uscita, appone il "visto uscire" sul retro dell'esemplare 3 del Dau e lo restituisce a chi glielo ha presentato o l'invia al nominativo risultante nella casella 50 (dichiarante doganale). L'attestazione di uscita consiste nell'apposizione di un timbro che reca il nome dell'ufficio doganale e la data.

#### Merci spedite a mezzo posta - valore inferiore a euro 2582,28

È possibile non emettere la bolla doganale; per dimostrare

IN PRIMO PIANO

## Esportazione Importanza del visto-uscire per la non imponibilità Iva

### Prove alternative

L'esportazione è la destinazione doganale con cui le merci lasciano definitivamente il territorio comunitario.

L'esportazione si realizza con:

La presentazione del Dau (dichiarazione di esportazione) all'ufficio doganale competente che è quello in cui è ubicato l'esportatore, ovvero dove le merci sono caricate o imballate per essere esportate (in taluni casi sono ammesse delle deroghe ad esempio onere eccessivo, sproporzione economica etc)

Visto uscire dal territorio comunitario apposto sull'esemplare 3 del Dau. Solo questo "visto" fa acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti



Commercio estero

# L'Informatore

maggio 2007

In primo piano

L'avvenuta esportazione, è indispensabile ottenere dall'ufficio postale copia della dichiarazione doganale postale, sulla quale dovrà essere apposto il timbro a calendario delle Poste Italiane. Tale timbro dovrà essere apposto anche sulla fattura.

### **Merci esportate con bollette doganali cumulative emesse con procedura semplificata dallo spedizioniere**

L'intestatario della bolletta di esportazione sarà la casa di spedizione, in tal caso l'esemplare "3" del Dau dovrà essere invalidato ai fini Iva perché intestato al soggetto che opera per conto di più esportatori.

Il singolo esportatore deve comunque ottenere l'attestazione di uscita apposta dalla dogana sulla copia delle fatture del seguente tenore: "merce uscita dal territorio doganale come da visto apposto dalla Dogana di ....in data ....sul documento di esportazione.....n° ..... del .....della dogana di ....."

In alternativa questa attestazione può essere apposta dall'ufficio doganale anche sulla fotocopia del Dau con allegata la distinta di carico. La sola apposizione del timbro assegnato alla casa di spedizione e della attestazione dell'avvenuta operazione "NON E' VALIDA" ai fini dell'art. 7 (5° comma) e dell'art. 8 Dpr 633/72, (cioè per giustificare la non imponibilità Iva).

### **Merci esportate con operazioni triangolari**

Intestatario della bolletta è il promotore della triangolazione. Il primo cedente nazionale dovrà ottenere in restituzione la sua fattura, non solo con il numero e la data della bolletta doganale di esportazione, ma anche con l'attestazione di uscita apposta dalla dogana. Nel caso di fatturazione differita del primo cedente è ammesso che le attestazioni possano essere apposte dalla dogana anche sul Ddt, integrato con l'indicazione della destinazione e del tipo di operazione.

In alternativa l'uscita delle merci dalla comunità può essere dimostrata dal primo cedente anche attraverso la fotocopia della bolletta doganale recante sul retro il timbro di conferma della dogana. Questo sistema è meno usato per motivi di riservatezza commerciale.

### **Operazioni di esportazioni congiunte**

Intestatario della bolletta di esportazione sarà il prestatore del servizio che curerà le operazioni di esportazione.

Trattandosi di esportazione congiunta, per il fornitore della materia prima la prova dell'avvenuta esportazione sarà data dal visto attestante l'uscita del territorio della Comunità, apposto sulla fattura al momento dell'esportazione.

### **Smarrimento o mancato recapito dell'esemplare "3" del Dau - rilascio del duplicato**

#### **Premessa**

L'esemplare "3" del Dau (previsto e disciplinato dall'art. 793 e seguenti del Reg. Cee 2454/93) con il timbro della dogana apposto sul retro, costituisce la prova "per eccellenza" a dimostrazione dell'uscita delle merci dal territorio comunitario. Al riguardo alcune associazioni di categoria (tra le quali l'Aice), in sede di tavolo di consultazione con l'Agenzia delle Dogane, avevano fatto presente le difficoltà oggettive circa il ritorno del Dau "3", munito del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita soprattutto nei casi di

Esportazioni indirette in cui:

Il trasporto delle merci sia effettuato dall'acquirente estero o per conto suo;

Nelle operazioni triangolari:

Nelle operazioni effettuate a groupage.

Esportazioni dirette:

Quando al trasporto provvede lo stesso cedente, ma questo non dà le opportune istruzioni al trasportatore.

### **Prove alternative**

Per ovviare alle su accennate difficoltà, l'Agenzia delle Dogane con circolare 75/D dell'11 dicembre 2002, ha uniformato le procedure da seguire, nel pieno rispetto delle normative comunitarie e nazionali, per l'acquisizione dei visti doganali, stabilendo i documenti da presentare dai quali si possa desumere con fondatezza che la merce risulta effettivamente uscita dal territorio della comunità.

### **Mancata emissione della dichiarazione doganale di esportazione**

L'art. 795 del Reg. Cee 2454/93, dà la possibilità di emettere a posteriori una bolletta di esportazione nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio comunitario senza che abbia fatto oggetto della prescritta dichiarazione comunitaria (Dau). È previsto che possano essere accettati con soddisfazione dagli uffici doganali, documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita dal territorio comunitario.

Tale possibilità è prevista anche dalla normativa nazionale art. 346 del Tuld (Testo unico legge doganale) che, in via generale, consente la prova dell'uscita delle merci dal territorio dell'Ue per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate dalla dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale.

### **Smarrimento o mancato recapito dell'esemplare "3" del Dau - Rilascio del duplicato**

Nel caso di smarrimento o mancato recapito del Dau, l'esportatore o il suo rappresentante può richiedere all'ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione, un duplicato con l'apposizione a posteriori del VISTO di uscita sulla base di documenti da presentare, secondo i casi, obbligatoriamente o ad "adiuvandum".

Tra i primi sono compresi:

fattura commerciale; documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero; copia conforme del contratto unico di trasporto a destinazione di paesi terzi per contratti effettuati via mare; per ferrovia; ecc.

Tra i secondi: il Cmr; attestazione di uscita della merce rilasciata dalla dogana nazionale di uscita; certificato di importazione rilasciato da autorità estere o attestazione di arrivo rilasciata da dogane o da altre autorità dello Stato estero di destinazione della merce; ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce.

### **Attestazione di uscita della merce dal territorio della Comunità nel caso di dichiarazione telematica**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che, allo stato attuale, il soggetto esportatore è ancora tenuto a conservare nella propria contabilità l'esemplare "3" della dichiarazione doganale vistata dalla autorità doganale. Pertanto il timbro ufficiale, apposto dall'amministrazione doganale, è sempre richiesto anche nel caso della stampa su foglio di carta bianca del predetto esemplare "3".





Commercio estero

Per concludere, l'apposizione del "visto uscire" è un adempimento espressamente attribuito all'autorità doganale competente

## Regime del perfezionamento attivo Riparazione dotazioni di bordo sbarcate da navi battenti bandiera italiana

► NOTA dell'Agenzia delle Dogane dell'1/3/2007. **Regime del perfezionamento attivo - Riparazioni dotazioni di bordo sbarcate da navi battenti bandiera italiana.**

Sono state rappresentate a questa area delle difficoltà nello svolgimento delle operazioni doganali connesse alla riparazione di dotazioni di bordo installate su navi battenti bandiera italiana da effettuare in impianti posti sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali.

Tali difficoltà sarebbero connesse alla complessità delle procedure doganali da adottare.

Al riguardo, si rammenta che per le operazioni in questione la normativa comunitaria prevede delle facilitazioni che possono essere applicate ai casi di specie.

In particolare, nelle ipotesi in cui l'apparecchio deve essere riparato al di fuori degli spazi doganali, ma comunque in ambito nazionale, sarà possibile per l'operatore richiedere l'autorizzazione al regime di perfezionamento attivo in procedura semplificata mediante presentazione/accettazione in dogana della dichiarazione di vincolo della merce in regime, così come previsto dall'art. 497 paragrafo 3 lett. a) del Reg.to Cee 2454/93, presentando in allegato la scheda informativa prevista dal successivo art. 499.

La dichiarazione di vincolo con le modalità sopra citate può essere effettuata, in applicazione dell'art. 512, paragrafo 2 e 3, del medesimo regolamento anche per il trasferimento delle merci dall'ufficio di vincolo al luogo dove vengono effettuate le riparazioni, e viceversa da tale luogo all'ufficio di uscita delle merci dalla Comunità; senza l'utilizzo del documento di transito.

In tali ultime ipotesi la garanzia prestata per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo coprirà anche i trasferimenti dal luogo di vincolo della merce a quello dove vengono svolte le lavorazioni.

La società che effettua le riparazioni dovrà tenere, per ciascun impianto, apposito registro di perfezionamento attivo su cui annotare le merci vincolate al regime e sottoposte a lavorazione, come previsto dagli artt. 515 e 516 del reg.to Cee 2454/93.

Quando la riparazione della dotazione di bordo, deve essere effettuata in impianti ubicati in un altro Stato membro, l'autorizzazione al regime di perfezionamento attivo dovrà essere

# L'Informatore

maggio 2007

In primo piano

qualunque sia il tipo o la modalità della operazione di esportazione svolta (domiciliata, ordinaria, cartacea o telematica).

## Legislazione nazionale

rilasciata dallo Stato dove viene effettuata la lavorazione per cui se il pezzo viene sbarcato in Italia dovrà essere necessariamente emesso un documento di transito per il trasferimento dal luogo di avvenuto sbarco a quello dove vengono effettuate le lavorazioni. Nel caso in cui le riparazioni devono essere effettuate in parte presso impianti ubicati in Italia e in parte presso impianti siti in un altro Stato membro, dovrà essere rilasciata una autorizzazione unica da parte dell'Amministrazione doganale dello Stato membro dove vengono effettuate parte delle lavorazioni e dove la società incaricata di effettuare le lavorazioni detiene le scritture contabili, in applicazione dell'art. 500 del reg.to Cee 2454/93.

Rimane inteso che per le operazioni che si svolgono all'interno degli spazi doganali sarà possibile utilizzare le bollette d'ufficio per il vincolo della merce al regime di perfezionamento attivo, con relativa prestazione della garanzia per i diritti relativi.

Si pregano codeste Direzioni regionali di dare massima diffusione alla presente nota affinché sia data alla stessa puntuale applicazione da parte delle strutture operative dell'Agenzia.

## Implementazione della banca dati comunitaria delle informazioni tariffarie

► COMUNICAZIONE Agenzia delle Dogane del 19 febbraio 2007. **Implementazione della banca dati comunitaria delle informazioni tariffarie vincolanti, con l'inserimento delle immagini delle merci**

Si comunica che, a partire dal 1° febbraio 2007, la banca dati delle informazioni tariffarie vincolanti è stata implementata con l'inserimento delle immagini fotografiche dei prodotti oggetto delle Itv, nei casi in cui le immagini stesse possano costituire un ausilio determinante per l'individuazione delle merci e per una corretta classificazione tariffaria delle stesse. Con l'adeguamento della procedura in questione si è data concreta attuazione alle indicazioni riportate nelle linee guida Itv elaborate dai servizi della commissione volte ad assicurare una sempre maggiore uniformità della classificazione tariffaria nell'ambito del mercato interno.

A tal riguardo, va sottolineata l'indubbia efficacia garantita dalla nuova procedura, così come di seguito specificato:

- i funzionari doganali, in considerazione dei nuovi elementi oggettivi a disposizione (foto), avranno la possibilità di confrontare le merci descritte nelle Itv con quelle effettivamente presentate in dogana;

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

- gli operatori economici potranno, ove il principio dell'analogia sia applicabile, individuare il codice tariffario più appropriato per merci similari a quelle oggetto di Itv già rilasciate;

- le amministrazioni doganali degli Stati membri potranno confrontare più agevolmente le Itv presenti nella banca dati comunitaria, anche allo scopo di contrastare, con maggiore efficacia, il Bti shopping, qualora posto in essere dagli operatori. Tale fenomeno, come è noto, consiste nella possibilità di presentare la stessa richiesta di Itv a diversi Stati membri, al fine di utilizzare poi il codice tariffario più favorevole nei casi in cui la mancanza di elementi oggettivi abbia comportato una classificazione non uniforme da parte delle amministrazioni doganali interpellate.

In riferimento a quanto sopra si evidenzia come l'attuazione di tale procedura sia in linea con gli obiettivi strategici perseguiti dall'Agenzia intesi, in particolare, ad agevolare l'utenza mediante la semplificazione e la facilitazione di tutti i procedimenti, anche tramite l'ottimale utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche.

## **Nota n. 1385/V del 22 marzo 2007 Accisa sul gas metano per usi civili Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 23 febbraio 2007**

► NOTA dell'Agenzia delle Dogane n. 1385 del 22 marzo 2007. **Accisa sul gas metano per uso civili - Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 23 febbraio 2007.**

# **L'Informatore**

maggio 2007

## **Legislazione nazionale**

Si comunica che in attuazione dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche, con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 23 febbraio 2007 (Gu n. 66 del 20 marzo 2007) sono state fissate le aliquote d'accisa sul gas metano per combustione per usi civili da applicare per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007 nella misura di seguito riportata:


- per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento Cip n. 37 del 26 giugno 1986:

- euro 38,65 per mille metri cubi;
- per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui:
- euro 46,30 per mille metri cubi;
- per altri usi civili:
- euro 173,20 per mille metri cubi.

La sopraindicata aliquota prevista per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 è applicata anche nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio).

Nelle medesime province trovano invece applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fino al 31 dicembre 2007, per quanto riguarda l'uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 0250 metri cubi annui e quello per altri usi civili, le sottoindicate aliquote di accisa introdotte dall'art. 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

- per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui:
- euro 40,6916 per mille metri cubi;
- per altri usi:
- euro 135,1464 per mille metri cubi.



Economico

# L'Informatore

maggio 2007

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► La valorizzazione dei centri urbani. . . . . **Pag. 93**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 95**

► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 96**

## IN PRIMO PIANO

### La valorizzazione dei centri urbani

Il 14 marzo 2007 si è tenuta a Milano una giornata di lavoro sul tema della riqualificazione e dello sviluppo dei centri urbani, organizzata da Prassicoop, società di consulenza nel settore della pianificazione territoriale.

L'iniziativa è stata orientata all'obiettivo di ricondurre il tema del Town Center Management (Tcm) alla realtà italiana e, in particolare, lombarda, mettendo in luce le specificità e le caratteristiche del nostro sistema economico e del complesso patrimonio normativo che lo regola. ▼

Negli ultimi 10 anni, a partire dal decreto Bersani fino ai più recenti Piani integrati per la competitività del sistema, sono stati introdotti nuovi meccanismi di disciplina del mercato e sono stati predisposti nuovi incentivi alla concorrenza per promuovere una crescita che contempererà la diffusione dell'innovazione con l'equilibrio delle funzioni urbane.

La politica del territorio, impostata dalle istituzioni locali della nostra Regione, ha recepito l'istanza della riqualificazione dei centri commerciali naturali e il vasto consenso, che gli strumenti d'intervento più efficaci (Pics) hanno riscosso, testimonia la volontà delle imprese e delle amministrazioni municipali di intervenire in modo coordinato e, quindi, efficace sulla pianificazione urbanistica.

Il governo dei centri commerciali naturali è un tema capace di catturare l'attenzione di una platea sempre più ampia di imprese, associazioni, municipalità alla ricerca di know-how nella progettazione e realizzazione dell'attività di Tcm.

Il recente approdo in Italia di Agcc - Associazione gestione

centro città nasce dalla volontà di soddisfare questa esigenza, mettendo a disposizione dei diversi attori del centro urbano la sua esperienza internazionale nella valorizzazione di questo sistema.

Il governo del centro urbano: la condivisione degli obiettivi. Il fallimento delle politiche di Town Centre Management in Italia e all'estero, così come il successo arriso alle iniziative sviluppate nelle periferie metropolitane degli Usa, dimostrano inequivocabilmente che il governo del centro commerciale naturale è possibile solo quando tutti i portatori di interessi (stakeholder), commercianti, artigiani, residenti, proprietari immobiliari, municipalità, riconoscono il reciproco vantaggio dell'azione comune, condividono gli obiettivi del programma, partecipano secondo il proprio ruolo e le proprie competenze.

Se il progetto è costruito da una sola delle parti in gioco e se gli interventi nascono da una prospettiva unilaterale sarà impossibile ottenere consenso e partecipazione alla gestione del centro, il complesso di azioni e programmi che dà vita al sistema e fa percepire la presenza di una comunità capace di dialogare con gli utenti e di proporsi ai visitatori e ai clienti con la sua immagine e le sue proposte di marketing.

Nel processo di valorizzazione del centro urbano cambia profondamente il ruolo dell'amministrazione municipale, che non può più, come faceva in passato, intervenire sul territorio con misure contingenti, estranee alla logica della pianificazione di medio e lungo periodo.

I comuni devono sviluppare la propria capacità progettuale ed organizzativa, condividere con gli operatori economici e i residenti gli obiettivi di sviluppo, individuare le risorse economiche necessarie a conseguirli, porsi come garante dell'interesse generale della comunità.


La recente esperienza dei Pics ha evidenziato come la maggior parte dei comuni abbia potuto partecipare al bando sulla scorta d'interventi pianificati in precedenza, grazie ai quali è stato possibile ottenere l'adesione degli organismi economici e sociali operanti sul territorio.

I lavori del convegno di marzo indicano che l'ente pubblico garantisce gli interventi di rivitalizzazione dei propri centri urbani solo se è in grado di inquadrarli in un progetto generale di pianificazione urbana e se riesce a coniugare le soluzioni infrastrutturali con la gestione coordinata del sistema.

La legge di governo del territorio, L.12/2005, costituisce un potente incentivo all'emanazione di nuovi strumenti di pianificazione, che rivalutino finalmente le imprese del commercio e dei servizi su piccola scala, trascurate dai vecchi Prg nella convinzione che la liberalizzazione dell'autorizzazione commerciale di vicinato debba cancellare dalla programmazione urbanistica questa essenziale componente del tessuto economico e sociale della città.

Le varianti di Prg, adottate negli ultimi anni, hanno recepito solo l'esigenza di sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita, abbandonando i negozi di prossimità alle pure logiche immobiliari e contribuendo ad accrescere la frammentazione e dispersione della rete distributiva.

Nei casi peggiori lo spazio urbano è stato "svuotato" fino a causare un effetto di vera e propria desertificazione commerciale.



Economico

**l'Informatore**

maggio 2007

**Economia**

Il Pgt è concepito per guardare al commercio e ai servizi in una prospettiva nuova, capace di riconoscere le relazioni tra le forme distributive, di individuare gli addensamenti commerciali e il loro bacino di riferimento, di fare leva sulla riqualificazione dei centri commerciali naturali per preservare il capitale urbano della città.

All'impostazione del progetto generale di sviluppo economico ed urbanistico segue la definizione degli interventi infrastrutturali, che spaziano dalla ripavimentazione ed illuminazione alla creazione di isole pedonali, dalla segnaletica all'arredo urbano, dalle aree di sosta alla razionalizzazione del trasporto pubblico e privato.

Gli investimenti pubblici perdono grande parte della loro efficacia se non sono accompagnati da quelli privati (ad es. il rinnovamento del display dei negozi) e, soprattutto, se non sono seguiti da un piano condiviso di marketing volto a promuovere l'immagine del centro.

#### **Il governo del centro urbano: la partnership**

Le città, grandi o piccole che siano, vivono se riescono ad attrarre residenti e imprese e il progetto Tcm funziona se consente a tutte le parti in gioco di riconoscersi nella stessa comunità e di condividere la valutazione dei problemi da affrontare e delle iniziative da intraprendere.

I soggetti interessati a questo progetto sono molteplici, svolgono ruoli diversi, ma traggono beneficio dal rilancio economico, sociale e culturale del sistema.

Di solito il pensiero corre immediatamente alle partnership tra amministrazione municipale e imprese del commercio, dell'ospitalità, dei servizi, ma il centro urbano accoglie al suo interno altri importanti interessi, espressione della sua vita di relazione: i proprietari immobiliari, le famiglie residenti, le associazioni della cultura e del tempo libero, i mezzi di comunicazione a carattere locale, le stesse comunità religiose.

L'obiettivo di chi si impegna nella difficile operazione di governare queste realtà è orientato alla creazione del paternariato tra tutti questi soggetti, ciascuno dei quali esprime proprie esigenze ed aspettative della politica di Town Centre Management.

Le imprese e i proprietari degli immobili partecipano in funzione dei benefici economici che potranno ricavare dai loro investimenti e dagli interventi strutturali previsti.

L'amministrazione municipale, le famiglie e le loro associazioni partecipano in funzione del miglioramento della qualità della vita e della vivibilità del centro.

Le numerose esperienze straniere che Agcc ha presentato mostrano come sia necessario individuare un manager impegnato a tempo pieno nella costruzione e realizzazione del progetto.

Il Town Centre Manager, espressione del paternariato, deve

dare garanzie di tutelare l'interesse comune, senza favorire le esigenze di una parte, che prevalga sulle altre.

Da gestire la comunicazione, è in grado di analizzare i bisogni del centro in ordine alla struttura e al funzionamento, è capace di acquisire all'esterno le competenze necessarie ad elaborare il piano finanziario e il piano di marketing, sa impostare l'auditing per verificare il ritorno degli investimenti e l'efficacia delle politiche di gestione.

Il programma delle attività necessarie a realizzare il governo del centro commerciale naturale muove dalla creazione di una "visione comune" all'interno del paternariato e si sviluppa in una strategia di medio periodo che investe tutte le funzioni vitali del sistema.

1. Analisi preliminare della domanda e dell'offerta volta ad identificare il bacino d'utenza, le sue caratteristiche socio economiche, i punti di debolezza del mix di prodotti e servizi del centro, il potenziale economico.

2. Analisi del sistema di accessibilità e valutazione degli interventi strutturali per il suo potenziamento.

3. Analisi degli standard di costo e di rendimento delle utilities (energia, telefonia) e dei servizi comuni (vigilanza, pulizia), definizione delle misure e delle politiche comuni per migliorarne i costi/benefici.


4. Comunicazione. Prefigurare le linee guida della strategia di comunicazione volta a migliorare la capacità di attrarre i flussi di spesa.

5. Piano finanziario ed organizzativo. Formulare il piano finanziario ed organizzativo di attuazione degli interventi individuati in ciascuna area funzionale.

6. Predisporre il sistema di monitoraggio per verificare il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia del piano di interventi. L'assenza del Town Centre Manager, quale motore del paternariato e ispiratore del piano di riqualificazione urbana, è una delle due più importanti cause di insuccesso nell'esperienza italiana di governo urbano.

L'altra attiene all'approccio unilaterale della maggior parte delle iniziative, che prescinde dalla vera partnership tra amministrazione municipale, imprese, famiglie residenti, proprietà immobiliare, media locali e associazioni della cultura e tempo libero.

Questi limiti non hanno impedito ad alcune iniziative di prendere forma, ma è indubbio che le politiche Tcm dei centri integrati di via della Liguria, delle Oadi del Piemonte e di Modena, Cuneo e Savigliano avranno futuro solo se le parti in gioco sapranno compiere un vero e proprio salto di qualità nel loro sistema di relazione, costituiranno un paternariato forte in grado di scegliere un manager capace di progettare e proporre il piano di riqualificazione del centro commerciale naturale.



Economico

# 'Informatore

maggio 2007

## Indicatori statistici

ECONOMICO


### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Aprile 2003	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13





Economico

# 'Informatore

maggio 2007  
Indicatori statistici

## INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2003</b>						
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
<b>2004</b>						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
<b>2005</b>						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
<b>2006</b>						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9